



PARLAMENTO EUROPEO

2009 – 2014

Documento di seduta

A7-0282/2013

7.8.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Alain Cadec

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	241
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA.....	245
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	252
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..	267
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE	306
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE.....	384
PROCEDURA.....	458

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0804) e la proposta modificata (COM(2013)0245),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, 43, paragrafo 2, 91, paragrafo 1, 100, paragrafo 2, 173, paragrafo 3, 175, 188, 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2, 195, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0108/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013¹,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0282/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Ricorda di avere sottolineato nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 che le risorse della pesca costituiscono un bene pubblico essenziale per la sicurezza alimentare mondiale; segnala che il settore della pesca e dell'acquicoltura e attività connesse sono spesso la principale fonte di sussistenza e occupazione sostenibile, in particolare nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche; ritiene inoltre che, al fine di raggiungere i suoi obiettivi a medio e lungo termine (un settore della pesca stabile, sostenibile e rafforzato), favorire la ripresa degli stock ittici e affrontare gli aspetti sociali correlati alla riduzione dello sforzo di pesca, la politica comune della pesca (PCP) necessiterà di risorse finanziarie adeguate dopo il 2013;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2,

paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

l'articolo 195, paragrafo 2, e **l'articolo 349**,

Motivazione

Tra le basi giuridiche è il caso di menzionare l'articolo 349 del trattato per tener conto del regime specifico delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il settore della pesca riveste un'importanza strategica per la situazione socioeconomica, l'approvvigionamento pubblico di pesce e l'equilibrio della bilancia alimentare dei vari Stati membri e della stessa Unione, e inoltre apporta un notevole contributo al benessere socioeconomico delle comunità costiere, allo sviluppo locale, all'occupazione, alla salvaguardia e alla creazione di attività economiche e di posti di lavoro a monte e a valle, all'approvvigionamento di pesce fresco e alla tutela delle tradizioni culturali locali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento **sostenibile** delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel

Stati membri o nelle acque dell'Unione, ***anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati***, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Motivazione

Il FEAMP non ha vocazione a sostenere i pescherecci non europei.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Occorre sottolineare che la politica comune della pesca è una politica a vocazione alimentare che giustifica un intervento pubblico attraverso il FEAMP onde preservare la sicurezza alimentare dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Il FEAMP deve tenere pienamente conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 349 TFUE. La situazione delle regioni ultraperiferiche e la specificità della pesca in tali regioni richiedono che la PCP e i fondi a essa correlati, e più specificamente il FEAMP, vengano adattati alle specificità, alle

caratteristiche, ai vincoli, ai costi supplementari e alle realtà propri di tali regioni, che differiscono profondamente dal resto dell'Unione. A tale scopo, dovrebbero essere autorizzate per tali regioni misure specifiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Il futuro FEAMP dovrebbe tener pienamente conto dei problemi e delle esigenze specifiche della pesca artigianale, tenendo presente che la flotta artigianale è quella che, nell'Unione, impiega una maggiore quantità di manodopera per unità di pescato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

(3) Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione, ***incluso le ispezioni nei luoghi di lavoro***, ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di promuovere nei pescatori un senso di titolarità della PCP, rafforzando in tal modo la corretta attuazione e il successo globale della PCP, il FEAMP dovrebbe sostenere il partenariato, la cooperazione e il dialogo tra scienziati e pescatori.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l'attuazione di interventi coordinati e l'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, l'ambiente, l'energia e il turismo. Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

(4) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l'attuazione di interventi coordinati e l'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, l'ambiente, l'energia e il turismo – ***settori per i quali è necessario promuovere la ricerca scientifica, la competenza professionale e la formazione specifica.*** Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Nella definizione ed esecuzione delle sue politiche e azioni correlate alla riforma della PCP, della PMI e del FEAMP, l'UE dovrebbe tenere conto delle esigenze relative alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di una protezione sociale adeguata, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e protezione della salute umana, come stabilito dall'articolo 9 TFUE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020, l'Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020 nonché migliorare gli obiettivi specifici e l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L'inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e

(5) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020, l'Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020, ***fra i quali spiccano gli obiettivi connessi all'occupazione e alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nonché il cambiamento climatico.*** ***Inoltre occorre*** migliorare gli obiettivi specifici e l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L'inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali

inclusiva” (strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato.

obiettivi politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre **concentrarsi su un numero limitato** di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull’innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un’acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l’occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell’economia marittima.

Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre **individuare una serie** di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull’innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un’acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l’occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell’economia marittima.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il FEAMP dovrebbe contribuire a migliorare il tenore di vita di coloro che dipendono dalle attività di pesca,

garantendo migliori standard di lavoro per i pescatori, in particolare attraverso il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro e le disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Al fine di evitare confusione in merito all'applicazione e all'impatto di specifiche misure finanziarie del FEAMP sulle diverse parti interessate che partecipano al settore della pesca, sarà opportuno introdurre una chiara distinzione tra armatore e pescatore salariato, come già previsto nella Convenzione ILO n. 188.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano **alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo** sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano **allo** sviluppo economico e sociale **ambientalmente sostenibile**. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Motivazione

I pilastri economico, sociale e ambientale non devono essere gerarchizzati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica *l'*approccio ***precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca***. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ***laddove possibile, e al massimo il 2020***. La PCP applica ***un*** approccio ***equilibrato dello sviluppo sostenibile grazie alla pianificazione, valorizzazione e gestione della pesca che tenga conto delle aspirazioni e delle esigenze sociali attuali e non rimetta in discussione i vantaggi che le generazioni future devono poter trarre da tutti quanti i beni e i servizi ottenuti dagli ecosistemi marini***. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Le misure finanziate attraverso il FEAMP dovrebbero essere conformi agli articoli 39 e 41 TFUE, che fanno riferimento a un approccio equilibrato nell'applicazione del diritto del lavoro e a un coordinamento efficace per quanto riguarda la formazione professionale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, date le dimensioni e gli effetti degli interventi da finanziare nell'ambito dei programmi operativi nonché i problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca e degli affari marittimi e le risorse finanziarie limitate degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione grazie a finanziamenti pluriennali incentrati sulle corrispondenti priorità, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

(10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, date le dimensioni e gli effetti degli interventi da finanziare nell'ambito dei programmi operativi nonché i problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca, ***dell'acquacoltura*** e degli affari marittimi e le risorse finanziarie limitate degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione grazie a finanziamenti pluriennali incentrati sulle corrispondenti priorità, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche nonché le attività di controllo e raccolta dei dati, devono contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

Emendamento

(11) Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche nonché le attività di controllo e **di raccolta e gestione** dei dati, devono contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il finanziamento dovrebbe rispondere a quanto previsto dal punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Eventuali finanziamenti lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e l'accordo interistituzionale del xxx/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il bilancio dell'Unione deve finanziare le spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri deve applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche alle **organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la** compensazione per le regioni ultraperiferiche e **le** attività di controllo e raccolta dei dati. La gestione diretta deve applicarsi alla consulenza scientifica, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi e agli interventi volti all'attuazione di una politica marittima integrata. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo del FEAMP.

(12) Il bilancio dell'Unione deve finanziare le spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri deve applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche alle **misure inerenti alla commercializzazione e alla trasformazione, alla** compensazione per le regioni ultraperiferiche e **alle** attività di controllo e raccolta dei dati. La gestione diretta deve applicarsi **alla predisposizione di piani di produzione e di commercializzazione, al sostegno al magazzinaggio,** alla consulenza scientifica, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi e agli interventi volti

all'attuazione di una politica marittima integrata. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo del FEAMP.

Motivazione

È fondamentale garantire che sussista la parità di condizioni per le organizzazioni di produttori in tutta l'Unione europea e che la predisposizione di piani di produzione e di commercializzazione e il sostegno al magazzino siano finanziati con modalità dirette.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell'Unione di garantire, nell'interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP, secondo quanto previsto **all'articolo 3** del TFUE.

Emendamento

(14) A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell'Unione di garantire, nell'interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP ***nonché il rispetto delle esigenze connesse alla promozione di un elevato livello occupazionale e la garanzia di un'adeguata tutela sociale***, secondo quanto previsto ***rispettivamente agli articoli 3 e 9*** del TFUE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno

Emendamento

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, ***né siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008.*** ***Analogamente, tale sostegno deve essere concesso unicamente agli operatori*** che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.

sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY)..

1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le conseguenze stabilite per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità devono essere applicate nei casi di infrazione delle norme della PCP da parte dei beneficiari. Al fine di determinare l'importo delle spese non ammissibili è necessario tener conto della **gravità** dell'inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico derivante da tale inadempienza o dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento

(17) Le conseguenze stabilite per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità devono essere applicate nei casi di infrazione delle norme della PCP da parte dei beneficiari. Al fine di determinare l'importo delle spese non ammissibili è necessario tener conto **della gravità (nonché della portata, della durata e del ripetersi)** dell'inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico derivante da tale inadempienza o dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Motivazione

La gravità dell'inadempienza da parte di un beneficiario è determinata sulla base di diversi fattori, ossia l'entità, la portata, la durata e il ripetersi della stessa.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano ***i loro obblighi relativi al conseguimento di un equilibrio tra la flotta peschereccia e le possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di base sulla politica comune della pesca o*** gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) A titolo precauzionale, per evitare pagamenti non conformi e incentivare gli Stati membri al rispetto delle norme della PCP o esigere il rispetto di tali norme da parte del beneficiario, è possibile far ricorso all'interruzione dei termini di pagamento e alla sospensione dei pagamenti, due misure il cui campo di applicazione è limitato nel tempo. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, le rettifiche finanziarie che presentano conseguenze definite e irrevocabili devono essere applicate unicamente alle spese

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

direttamente connesse ad interventi nell'ambito dei quali sono state commesse infrazioni alle norme della PCP.

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell'ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del QSC") nell'ambito del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. In aggiunta al suddetto regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle particolarità della PCP e della PMI.

Emendamento

(20) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell'ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del QSC") nell'ambito del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. ***È del pari necessario sottolineare che i Fondi possono essere impiegati in modo complementare al fine di conseguire con maggior efficienza le priorità della politica di coesione dell'Unione e della strategia Europa 2020; è d'uopo evidenziare, a tal proposito, la sinergia necessaria fra il FEAMP e il FSE per il raggiungimento degli importanti obiettivi relativi all'occupazione e alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.*** In aggiunta al suddetto regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle particolarità della PCP e della PMI.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) *L'azione dell'Unione deve essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest'ultima.* Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione *e gli* Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione *di diverse tipologie di soggetti*, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. *Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari.* Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi quelle responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

Emendamento

(22) Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione, *le autorità degli* Stati membri *e le diverse tipologie di soggetti* venga rafforzato favorendo la partecipazione *dei predetti attori, tra cui le parti sociali*, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi quelle responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali, *il settore della pesca* e gli altri organismi competenti. *Tenuto conto della particolarità del settore della pesca, occorre assicurare la partecipazione di soggetti economici e sociali che rappresentino i vari sottosettori e i vari livelli territoriali, delle organizzazioni di ricerca scientifica e delle reti nazionali e regionali di gruppi d'azione locale nel settore della pesca.* *Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentanza delle donne e dei gruppi minoritari.* I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La Commissione deve stabilire una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere **le** dotazioni **storiche** ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento

(24) La Commissione deve stabilire una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere ***l'evoluzione storica delle*** dotazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) L'adempimento di talune condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nel quadro della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell'Unione.

Emendamento

(25) L'adempimento di talune condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nel quadro della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell'Unione, ***nonché di garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di condizioni di lavoro, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la salute, le qualifiche e la formazione.***

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in ***particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione.***

Emendamento

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali ***e regionali, in particolare alle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche,*** e complementare alle altre politiche unionali, ***pur mantenendo l'attuale sistema di gestione e controllo, in modo da evitare di generare costi aggiuntivi e di causare ritardi nell'attuazione dei programmi.***

Motivazione

Mantenendo l'attuale sistema di gestione e controllo, come i Fondi strutturali e non come il FEASR, si eviteranno i costi aggiuntivi per la modifica dei sistemi di informazione e il maggior dispendio di tempo per l'adeguamento dei manuali e delle altre procedure amministrative, che causerebbero ritardi nell'attuazione del programma.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Gli Stati membri devono redigere la sezione del programma operativo relativa

Emendamento

(30) Gli Stati membri devono redigere la sezione del programma operativo relativa

alla raccolta dei dati in linea con un programma pluriennale dell'Unione. Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta dei dati, gli Stati membri devono redigere un piano di lavoro annuale da adattare annualmente sotto la guida della Commissione e soggetto alla sua approvazione.

alla raccolta dei dati in linea con un programma pluriennale dell'Unione. Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta *e gestione* dei dati, gli Stati membri devono redigere un piano di lavoro annuale da adattare annualmente sotto la guida della Commissione e soggetto alla sua approvazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese.

Emendamento

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo *ecologicamente sostenibile* delle imprese, *conformemente al principio di precauzione e all'approccio basato sugli ecosistemi*.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) A seguito della turbolenze economiche degli ultimi anni dovute alla crisi finanziaria, molti giovani incontrano difficoltà a ottenere i fondi necessari per accedere al settore della pesca. Il sostegno del FEAMP dovrebbe quindi focalizzarsi anche ad aiutare i giovani a entrare nel settore della pesca, contribuendo ad esempio all'avviamento di nuove imprese.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere ***la formazione professionale (che contempli, oltre a temi tecnici, anche conoscenze sulla gestione sostenibile della pesca e sulla corretta manipolazione del pescato, con l'obiettivo di conseguire una maggiore redditività), il miglioramento delle condizioni di sicurezza, salute e igiene sul lavoro***, l'apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori. ***Inoltre, è importante che il FEAMP promuova il rinnovo generazionale e il ringiovanimento di questa categoria professionale creando meccanismi specifici volti a favorire l'inserimento dei giovani nel settore, il che richiede necessariamente il miglioramento dello status della professione di operatore della pesca attraverso la garanzia di migliori condizioni di sicurezza, salute e benessere a bordo, la qualificazione e la formazione professionale, nonché un aumento dei redditi.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Il FEAMP dovrebbe sostenere la pesca artigianale al fine di dare una risposta ai problemi specifici di questo segmento nonché favorire una gestione sostenibile e locale delle attività di pesca in questione così come lo sviluppo delle comunità costiere.

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) Considerando le difficoltà di accesso delle imprese di piccole dimensioni agli aiuti comunitari, il FEAMP dovrebbe incoraggiare il varo di progetti collettivi e sostenere l'assistenza tecnica dei proponenti tali progetti.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(32 quater) Il FEAMP dovrebbe sostenere la gestione sostenibile delle attività di pesca a livello locale e lo sviluppo delle comunità costiere.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 quinquies) Il FEAMP dovrebbe incoraggiare la partecipazione delle piccole strutture di pesca nella pesca costiera su piccola scala e nella pesca in acque interne ai fini dell'elaborazione di progetti collettivi e fornire assistenza tecnica ai responsabili di tali progetti.

Motivazione

Occorre sostenere in particolare i progetti collettivi condotti da operatori della pesca artigianale e costiera e della pesca in acque interne.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Riconoscendo l'importanza del ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere la formazione e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati.

(33) Riconoscendo l'importanza del ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere la formazione ***permanente*** e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati ***oppure altri compiti derivanti dalla diversificazione delle attività alieutiche.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Il FEAMP dovrebbe sostenere il dialogo sociale ai livelli europeo, nazionale, regionale e locale coinvolgendo le parti sociali e rafforzando la capacità organizzativa di queste ultime.

Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga la strutturazione del dialogo sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) Le attività ausiliarie della pesca e dell'acquacoltura, designate come tali dagli Stati membri – quali quelle svolte dai fabbricanti e riparatori di reti, dai fornitori di esche e dagli addetti all'imballaggio, e altre attività al servizio diretto dei pescatori – dovrebbero poter ricevere sostegno dal FEAMP per sviluppare le rispettive attività specifiche, affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del settore.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Consapevole ***della scarsa***

(34) Consapevole ***dell'importanza*** sociale

partecipazione al dialogo sociale *da parte* degli operatori dediti alla pesca costiera *artigianale*, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono *tale* dialogo nelle sedi appropriate.

e territoriale degli operatori dediti alla pesca costiera, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono *il dialogo sociale del settore della pesca costiera* nelle sedi appropriate.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Occorre fornire sostegno allo sviluppo e all'attuazione di piani pluriennali (articoli 9-11 del regolamento sulla PCP).

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca.

(35) Il FEAMP dovrebbe contribuire a creare posti di lavoro finanziando la creazione di imprese nel settore della pesca e dello sviluppo di attività complementari connesse all'attività di pesca nonché alla formazione necessaria per acquisire le adeguate competenze professionali.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Per garantire il rinnovo generazionale nel settore della pesca è importante che il FEAMP favorisca l'ingresso dei giovani nel settore della pesca, in particolare attraverso incentivi ai giovani pescatori che acquisiscano per la prima volta la proprietà di un peschereccio.

Motivazione

Nuovo considerando volto a completare l'emendamento 93 del relatore.

Emendamento 49

**Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) Occorre rammentare che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) considera la pesca un'attività lavorativa pericolosa rispetto ad altre attività lavorative e che, nell'ambito della predetta organizzazione, sono state stipulate varie convenzioni e adottate svariate raccomandazioni per promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori. I principi contenuti in tali convenzioni e raccomandazioni dovrebbero fungere da orientamenti centrali per utilizzare in modo più efficace le risorse del FEAMP.

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Considerando 36**

Testo della Commissione

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.

Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore ***nonché al miglioramento delle condizioni di abitabilità dei pescherecci.***

Emendamento 51

**Proposta di regolamento
Considerando 37**

Testo della Commissione

(37) A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all'articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell'attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il relatore è contrario all'introduzione di concessioni di pesca trasferibili. Tale dispositivo condurrebbe alla monetizzazione dei diritti di pesca e metterebbe in pericolo il futuro della pesca artigianale e costiera.

Emendamento 52

**Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Riconoscendo l'importanza del patrimonio marittimo, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a favore della tutela e della salvaguardia di tale patrimonio e dei mestieri tradizionali a esso connessi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) L'introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

soppresso

Motivazione

Il relatore è contrario all'introduzione di concessioni di pesca trasferibili. Tale dispositivo condurrebbe alla monetizzazione dei diritti di pesca e metterebbe in pericolo il futuro della pesca artigianale e costiera.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Inoltre, in accordo con l'obiettivo di creare posti di lavoro di cui alla strategia Europa 2020, il FEAMP deve prevedere risorse per facilitare l'adozione di misure volte a creare occupazione e a

migliorare il livello di occupazione in tutta la filiera del settore della pesca, dal settore estrattivo e dell'acquacoltura alle attività di trasformazione e commercializzazione.

Motivazione

Il FEAMP è un fondo per la pesca che non deve perdere di vista il suo obiettivo principale; pertanto, nel quadro della strategia Europa 2020, non va utilizzato soltanto per creare posti di lavoro in altri settori, ma anche e soprattutto per promuovere l'occupazione nel settore della pesca stessa.

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Considerando 38 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(38 ter) Al fine di rendere la pesca un settore sostenibile per il futuro, è importante che il FEAMP promuova la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, in particolare sostenendo l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e aiutando i giovani ad accedere a professioni del settore della pesca.

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Considerando 39**

Testo della Commissione

Emendamento

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell'Unione alle risorse disponibili.

soppresso

L'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

Motivazione

Il relatore richiama l'attenzione sulla discutibilità della constatazione di sovraccapacità della flotta europea: la sovraccapacità non è a tutt'oggi definita dalla Commissione, per cui è difficile verificarla. Benché sia possibile che talune regioni dispongano di una capacità di pesca troppo elevata rispetto agli stock disponibili, tale situazione resta puntuale e localizzata e non può in nessun caso essere estesa a tutte le zone di pesca dell'Unione né considerata come un postulato.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Poiché l'eccesso di capacità è uno dei fattori principali del sovrasfruttamento, è necessario adottare misure volte ad adeguare la capacità della flotta dell'Unione alle risorse disponibili; in questo contesto, il FEAMP deve sostenere la creazione, la modifica e la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili introdotti dalla PCP come strumento di gestione per la riduzione dell'eccesso di capacità.

Emendamento

soppresso

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Per ammodernare e rinnovare la flotta dell'Unione in via di invecchiamento è necessario che il FEAMP contribuisca a investire in nuovi pescherecci in contropartita alla demolizione di navi vetuste o alla loro destinazione ad attività diverse dalla pesca. Occorre che tali investimenti garantiscano un livello superiore di sicurezza a bordo, di efficienza energetica e di selettività degli attrezzi di pesca e che non comportino un aumento della capacità di pesca.

Motivazione

La flotta europea è in via di invecchiamento (la metà dei pescherecci ha più di 25 anni). Ciò pone importanti problemi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente marino. Occorre dunque che il FEAMP sostenga il rinnovo della flotta secondo rigorose condizioni finanziando la sostituzione delle navi vetuste con pescherecci moderni. Tali investimenti non devono in nessun caso aumentare la capacità di pesca.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 ter) Gli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi di raccolta e trasmissione dei dati o non dichiarano la reale capacità della loro flotta peschereccia vanno sanzionati con il blocco o la riduzione dei fondi FEAMP.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 quater) Per garantire il rispetto da parte degli Stati membri dei massimali di capacità di pesca stabiliti all'allegato II [del regolamento (UE) n. .../... sulla PCP], occorre autorizzare la Commissione a sospendere in tutto o in parte i pagamenti e gli impegni per i programmi operativi degli Stati membri che non rispettassero i propri massimali di capacità, alla luce di un esame effettuato a tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

È essenziale che gli Stati membri rispettino i massimali di capacità della propria flotta determinati nel regolamento di base. A tal fine occorre sospendere i pagamenti e gli impegni a titolo del FEAMP per gli Stati che non rispettassero i propri massimali di capacità.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 40 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 quinquies) Gli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi di raccolta o trasmissione dei dati o non dichiarano la loro reale flotta peschereccia e capacità di pesca vanno sanzionati con il blocco o la riduzione dei fondi FEAMP.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 40 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 sexies) Per preservare i redditi dei pescatori è necessario che il FEAMP contribuisca a fondi di mutualizzazione che coprano le perdite dovute alle calamità naturali, ai fenomeni climatici sfavorevoli, a incidenti ambientali o sanitari o ad aumenti repentini del prezzo del carburante.

Motivazione

Occorre che il FEAMP contribuisca a indennizzare le perdite subite dai pescatori in caso di eventi esterni eccezionali. Il relatore propone che tale sostegno assuma la forma di un contributo a fondi di mutualizzazione costituiti dai pescatori.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione, ***mediante un'impostazione pluriennale della gestione della pesca che stabilisca in via prioritaria piani pluriennali che rispecchino le peculiarità biologiche delle varie specie e la specificità di ciascun tipo di pesca.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) La mitigazione dell'impatto negativo del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri e marini è di importanza decisiva. Il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti per ridurre il contributo del settore della pesca in termini di emissioni di gas a effetto serra, come pure i progetti tesi a tutelare e ripristinare le praterie di erba marina e le zone umide costiere, che fungono da pozzi di assorbimento del carbonio.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, ***in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione***, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020.

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione dell'impatto ***negativo*** della pesca sull'ambiente marino, ***la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, promuovere*** una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature ***e contribuire allo sviluppo di navi più efficienti nel consumo di carburante. Il FEAMP deve in particolare incoraggiare l'ecoinnovazione in materia di scafi, motori e attrezzi da pesca*** nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020 ***e con i grandi obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di cambiamento climatico.***

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Al fine di contribuire a un'evoluzione positiva delle risorse e al mantenimento delle attività di pesca al di fuori del periodo di fermo, il FEAMP deve poter appoggiare l'istituzione di periodi di fermo biologico, purché questi ultimi, quando sono applicati in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, risultino necessari per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 ter) Al fine di ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini, il FEAMP dovrebbe sostenere la creazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In linea con il divieto di effettuare rigetti *introdotto* dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento

(43) In linea con il *progressivo* divieto di effettuare rigetti *e la graduale introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture introdotti* dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Tenuto conto del rischio connesso agli investimenti nel settore delle attività della pesca, il FEAMP dovrebbe contribuire alla sicurezza dell'attività economica coprendo l'accesso all'assicurazione contro i rischi di produzione e quindi salvaguardando i redditi dei produttori in caso di perdite di produzione eccezionali dovute in particolare a calamità naturali, fenomeni climatici sfavorevoli, bruschi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di strumenti di produzione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, **delle aste**, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Per valorizzare la pesca costiera artigianale occorre che gli Stati membri alleghino al rispettivo programma operativo un piano d'azione per lo sviluppo di tale tipo di pesca e per garantire che essa sia competitiva e sostenibile.

Motivazione

La pesca artigianale e costiera svolge un ruolo fondamentale ai fini della vitalità degli spazi costieri. Occorre pertanto che il FEAMP sostenga lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità di tale tipo di pesca. Il relatore propone che ciascuno Stato membro alleghi al proprio programma operativo un piano d'azione il quale definisca le misure che dovranno essere adottate a tal fine.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 ter) Il FEAMP dovrebbe sostenere

l'istituzione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica, in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Considerando 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 quater) Occorre adattare talune disposizioni del FEAMP alle esigenze delle regioni ultraperiferiche perseguendo l'obiettivo principale di garantire una pesca e un'acquacoltura sostenibili e responsabili. Il FEAMP dovrebbe tenere in particolare considerazione i ritardi di sviluppo di talune di queste regioni a livello di valutazione delle risorse, delle infrastrutture, dell'organizzazione delle imprese e del monitoraggio dell'attività e della produzione. Il FEAMP dovrebbe pertanto essere utilizzato per ammodernare il settore, in particolare in termini infrastrutturali, nonché rinnovare e modernizzare le sue risorse di produzione, tenendo debitamente conto della realtà specifica dei bacini marittimi delle regioni ultraperiferiche e delle disponibilità di risorse.

Motivazione

Occorre che il FEAMP tenga conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale garantendo al tempo stesso la redditività economica di questo settore.

Emendamento

(45) Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento, ***considerando che i bacini idrografici, gli estuari e le lagune costiere costituiscono habitat privilegiati per la riproduzione e funzionano come incubatoi per il novellame di numerose specie ittiche***; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale garantendo al tempo stesso la redditività economica di questo settore.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Considerando 46**

Testo della Commissione

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Emendamento

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale ***e che miri soprattutto a favorire l'innovazione ecologica, ridurre la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, migliorare il benessere degli organismi d'allevamento e promuovere un'acquacoltura biologica e a circuito chiuso***.

Emendamento 76

**Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)**

(46 bis) A causa delle possibili ripercussioni che la fuga di animali d'allevamento dai siti di acquacoltura può produrre sulle popolazioni di specie selvatiche marine, il FEAMP non deve fornire incentivi all'allevamento di specie esotiche o di organismi geneticamente modificati.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, **in particolare le PMI**, possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese, **con particolare riguardo** all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore.

Emendamento

(47) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, **a prescindere dalle loro dimensioni**, possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese **acquicole in generale, comprese quelle dedite** all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore.

Motivazione

Il FEAMP deve sostenere le imprese acquicole in generale, indipendentemente dalle loro dimensioni, ragion per cui dovrebbero ricevere assistenza anche le grandi società interessate a investire in progetti strutturanti che sostengono la conoscenza e l'innovazione. Data la necessità di fornire pesce destinato al consumo umano, l'acquacoltura a fini non alimentari non dovrebbe costituire un settore di sviluppo prioritario. L'acquacoltura offshore non è praticabile in molte zone costiere dell'UE.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) È stato dimostrato che l'associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall'acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva e le attività educative o ambientali.

Emendamento

(48) È stato dimostrato che l'associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall'acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva, ***il turismo - legato all'acquacoltura - di divulgazione del settore acquicolo e dei suoi prodotti***, e le attività educative o ambientali.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie con buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

Emendamento

(49) Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie ***biologicamente compatibili con le specie esistenti e*** con buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Tenuto conto della necessità di identificare **le zone maggiormente idonee** allo sviluppo dell'acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale.

Emendamento

(50) Tenuto conto della necessità di identificare **i settori geografici che offrono il maggior potenziale di sviluppo** dell'acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, **nonché dell'importanza di sviluppare un approccio precauzionale per garantire la sostenibilità degli allevamenti**, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale **e le autorità regionali nelle loro declinazioni regionali**.

Emendamento 81

**Proposta di regolamento
Considerando 51**

Testo della Commissione

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze **nonché** servizi di consulenza **che contribuiscano a migliorare** le prestazioni complessive e **la** competitività degli operatori.

Emendamento

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione **e lo scambio** delle conoscenze **e delle buone pratiche, attraverso tutti i** servizi di consulenza **competenti per materie disponibili, incluso** le **associazioni di categoria, affinché possano contribuire al miglioramento delle** prestazioni complessive e **della** competitività degli operatori.

Emendamento 82

**Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)**

(51 bis) Data la necessità di individuare aree geografiche con un migliore potenziale di sviluppo dell'acquacoltura in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve sostenere le autorità nazionali e regionali nelle loro scelte strategiche, in particolare per quanto riguarda la definizione e la mappatura delle zone che possono essere considerate più adatte allo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto, se del caso, del processo di pianificazione dello spazio marittimo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole **verso l'ecogestione**, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura biologica. Nella stessa ottica, il FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici.

Emendamento

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, **sociale ed economico** il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole **alla gestione sostenibile**, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura biologica. Nella stessa ottica, il FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali **e sociali** specifici.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura.

Emendamento

(53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura, ***soprattutto tramite programmi volti a ridurre la dipendenza delle attività acquicole dai prodotti veterinari.***

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) Il FEAMP deve sostenere l'istituzione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica, in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici.

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Considerando 54**

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock ***o favorendo lo sviluppo di fondi di mutualizzazione,*** e dunque salvaguardando

produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle **zone di pesca e delle zone** rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro.

Emendamento

(55) Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle **comunità di pescatori e** rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla "crescita blu" e da settori marittimi più ampi.

Emendamento

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale **anche** verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla "crescita blu" e da settori marittimi più ampi.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà **nonché** l'innovazione a livello locale) nonché dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona.

Emendamento

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, **incrementare i tassi di occupazione e promuovere l'innovazione, compresa l'innovazione sociale**, a livello locale) nonché dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio "dal basso" da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale **è importante che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell'ambito degli** organi decisionali.

Emendamento

(58) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio "dal basso" da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale **e far sì che l'azione di tali gruppi risponda alle poste in gioco dei settori della pesca e dell'acquacoltura è importante che i pescatori e/o gli**

acquacoltori siano rappresentati in misura maggioritaria fra gli attori economici rappresentati negli organi decisionali.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri Fondi dell'Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi all'elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all'animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale.

Emendamento

(60) Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri Fondi dell'Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi all'elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all'animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale. ***Tale sostegno dovrebbe includere la possibilità di accesso all'assistenza tecnica, in particolare attraverso l'ingegneria finanziaria, per la concezione di progetti di sviluppo locale, soprattutto per la pesca costiera artigianale e la pesca in acque interne.***

Motivazione

Occorre facilitare l'accesso all'assistenza tecnica per i progetti di sviluppo locale condotti dagli operatori della pesca artigianale e costiera e della pesca in acque interne.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un

Emendamento

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un

mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. *Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.*

mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. *La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere gradualmente eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.*

Emendamento

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori **aggiungendo** valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

Emendamento

(63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte **e della dipendenza di determinate comunità costiere dalla pesca**, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori **che aggiungono** valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(63 bis) Il FEAMP dovrebbe sostenere le iniziative imprenditoriali e collettive destinate a raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e di preservazione delle risorse alieutiche grazie alla predisposizione di misure collettive in tema di acquacoltura e ambientale, in particolare per la pesca in acque territoriali.

Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga le iniziative collettive degli operatori della pesca artigianale e costiera e della pesca in acque interne in materia di protezione dell'ambiente e di preservazione delle risorse alieutiche.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa **dei costi aggiuntivi sostenuti per la commercializzazione di taluni prodotti ittici a causa degli** svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento

(64) **Stante che** le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa **della loro lontananza e delle condizioni climatiche particolari, il FEAMP dovrebbe tener conto di questi** svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Le difficoltà incontrate nelle regioni ultraperiferiche non sono unicamente connesse ai costi aggiuntivi della commercializzazione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti *dalla* regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. È necessario **continuare a fornire un** sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 2014.

Emendamento

(65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti *dalle* regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. **Date le difficoltà incontrate dalle attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche, è necessario aumentare il** sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 2014.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento

(66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di **produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti **o le categorie di prodotti** della pesca **e dell'acquacoltura** ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Considerando 68

Testo della Commissione

(68) Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, **in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo**. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso

Emendamento

(68) Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto

l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

Motivazione

Gli aiuti non dovrebbero limitare gli scambi tra regioni ultraperiferiche.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Considerando 69

Testo della Commissione

(69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un livello di controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile.

Emendamento

(69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un livello di controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile. ***Onde uniformare e rafforzare il controllo, gli Stati membri devono poter altresì istituire sistemi di controllo comuni.***

Emendamento 101

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione

Emendamento

(70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione

all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione deve essere *proseguito* nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione deve essere *aumentato* nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(72 bis) Il FEAMP deve sostenere il finanziamento di attività e ispezioni di controllo supplementari nelle zone in cui, in base alle segnalazioni, viene praticata la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento 103

Proposta di regolamento Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73) Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca deve essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

(73) È necessario che le parti interessate pertinenti vengano informate sulle procedure attraverso i consigli consultivi. Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca deve essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Considerando 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(73 bis) Occorre insistere sul carattere essenziale del finanziamento della raccolta di dati, pietra angolare della politica comune della pesca e prerequisito fondamentale per la definizione di precisi obiettivi da raggiungere, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile e una migliore gestione del pescato. In tal senso è pertinente assicurarsi che la raccolta dei dati sia finanziata attraverso una quota del bilancio del FEAMP pari alla sua importanza nonché prevedere un tasso di cofinanziamento che faccia ottenere una panoramica esaustiva dello stato degli stock alieutici europei.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Considerando 74

Testo della Commissione

Emendamento

(74) È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all'interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali competenti.

(74) È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all'interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali **e i consigli consultivi regionali** competenti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione

(76) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.

Emendamento

(76) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge ***dal regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata¹*** e dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni. ***Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI avrà un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.***

¹ *GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1*

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(76 bis) A tale riguardo, è opportuno che il FEAMP sia destinato a sostenere l'attività esplorativa sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della PMI, prestando la dovuta attenzione al loro impatto congiunto, sulla base dell'approccio ecosistemico, alla crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alla competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché alla promozione della dimensione internazionale della PMI.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Emendamento

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. ***In tale contesto, riveste grande importanza il miglioramento della governance marittima, tra cui il miglioramento della cooperazione e del coordinamento, al livello appropriato, fra le autorità competenti che svolgono mansioni di guardia costiera nell'Unione e il conseguimento di un livello più elevato di salute e di sicurezza dei mari e degli oceani, in particolare mediante l'applicazione della legislazione marittima vigente.*** Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione ***come pure alla sostenibilità ambientale. È dunque molto importante migliorare e rafforzare la cooperazione e il coordinamento esterni in relazione agli obiettivi della politica marittima integrata, sulla base della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).***

Motivazione

I fondi destinati alla politica marittima integrata per il periodo 2014-2020 dovrebbero essere resi disponibili per sostenere azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento fra le

autorità competenti che svolgono mansioni di guardia costiera nell'Unione. L'efficace attuazione della corposa legislazione marittima unionale e internazionale, che in tutti gli Stati membri dell'UE rientra normalmente fra le mansioni della guardia costiera, costituisce una condizione preliminare per una buona governance marittima atta a garantire un livello più elevato di salute e sicurezza dei mari. Pertanto, la politica marittima integrata dovrebbe sostenere la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(77 bis) Per rafforzare il ravvicinamento dei fondi per la pesca e l'acquacoltura con quelli per la politica marittima integrata occorre che il FEAMP preveda un ambito specifico per favorire il contributo della pesca e dell'acquacoltura alla politica marittima integrata. È essenziale promuovere la piena e completa presa in considerazione di tali attività grazie a sostegni alla partecipazione, alla governance integrata e a progetti collettivi che contribuiscono all'attuazione della PMI.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Considerando 79

Testo della Commissione

Emendamento

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle

regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività *industriali, di costruzione e* umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari *e lo stato delle attività di pesca, mettendoli a disposizione degli utilizzatori finali e del pubblico in generale.*

Emendamento 111

Proposta di regolamento Considerando 80

Testo della Commissione

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e la competitività sostenibili nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

Emendamento

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e la competitività sostenibili nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime. *Il FEAMP dovrebbe sostenere misure per lo sviluppo del sistema dell'istruzione e della*

formazione professionale nel settore, anche attraverso l'acquisto di attrezzature e strumenti necessari per migliorare la qualità dei servizi di istruzione e di formazione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Considerando 81

Testo della Commissione

(81) Il FEAMP deve essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con altre politiche dell'Unione che possono includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell'energia.

Emendamento

(81) Il FEAMP deve essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere **uno sviluppo economico e sociale sostenibile, così come** la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con altre politiche dell'Unione che possono includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell'energia.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Considerando 84

Testo della Commissione

(84) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno

Emendamento

(84) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno

preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente. L'assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente, ***anche a favore degli operatori e delle organizzazioni di pescatori***. L'assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

Motivazione

Occorre precisare che l'assistenza tecnica può rivolgersi agli operatori e alle organizzazioni di pescatori.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive ***atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché***

Emendamento

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione ***e specificatamente gli obiettivi intesi a ripristinare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015 e a mantenere un corretto***

quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

stato dell'ambiente entro il 2020, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive *e* quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Considerando 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(88 bis) È opportuno prevedere la possibilità di congelare il finanziamento del FEAMP qualora uno Stato membro non sia in grado di affrontare i problemi relativi alla pesca INN nelle sue acque territoriali e nella sua flotta peschereccia.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Considerando 91

Testo della Commissione

Emendamento

(91) Per rispondere alle esigenze specifiche della PCP menzionate agli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP] e contribuire al rispetto delle norme della PCP occorre definire disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull'interruzione dei termini di pagamento [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell'ambito

(91) Per rispondere alle esigenze specifiche della PCP menzionate agli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP] e contribuire al rispetto delle norme della PCP occorre definire disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull'interruzione dei termini di pagamento [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell'ambito

della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che *lascino supporre* tale inadempienza, la Commissione deve essere autorizzata a interrompere i pagamenti.

della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che *dimostrino* tale inadempienza, la Commissione deve essere autorizzata a interrompere i pagamenti.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Considerando 93

Testo della Commissione

(93) Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro *la tempestiva disponibilità dei* dati pertinenti. In quest'ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

Emendamento

(93) Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro *che i* dati pertinenti *siano tempestivamente resi pubblici*. In quest'ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Considerando 95

Testo della Commissione

(95) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro deve essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma. Queste informazioni devono fornire a un pubblico più vasto, e in

Emendamento

(95) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro deve essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma. *Tutti gli appositi siti web degli Stati membri devono essere accessibili*

particolare ai contribuenti dell'Unione, un'idea ragionevole, tangibile e concreta del modo in cui i Fondi unionali vengono spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta a questo obiettivo, la pubblicazione di dati rilevanti deve contribuire a una maggiore pubblicizzazione delle possibilità di richiedere un finanziamento dell'Unione. Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati e in linea con la sentenza della Corte nelle cause riunite Schecke, la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche non deve essere richiesta.

anche da un sito ufficiale dell'Unione, in modo da agevolare l'accesso dei cittadini di diversi Stati membri a tutte le informazioni pubblicate dagli Stati membri. Queste informazioni devono fornire a un pubblico più vasto, e in particolare ai contribuenti dell'Unione, un'idea ragionevole, tangibile e concreta del modo in cui i Fondi unionali vengono spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta a questo obiettivo, la pubblicazione di dati rilevanti deve contribuire a una maggiore pubblicizzazione delle possibilità di richiedere un finanziamento dell'Unione. Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati e in linea con la sentenza della Corte nelle cause riunite Schecke, la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche non deve essere richiesta.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Considerando 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(96 bis) È particolarmente importante garantire il rispetto delle condizionalità ex ante per quanto concerne la capacità amministrativa di soddisfare i requisiti in termini di dati per la gestione della pesca e l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Considerando 96 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(96 ter) È particolarmente importante garantire il rispetto delle condizionalità ex ante per quanto concerne la capacità amministrativa di soddisfare i requisiti in termini di dati per la gestione della pesca e l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne e

Emendamento

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, della pesca nelle acque interne e ***delle attività connesse quali definite nel presente regolamento,***

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la politica marittima integrata (PMI).

Emendamento

d) la politica marittima integrata (PMI), ***compresa la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.***

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Salvo ove diversamente disposto dal

Emendamento

Salvo ove diversamente disposto dal

presente regolamento, quest'ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell'Unione.

presente regolamento, quest'ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio, ***nelle acque e nell'ambito della flotta*** dell'Unione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) 'sistema di acquacoltura a circuito chiuso': un impianto di acquacoltura in cui l'allevamento dei prodotti ittici e di altri prodotti acquatici avviene in sistemi chiusi a ricircolo che trattengono e trattano l'acqua all'interno del sistema, riducendone al minimo l'utilizzo; tali impianti sono generalmente situati a terra e riutilizzano praticamente la totalità dell'acqua inizialmente introdotta nel sistema;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) 'diversificazione': l'adozione di pratiche che rendono le attività di pesca o di acquacoltura più versatili e che sono direttamente complementari a tali attività o dipendenti dalle stesse;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) ‘specie esotiche’: *specie il cui areale di distribuzione naturale non comprende la zona ove è situata l’impresa;*

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) ‘acquacoltura estensiva’: *la produzione acquicola che non riceve alcun apporto nutrizionale intenzionale ma dipende dal cibo naturale presente nell’impianto di allevamento, tra cui quello portato dal flusso d’acqua come le correnti e lo scambio di marea; l’acquacoltura estensiva dipende in gran parte da un unico apporto, il seme;*

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) ‘zona di pesca’: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l’estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione **in attività di** pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

5) ‘zona di pesca **e acquacoltura**’: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un **fiume o di un** lago o comprendente stagni o l’estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione **nei settori della** pesca o **dell’**acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) "riserva di ricostituzione di stock ittici": un'area geografica chiaramente definita nella quale è vietata ogni attività di pesca al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini, come indicato nel regolamento (UE) n. .../. [recante disposizioni comuni];

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) "settore della pesca": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater) 'sistemi di gestione e di accesso della pesca': i meccanismi di attribuzione e di accesso ai diritti di pesca o di gestione dello sforzo di pesca sviluppati a livello nazionale, regionale, locale o di bacini marittimi relativamente a specie soggette o meno a quote nella zona delle 12 miglia

marine o oltre e volti al buono stato degli stock. Tali sistemi sono attuati dalle pubbliche autorità o dalle associazioni di pescatori;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6) ‘pescatore’: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

Emendamento

6) ‘pescatore’: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, ***lavoratori dipendenti compresi***, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi ***di acqua dolce o*** marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

Motivazione

Occorre precisare la definizione di pescatore includendo i professionisti proprietari del proprio peschereccio e i pescatori dipendenti.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) ‘pescaturismo’: un'attività complementare svolta da pescatori professionisti che consiste nell'imbarco, su navi da pesca, di persone non facenti parte dell'equipaggio, a scopo turistico o di studio;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) 'attività ausiliari della pesca e dell'acquacoltura': le attività svolte da chiunque eserciti un'attività professionale al servizio dei pescatori e necessaria per la loro attività, designata come tale dallo Stato membro;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis) 'acquacoltura intensiva': la produzione acquicola che dipende da diete nutrizionalmente complete aggiunte al sistema alimentare, sia che si tratti di pesce fresco, selvatico, marino o d'acqua dolce, o che dipende da diete elaborate. L'acquacoltura intensiva dipende in gran parte da mangimi completi e disponibili in commercio ed è caratterizzata da densità elevate di allevamento;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10) 'pesca nelle acque interne': le attività di pesca praticate a fini commerciali da ***pescherecci che operano*** esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

10) 'pesca nelle acque interne': le attività di pesca praticate a fini commerciali, da ***un'imbarcazione o altrimenti,*** esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione

12) ‘governance marittima integrata’: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell’Unione europea che hanno un’incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;

Emendamento

12) ‘governance marittima integrata’: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali **a livello** dell’Unione europea che hanno un’incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 13

Testo della Commissione

13) ‘regioni marine’: le zone geografiche indicate nell’allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

Emendamento

soppresso

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16

Testo della Commissione

16) ‘strategia del bacino marittimo’: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e

Emendamento

16) ‘strategia del bacino marittimo’: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni **ed enti locali** e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche,

politiche del bacino marittimo;

economiche e politiche del bacino marittimo;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) ‘acquacoltura semi-intensiva’: l’acquacoltura che dipende in gran parte da alimenti naturali ma dove i livelli di alimenti presenti in natura sono accresciuti mediante l’impiego di mangimi addizionali a complemento degli alimenti naturali. Le densità di allevamento sono mantenute a livelli inferiori a quelli tipici della produzione acquicola intensiva;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis) ‘peschereccio tradizionale’: una nave costruita con una tipologia di forma dello scafo, con un metodo di costruzione e con materiali che sono rimasti invariati da almeno 100 anni, la quale è in grado di navigare e continua a svolgere attività di pesca compatibili con la legislazione unionale e nazionale applicabile;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***18 bis) 'pescatore/allevatore di molluschi':
qualsiasi persona che eserciti, a piedi o a
bordo di un'imbarcazione, un'attività di
pesca estrattiva, allevamento o
semiallevamento, con attrezzi selettivi e
specifici, finalizzata in maniera esclusiva
alla cattura di una o più specie di
molluschi, crostacei, tunicati,
echinodermi o di altri invertebrati marini;***

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere una pesca *e* un'acquacoltura
sostenibili e competitive;

a) promuovere una pesca, un'acquacoltura
*e attività connesse di trasformazione o di
commercializzazione che siano sostenibili
sul piano ambientale, redditizie sul piano
economico e socialmente responsabili;*

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) promuovere uno sviluppo territoriale
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;

c) promuovere uno sviluppo territoriale
equilibrato e inclusivo delle zone di pesca *e
di acquacoltura;*

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) favorire l'attuazione della PCP.

Emendamento

d) favorire l'attuazione della PCP,
***comprese la sua regionalizzazione e
l'attuazione dell'organizzazione comune
dei mercati.***

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d bis) incoraggiare la creazione di
occupazione al fine di evitare la
scomparsa delle comunità di pescatori e
conseguire migliori qualifiche e
condizioni di lavoro nel settore della
pesca.***

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Nel perseguire tali obiettivi, il FEAMP
tiene conto dei principi di equità
intergenerazionale e di genere.***

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Questi obiettivi sono perseguiti senza

aumentare la capacità di pesca.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 6 – alinea

Testo della Commissione

Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità dell'Unione, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC):

Emendamento

Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ***oltre che all'attuazione della PCP.*** Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità dell'Unione ***per la pesca, l'acquacoltura sostenibile e le attività connesse,*** che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC):

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 1

Testo della Commissione

1) rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale tramite i seguenti obiettivi:

Emendamento

1) rafforzare l'occupazione e la coesione ***sociale e*** territoriale tramite i seguenti obiettivi:

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e ***sostegno alla mobilità dei***

Emendamento

a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, ***anche attraverso la*** creazione di posti di lavoro e ***lo sviluppo***

lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura;

dell'occupabilità e della mobilità nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, *anche nelle regioni ultraperiferiche*;

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) diversificazione delle attività *alieutiche* in altri settori dell'economia marittima e crescita dell'economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento

b) diversificazione delle attività *sia nel settore alieutico che* in altri settori dell'economia marittima *strettamente connessi al settore della pesca*, e crescita dell'economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promozione dell'attuazione di norme sociali armonizzate a livello di Unione.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione – *compreso l'aumento dell'efficienza energetica* – e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) riduzione degli impatti negativi della pesca sul benessere degli animali;

Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, ***in particolare della flotta costiera artigianale***, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca e miglioramento ***della salute, dell'igiene***, della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

c) sviluppo ***della formazione professionale***, di nuove competenze professionali e ***dell'apprendimento permanente, in particolare per i giovani pescatori***;

Emendamento 158
Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sviluppo della pesca costiera artigianale, in particolare in termini di competitività e sostenibilità, anche mediante la conservazione dei pescherecci tradizionali;

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3) favorire un'acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

3) favorire un'acquacoltura ***sostenibile***, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze ***e sugli ecosistemi***, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione ***tecnica, sociale ed economica*** e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rafforzamento della competitività e della

b) rafforzamento della competitività e della

redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI;

redditività delle imprese acquicole *estensive e semi-intensive*, in particolare delle PMI;

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

Emendamento

c) sviluppo di nuove competenze professionali e *incentivi alla formazione professionale e all'apprendimento permanente, in particolare per i giovani acquacoltori*;

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento

d) miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura e *promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione*;

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) limitazione dell'impronta ecologica dell'acquacoltura;

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) riduzione *dell'impatto* della pesca sull'ambiente marino;

Emendamento

a) *prevenzione*, riduzione *al minimo e, per quanto possibile, eliminazione delle catture indesiderate e degli impatti negativi* della pesca sull'ambiente marino, *in particolare attraverso una migliore selettività degli attrezzi da pesca*;

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
a bis) garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili;

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento
b bis) attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) **potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli** e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse;

Emendamento

a) promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse, **anche mediante la riduzione della dipendenza dai mangimi per pesci e dall'olio di pesce e la diminuzione dell'uso di prodotti chimici e di antibiotici**;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) valutazione, riduzione e, ove possibile, eliminazione degli impatti delle attività acquicole sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 6 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

6) promuovere l'attuazione della PCP tramite:

6) promuovere l'attuazione della PCP **e migliorarne la correlazione e la coerenza con la politica marittima integrata** tramite:

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) **l'apporto di** conoscenze scientifiche **e la**

a) **il sostegno alla raccolta e alla gestione**

raccolta di dati;

dei dati, in modo da permettere un miglioramento delle conoscenze scientifiche;

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

Emendamento

b) il sostegno ***al monitoraggio***, al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente ***senza aumentare gli oneri amministrativi***;

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il sostegno alla regionalizzazione della PCP, in particolare attraverso i consigli consultivi regionali.

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo***, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese ***del settore*** della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.

Emendamento

1. Agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese ***dei settori*** della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano *tuttavia* ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Emendamento

2. ***In deroga al paragrafo 1***, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

In aggiunta ai principi enunciati all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell'Unione, ***incluso il regolamento (CE) n. [che stabilisce il programma quadro per l'ambiente e l'azione contro i cambiamenti climatici (programma quadro LIFE)], e quelli nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. Il coordinamento fra il sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in particolare, promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti integrati finanziati nell'ambito del programma quadro LIFE, nonché l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma quadro LIFE.***

Emendamento

In aggiunta ai principi enunciati all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell'Unione, ***compresi quelli nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. Tale requisito di coordinamento e complementarità è incluso nei programmi operativi.***

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Al FEAMP si applicano le precondizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

Emendamento

Al FEAMP si applicano le precondizioni *specifiche* di cui all'allegato III del presente regolamento.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Esame del rispetto dei massimali di capacità

- 1. Entro ...*, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, effettuerà un esame del rispetto da parte degli Stati membri dei massimali di capacità di pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP].*
- 2. Qualora l'esame di cui al paragrafo 1 riveli che uno Stato membro non rispetta i propri massimali di capacità, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti e gli impegni per il programma operativo dello Stato membro interessato.*
- 3. La Commissione revoca la sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro adotti misure volte al rispetto dei propri massimali di capacità e queste misure vengano approvate dalla Commissione.*

*** GU, inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Motivazione

È essenziale che gli Stati membri rispettino i massimali di capacità della propria flotta determinati nel regolamento di base. A tale proposito, è opportuno sospendere i pagamenti e gli impegni a titolo del FEAMP per gli Stati che non rispettano i propri massimali di capacità.

Emendamento 179

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) operatori che hanno commesso una violazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

Emendamento

a) operatori **ai quali sia stata sospesa tre o più volte la licenza di pesca, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o** che hanno commesso una violazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, **con sanzione definitiva sancita per via amministrativa;**

Emendamento 180

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

b bis) operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) operatori giudicati colpevoli, in processi amministrativi o penali, di aver commesso una violazione grave della legislazione nazionale applicabile nei seguenti ambiti:

- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;***
- la responsabilità professionale;***
- il traffico di esseri umani o di droga;***

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) operatori giudicati colpevoli, in processi amministrativi o penali, di aver commesso, in uno o più Stati membri, una violazione grave della legislazione dell'Unione, concernente in particolare:

- l'orario di lavoro e i periodi di riposo dei pescatori;***
- la legislazione in materia di salute e di sicurezza;***
- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;***
- la qualificazione iniziale e la formazione continua dei pescatori;***

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) operatori colpevoli di altre **inadempienze** delle norme della PCP che mettono *gravemente* a rischio la sostenibilità degli stock interessati.

Emendamento

c) operatori colpevoli di altre **violazioni gravi** delle norme della PCP che mettono *seriamente* a rischio la sostenibilità degli stock interessati;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) operatori che non hanno rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla PCP¹.

¹ *GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.*

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione

Emendamento

4. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione

firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e **non abbiano commesso irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto descritto** al paragrafo 2. Gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all'approvazione dell'intervento.

firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e al paragrafo 2. Gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all'approvazione dell'intervento **sulla base delle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri dati disponibili in materia.**

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione

a) interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;

Emendamento

a) interventi che aumentano la capacità di pesca **o la capacità di cattura** della nave;

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) interventi che mettono a rischio la sostenibilità delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini;

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) le misure distruttrici di occupazione;

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

b) la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l'importazione di pescherecci;

Emendamento

b) la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l'importazione di pescherecci, ***eccetto alle condizioni di cui all'articolo 32 ter;***

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) investimenti a bordo per le navi appartenenti a un segmento della flotta rispetto al quale la relazione di capacità, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP] ha dimostrato l'inesistenza di un equilibrio sostenibile tra le possibilità di pesca e la capacità della flotta;

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'arresto temporaneo delle attività di pesca;

Emendamento

soppresso

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione

d) la pesca *sperimentale*;

Emendamento

d) la pesca *esplorativa*;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione

e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;

Emendamento

soppresso

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Le risorse disponibili* da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, *espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000 000 EUR*, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.

Emendamento

1. *L'importo indicativo disponibile* da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, *espresso a prezzi costanti del 2011, ammonta a X EUR*, conformemente alla ripartizione annuale *indicativa* di cui all'allegato II.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *4 535 000 000 EUR* delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e

Emendamento

2. *X EUR* delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca *e* dell'acquacoltura *nonché*

delle zone di pesca a norma dei *capi I, II e III* del titolo V.

della trasformazione e della commercializzazione dei rispettivi prodotti, e delle zone di pesca a norma *dei capi da I a IV* del titolo V.

Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **477 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Emendamento

3. **Almeno X EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **358 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Emendamento

4. **Almeno X EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta **e alla gestione** dei dati di cui all'articolo 79.

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano

Emendamento

5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non

annualmente:

superano:

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 – trattino 1

Testo della Commissione

– **4 300 000 EUR** per le Azzorre e Madera;

Emendamento

– **X EUR l'anno** per le Azzorre e Madera;

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 – trattino 2

Testo della Commissione

– **5 800 000 EUR** per le Isole Canarie;

Emendamento

– **X EUR l'anno** per le Isole Canarie;

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 – trattino 3

Testo della Commissione

– **4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione.**

Emendamento

– **X EUR l'anno per le regioni ultraperiferiche francesi.**

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **45 000 000 EUR** delle risorse di cui al

Emendamento

6. **X EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1

paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all'**articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso**.

sono attribuiti **ai piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 69** e agli aiuti al magazzinaggio di cui all'**articolo 70**.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Un importo di **1 047 000 000 EUR** del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Emendamento

Un importo di **X EUR** del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Le risorse di bilancio destinate alla politica marittima integrata non superano il 6% del bilancio totale del FEAMP.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

[Importi di riferimento annuali e stanziamenti annuali]

1. L'importo finanziario di riferimento indicativo e generale – ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria – per l'attuazione del Programma nel periodo 2014-2020 ammonta a X EUR ai prezzi costanti del 2011.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) il livello occupazionale **nel settore** della pesca e dell'acquacoltura,

Emendamento

i) il livello occupazionale **nei settori** della pesca, dell'acquacoltura e **dell'industria di trasformazione**,

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) il livello di produzione **nel settore** della pesca e dell'acquacoltura e

Emendamento

ii) il livello di produzione **nei settori** della pesca e dell'acquacoltura e **nell'industria di trasformazione, nonché**

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) la portata dei compiti di raccolta dei

Emendamento

iii) la portata dei compiti di raccolta e

dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa e

gestione dei dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa e

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione

iv) le risorse **disponibili** in materia di raccolta dei dati rispetto all'entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione **del numero di osservatori in mare e della quantità di** risorse umane e mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;

Emendamento

iv) le risorse in materia di raccolta **e gestione** dei dati **che sono disponibili** rispetto all'entità dei compiti di raccolta **e gestione** dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione **delle** risorse umane e **dei** mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) con riguardo a tutte le misure, **le dotazioni storiche** ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo **storico** ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento

c) con riguardo a tutte le misure, **la precedente assegnazione di fondi** ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 **del Consiglio per il periodo 2007-2013** e il **precedente** consumo ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l'attuazione delle priorità dell'Unione da cofinanziare tramite il FEAMP.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l'attuazione delle priorità dell'Unione **di cui all'articolo 6 del presente regolamento**, da cofinanziare tramite il FEAMP.

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per la sezione del programma operativo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera n), **la** Commissione **adotta mediante un atto di esecuzione le** priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013.

Emendamento

3. Per la sezione del programma operativo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera n), **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo alle** priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013.

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro inserisce un piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. .../... [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Motivazione

Poiché la preparazione dei piani di produzione e di commercializzazione è compresa tra le priorità dell'Unione (cfr. emendamento precedente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d)), è fondamentale che il programma operativo degli Stati membri includa tali piani.

Emendamento 213

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera c

Testo della Commissione

c) si prevedono adeguati provvedimenti per semplificare e facilitare l'attuazione del programma;

Emendamento

c) si prevedono adeguati provvedimenti per semplificare e facilitare l'attuazione del programma, ***in particolare mediante l'agevolazione dell'accesso al sostegno finanziario disponibile da parte degli operatori della pesca costiera artigianale e delle loro organizzazioni;***

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) se del caso, la coerenza tra le misure previste nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e i quadri di azioni elencate per priorità nell'ambito di Natura 2000 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, nonché il conseguimento del buono stato ecologico quale definito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un'analisi SWOT della situazione e l'identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione. Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi nonché alla promozione dell'innovazione sono determinate *trasversalmente* alle priorità dell'Unione, in modo da individuare risposte adeguate *in questi due campi* a livello di ciascuna priorità; *una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza e debolezze;*

Emendamento

b) un'analisi SWOT della situazione e l'identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica *e ambientale* coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione *stabilite all'articolo 6*. Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi nonché alla promozione dell'innovazione sono determinate *in relazione* alle priorità dell'Unione, in modo da individuare *le* risposte *più* adeguate a livello di ciascuna *delle* priorità *connesse a tali ambiti;*

Detta analisi verte anche sugli effetti dell'attuazione della PCP in ogni regione o zona costiera.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) un'analisi delle ripercussioni dell'attuazione della PCP sui posti di lavoro lungo l'intera catena del valore, unitamente alla formulazione di proposte innovative in materia di occupazione nelle aree colpite;

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *un approccio pertinente e comprovato, integrato al programma, con riguardo all'innovazione, all'ambiente, comprese* le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché *alla* mitigazione dei cambiamenti climatici e *all'*adattamento ad essi;

Emendamento

c) *un'analisi dalla quale risulti che il programma tiene in considerazione gli effetti della pesca e dell'acquacoltura sull'ambiente e, se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, come pure il conseguimento di un buono stato ecologico, la creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici, nonché la* mitigazione dei cambiamenti climatici e *l'*adattamento ad essi;

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) una valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili, a norma del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP], e una descrizione delle misure adottate per conformarsi ai massimali di capacità di pesca di cui all'allegato II di detto regolamento;

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) una chiara indicazione *degli interventi* a norma del titolo V, capo III, che possono essere *intrapresi* collettivamente e possono dunque beneficiare di un'intensità più elevata di aiuti a norma dell'articolo 95, paragrafo 3;

Emendamento

h) una chiara indicazione *delle misure* a norma del titolo V, capo III, che possono essere *intraprese* collettivamente e possono dunque beneficiare di un'intensità più elevata di aiuti a norma dell'articolo 95, paragrafo 3;

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) una valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili, a norma del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP], e una descrizione delle misure adottate per conformarsi ai massimali di capacità di pesca di cui all'allegato II di detto regolamento;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) una descrizione dettagliata delle misure relative alla preparazione e all'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 69;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) ***un'analisi dei*** bisogni in materia di ***monitoraggio e*** valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. ***Gli Stati membri apportano una sufficiente dotazione di risorse e intraprendono attività di potenziamento delle capacità*** per soddisfare i bisogni individuati;

Emendamento

i) ***i*** bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] ***e le misure da adottare*** per soddisfare i bisogni individuati;

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera j – punto ii

Testo della Commissione

ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per ***gli obiettivi nell'ambito delle*** priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e ***dell'***assistenza tecnica. Ove del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all'articolo 94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all'articolo 72, all'articolo 73, all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 79.

Emendamento

ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per ***le*** priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e ***l'***assistenza tecnica. Ove del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all'articolo 94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all'articolo 72, all'articolo 73, all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all'articolo 78, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 79.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate tramite **altri Fondi del QSC o tramite il programma quadro LIFE**;

Emendamento

k) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate tramite **altre politiche e altri strumenti finanziari dell'Unione**;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera l – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) una chiara descrizione dei ruoli dei gruppi di azione locale per la pesca (FLAG) e dell'autorità di gestione o dell'organismo designato per stabilire i compiti di esecuzione relativi alla strategia;

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera l – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione **generale** del comitato di monitoraggio;

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione

m) la designazione dei partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni] e i risultati delle consultazioni con i partner stessi;

Emendamento

m) la **procedura di** designazione dei partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni] e i risultati delle consultazioni con i partner stessi; **nel corso del programma possono essere operate modifiche a livello dei partner, con l'accordo del comitato di monitoraggio;**

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera n – punto i

Testo della Commissione

i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione, le attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;

Emendamento

i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione, le **principali** attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – alinea

Testo della Commissione

o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37,

Emendamento

o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per la gestione **ecosistemica** di una pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37,

paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]:

paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca], *e ai fini dell'analisi della situazione socioeconomica dell'industria di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:*

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto i

Testo della Commissione

i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati da svolgere ai fini di:

Emendamento

i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati da svolgere *in consultazione con le parti interessate* ai fini di:

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto i – trattino 1

Testo della Commissione

– una valutazione del settore della pesca (variabili biologiche, economiche e trasversali nonché indagini di ricerca in mare),

Emendamento

– una valutazione del settore della pesca (variabili biologiche, economiche, *sociali* e trasversali *lungo l'intera catena del valore*, nonché indagini di ricerca in mare),

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

– una valutazione della situazione economica dell'acquacoltura e delle industrie di trasformazione,

Emendamento

– una valutazione della situazione economica *e sociale* dell'acquacoltura e delle industrie di trasformazione,

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto i – trattino 3

Testo della Commissione

– una valutazione dell’impatto *del settore* della pesca sull’ecosistema;

Emendamento

– una valutazione dell’impatto *dei settori* della pesca *e dell’acquacoltura* sull’ecosistema *che consenta di effettuare paragoni fra i tipi di attività di pesca e di acquacoltura e i segmenti di flotta conformemente ai requisiti del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP]*;

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto iii

Testo della Commissione

iii) una *dimostrazione* della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

Emendamento

iii) una *giustificazione* della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione adotta, *mediante* atti di esecuzione, *le* norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura *consultiva* di cui all’articolo 128, *paragrafo 2*.

Emendamento

4. La Commissione adotta atti di esecuzione *riguardo alle* norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura *d’esame* di cui all’articolo 128, *paragrafo 3*.

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **approva il** programma operativo **mediante un atto** di esecuzione.

Emendamento

2. La Commissione **adotta atti** di esecuzione **riguardo all'approvazione del** programma operativo **dopo aver accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1. Una volta approvati, i programmi operativi sono resi pubblici.**

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine, **la** Commissione **adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che indichi nei** dettagli **i** cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e **i** corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità.

Emendamento

A tal fine, **alla** Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo ai** dettagli **dei** cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e **ai** corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità.

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri presentano alla Commissione **la modifica** del programma operativo entro il 31

Emendamento

Gli Stati membri possono modificare il loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri presentano alla

ottobre dell'anno precedente l'anno di attuazione interessato.

Commissione **le eventuali modifiche** del programma operativo entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno di attuazione interessato.

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale. I piani di lavoro annuali contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l'analisi dei dati nonché per valutare l'accuratezza e precisione di questi ultimi.

Emendamento

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale **o notificano alla Commissione la prosecuzione del piano in vigore l'anno precedente**. I piani di lavoro annuali **sono redatti nel quadro di un programma nazionale pluriennale stabilito conformemente al programma dell'Unione e** contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l'analisi dei dati nonché per valutare l'accuratezza e precisione di questi ultimi.

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;

Emendamento

b) l'introduzione o la revoca di misure o di interventi **pertinenti, nonché le informazioni e gli indicatori connessi a tali misure o interventi;**

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Detti** atti sono adottati *conformemente alla* procedura *consultiva* di cui all'articolo 128, *paragrafo 2*.

Emendamento

2. **Gli** atti **di esecuzione di cui al paragrafo 1** sono adottati *secondo la* procedura *d'esame* di cui all'articolo 128, *paragrafo 3*.

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Programma *di lavoro annuale*

Emendamento

Programma *operativo pluriennale e programmi di lavoro annuali*

Emendamento 243

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini *dell'*applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell'articolo 92, la Commissione adotta, *mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro annuale* conformemente agli obiettivi fissati in tali *capitoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 128, paragrafo 3.*

Emendamento

1. Ai fini *della determinazione dei dettagli riguardanti l'*applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell'articolo 92, la Commissione adotta *atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo alla definizione di un programma operativo pluriennale, che prevederà tra l'altro programmi di lavoro annuali,* conformemente agli obiettivi fissati in tali *capi.*

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma **di lavoro annuale fissa** gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale. **Esso contiene** inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un'indicazione dell'importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell'attuazione nonché informazioni su quest'ultima. **Per ciascuno stanziamento vengono indicate** le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Emendamento

2. Il programma **operativo pluriennale e i programmi di lavoro annuali fissano** gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale. **Essi contengono** inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un'indicazione dell'importo concesso a ciascuna attività e un calendario indicativo dell'attuazione nonché informazioni su quest'ultima. **Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano** le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. **Essi prevedono altresì l'obbligo di presentare relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio.**

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui **all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 36, all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 40, paragrafo 2,** del presente regolamento non trasferisce la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione almeno **nei** 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto al beneficiario.

Emendamento

1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui **agli articoli 32, 36, 39 o 40** del presente regolamento non trasferisce la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione **per** almeno 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto al beneficiario, **salvo nel caso in cui l'aiuto in questione sia rimborsato pro rata temporis dal beneficiario prima del trasferimento. La prima frase del presente paragrafo non pregiudica l'articolo 135 del [regolamento finanziario].**

Emendamento 246

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati *rispetto a quelli attualmente disponibili*.

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca **e nell'industria di trasformazione**, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre **tecniche, attrezzature o prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, ad esempio tramite la progettazione di imbarcazioni innovative, come pure** processi e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati, **purché tali progetti contribuiscano agli obiettivi formulati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP]**.

Emendamento 247

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto *dallo Stato membro*, che ne convalidi i risultati.

Emendamento

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti **da o** in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto *dallo Stato membro o dall'Unione*, che ne convalidi i risultati.

Emendamento 248

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere

Emendamento

3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere

oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

oggetto di **relazioni accessibili al pubblico nonché di** un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Emendamento 249

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La procedura di richiesta di sostegno all'innovazione è resa più accessibile per incoraggiare un maggior numero di progetti.

Emendamento 250

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere:

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori **e promuovere una pesca più sostenibile**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 251

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) prestazioni di consulenza professionale sullo sviluppo di attività di pesca più sostenibili, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto di tali attività sugli ecosistemi marini, terrestri e di

acqua dolce;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) la fornitura di servizi di consulenza di natura tecnica, giuridica o economica correlati a progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell'ambito di questo capo;

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

b) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato, *ivi comprese le consulenze riguardanti la promozione, il marketing e le pubbliche relazioni.*

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli studi di fattibilità *e* la consulenza di cui rispettivamente al paragrafo 1, *lettere a) e b)*, saranno forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti, provvisti delle competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di

2. Gli studi di fattibilità, la consulenza *e i servizi* di cui rispettivamente al paragrafo 1, *lettere a), a bis), a ter) e b)*, saranno forniti da organismi scientifici, *accademici, professionali* o tecnici riconosciuti, provvisti delle competenze richieste quali riconosciute dal diritto

ciascuno Stato membro.

nazionale di ciascuno Stato membro.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli operatori *o* alle organizzazioni di pescatori, riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di fattibilità di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli operatori, alle organizzazioni di pescatori *o agli organismi di diritto pubblico* riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di fattibilità *o che hanno richiesto la consulenza o i servizi* di cui al paragrafo 1, *lettere a), a bis), a ter) e b).*

Emendamento 256

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano selezionati mediante procedura accelerata.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano selezionati mediante procedura accelerata, *in particolare per le attività di pesca costiera artigianale e pesca nelle acque interne.*

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e

Emendamento

1. Per favorire il *miglioramento della raccolta, della promozione e del* trasferimento di conoscenze tra esperti

pescatori, il FEAMP può sostenere:

scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la creazione di **una rete costituita da** uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori;

Emendamento

a) la creazione di **reti, accordi di partenariato, contratti o associazioni tra** uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, **cui possano partecipare gli enti pubblici degli Stati membri che lo desiderano;**

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le attività svolte **da una rete secondo quanto riferito al** punto a).

Emendamento

b) le attività svolte **nel quadro delle reti, degli accordi di partenariato, dei contratti o delle associazioni creati ai sensi del** punto a).

Emendamento 260

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche.

Emendamento

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta **e gestione** dei dati, **progetti comuni di ricerca**, studi, **progetti pilota, seminari**, diffusione delle conoscenze e

delle buone pratiche.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali *connesse* in particolare *alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell'innovazione e dell'imprenditoria;*

Emendamento

a) *le azioni e gli interventi volti promuovere la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecniche, economiche o giuridiche e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, in particolare quelle connesse a quanto segue:*

- *la gestione sostenibile degli ecosistemi marini e delle acque interne;*
- *le attività nel settore marittimo;*
- *l'innovazione;*
- *l'imprenditoria, in particolare l'accesso dei giovani alle professioni della pesca;*
- *l'igiene, la salute e la sicurezza;*
- *la formazione dei pescatori finalizzata all'applicazione delle disposizioni della PCP;*
- *la prevenzione dei rischi occupazionali;*

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini

Emendamento

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni *formative e quelle* che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne *nonché la*

e donne;

promozione e il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle donne nelle comunità di pescatori;

Emendamento 263

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale *o* locale che coinvolga *i pescatori* e altre parti interessate.

Emendamento

c) la promozione del dialogo sociale a livello **unionale**, nazionale, regionale *e* locale che coinvolga **gli operatori, le parti sociali** e altre parti interessate, **con particolare riferimento ai gruppi sottorappresentati, come quelli presenti, ad esempio, nel settore della pesca costiera artigianale e della pesca a piedi.**

Emendamento 264

Proposta di regolamento Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione

Favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro

Emendamento

Favorire **l'imprenditoria**, la diversificazione e la creazione di posti di lavoro

Emendamento 265

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Al fine di favorire l'imprenditoria e la creazione di posti di lavoro, il FEAMP può sostenere il trasferimento di proprietà di un'impresa esistente nel settore della

pesca, a condizione che i beneficiari siano di età inferiore ai 35 anni e siano rispettati i criteri di cui all'articolo 32 bis.

Emendamento 266

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Per favorire la diversificazione *e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore della pesca*, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Per favorire la diversificazione, il FEAMP può *altresì* sostenere *attività complementari correlate all'attività principale della pesca, mediante:*

Emendamento 267

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca;*

Emendamento

a) *gli investimenti a bordo destinati ad attività complementari alla pesca, quali ad esempio servizi ambientali e le attività turistiche o educative;*

Emendamento 268

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

Emendamento

b) il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca *commerciale*.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al *paragrafo 1, lettera a)*, è concesso ai pescatori:

Emendamento

2. Il sostegno di cui al *paragrafo -1 e al paragrafo 1, lettera a bis)*, è concesso ai pescatori:

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro *nuove* attività;

Emendamento

a) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro attività;

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono

Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono

un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. ***La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.***

un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni ***civili*** precedenti alla data di presentazione della domanda.

Emendamento 273

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è accordato ai pescatori solo a condizione che le attività complementari alla pesca riguardino attività centrali della pesca, come il turismo legato alla pesca sportiva, la ristorazione, i servizi ambientali concernenti la pesca o le attività pedagogiche relative alla pesca.

Emendamento 274

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell'ultima quota di pagamento del sostegno.

soppresso

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del **paragrafo 1, lettera a)**, non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l'importo massimo di **50 000 EUR** per ciascun intervento.

Emendamento

6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del **paragrafo -1 e del paragrafo 1, lettera a bis)**, non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l'importo massimo di **100 000 EUR** per ciascun intervento.

Emendamento 276

Proposta di regolamento Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Sostegno alla creazione di imprese per giovani pescatori

1. Il FEAMP può fornire un sostegno a titolo individuale ai giovani pescatori che soddisfano le seguenti condizioni:

– hanno un'età inferiore a 35 anni;

– possono dimostrare di aver lavorato per almeno cinque anni come pescatori o di possedere una formazione professionale equivalente;

– hanno acquisito per la prima volta la proprietà di un'imbarcazione per la pesca costiera artigianale che abbia tra 5 e 20 anni e che sia stata adibita ad attività di pesca durante i cinque anni precedenti.

2. L'imbarcazione per la pesca di cui al paragrafo 1 appartiene a un segmento della flotta per il quale la relazione sulle capacità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP] abbia dimostrato un equilibrio fra le possibilità di pesca e la capacità della flotta.

3. L'importo del sostegno di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a 100 000 EUR.

Emendamento 277

**Proposta di regolamento
Articolo 32 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 ter

Investimenti per il rinnovo della flotta

1. Il FEAMP può sostenere investimenti finalizzati al rinnovo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera artigianale che abbiano più di 35 anni, alle seguenti condizioni:

i) l'imbarcazione appartiene a un segmento della flotta per il quale la relazione sulle capacità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP] abbia dimostrato che vi è un equilibrio fra le possibilità di pesca e la capacità della flotta e che l'investimento ridurrebbe la capacità, lo sforzo di pesca e il consumo energetico dell'imbarcazione almeno del 40%;

ii) l'investimento migliora sostanzialmente la selettività degli attrezzi da pesca dell'imbarcazione;

iii) l'investimento rispetta i requisiti di sicurezza a bordo;

iv) l'imbarcazione è stata adibita ad attività di pesca durante i cinque anni precedenti.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e, ad eccezione dei pescherecci tradizionali, unicamente a fronte della demolizione di un peschereccio che abbia più di 35 anni.

3. L'importo del sostegno di cui al paragrafo 1 non può superare il 15% dell'investimento totale, ovvero 80 000 EUR.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo a norme dettagliate concernenti l'applicazione dei criteri enunciati nel presente articolo.

Emendamento 278

Proposta di regolamento Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione

Salute e sicurezza a bordo

Emendamento

Salute, **igiene** e sicurezza a bordo

Emendamento 279

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di **salute, igiene, sicurezza**, lavoro e vita a bordo dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione **e non incrementino la capacità di pesca del peschereccio.**

Emendamento 280

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di migliorare l'assistenza ai pescatori in caso di incidente, il FEAMP può incoraggiare i progetti collettivi destinati a far sì che l'intero equipaggio riceva una formazione di natura medica.

Emendamento 281

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP contribuisce al finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca unicamente nei seguenti casi:

a) nell'ambito di un piano pluriennale quale definito nel regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP];

b) nel caso in cui la Commissione abbia adottato misure di emergenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP];

c) durante i periodi di fermo biologico in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, qualora tali misure risultino necessarie per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, contribuendo così a un'evoluzione favorevole degli stock e al proseguimento dell'attività di pesca al di fuori del periodo di fermo.

Il sostegno è concesso mediante l'assegnazione di una compensazione finanziaria per il periodo di inattività.

2. La durata della misura di cui al paragrafo 1 è determinata sulla base delle

migliori ricerche scientifiche disponibili sullo stato degli stock.

3. Le sospensioni stagionali ricorrenti delle attività di pesca che non rientrano in quelle descritte al paragrafo 1, lettera c), non sono prese in considerazione ai fini della concessione di indennità o del pagamento ai sensi del presente articolo.

4. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 per i pescatori e i proprietari di pescherecci interessati per una durata massima di sei mesi per peschereccio durante tutto il periodo di programmazione. Il sostegno è concesso:

a) ai proprietari di pescherecci inclusi nel registro della flotta peschereccia dell'UE che abbiano svolto attività di pesca per almeno 120 giorni precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno; nonché,

b) ai membri dell'equipaggio che abbiano lavorato a bordo di un peschereccio interessato da un arresto temporaneo delle attività alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

4. Durante i periodi in cui è corrisposto il sostegno di cui al paragrafo 1, il peschereccio e i membri dell'equipaggio interessati non svolgono alcuna attività di pesca. Gli Stati membri si accertano della sospensione delle attività.

Emendamento 282

Proposta di regolamento Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 ter

*Fondi di mutualizzazione a fini
assicurativi*

1. Il FEAMP può contribuire a fondi di mutualizzazione, riconosciuti da uno Stato membro in base al proprio diritto nazionale, che consentono ai pescatori affiliati di assicurarsi in caso di perdite causate da:

a) calamità naturali; o

b) incidenti ambientali o sanitari.

2. Le calamità naturali o gli incidenti ambientali o sanitari sono riconosciuti in quanto tali dallo Stato membro interessato oppure, qualora richiesto, dalle norme interne del fondo di mutualizzazione. Se del caso, gli Stati membri possono stabilire in anticipo i criteri sulla base dei quali tale riconoscimento ufficiale è considerato effettivo.

Emendamento 283

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Articolo 34

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca trasferibili della PCP

1. Al fine di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell'articolo 27 del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere:

a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca trasferibili;

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

Emendamento

soppresso

d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca trasferibili messe in comune conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento sulla politica comune della pesca.

Motivazione

L'autore è contrario all'introduzione di concessioni di pesca trasferibili. Tale dispositivo condurrebbe alla monetizzazione dei diritti di pesca e metterebbe in pericolo la pesca artigianale e costiera.

Emendamento 284

Proposta di regolamento Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione

Sostegno all'attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP

Emendamento

Sostegno **all'ideazione e** all'attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP

Emendamento 285

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Per garantire l'efficace applicazione delle misure di conservazione **di cui agli articoli 17 e 21** del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP

Emendamento

1. Per garantire l'efficace **ideazione e** applicazione **delle priorità della PCP in materia di regionalizzazione e** delle misure di conservazione **adottate a norma** del [regolamento sulla politica comune della

può sostenere:

pesca], **compresi i piani pluriennali**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 286

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'ideazione *e* lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l'attuazione di misure di conservazione ai sensi **degli articoli 17 e 21** del [regolamento sulla politica comune della pesca];

Emendamento

a) l'ideazione, lo sviluppo *e il **monitoraggio*** dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l'**elaborazione e l'attuazione di piani pluriennali e di** misure di conservazione ai sensi del [regolamento sulla politica comune della pesca];

Emendamento 287

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici a norma del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP];

Emendamento 288

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) l'applicazione di periodi di fermo biologico;

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione ai sensi **degli articoli 17 e 21** del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

Emendamento

b) la partecipazione delle parti interessate **e la cooperazione tra gli Stati membri** all'ideazione e all'attuazione di **piani pluriennali e di** misure di conservazione ai sensi del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso **unicamente** agli enti pubblici.

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 **può essere** concesso agli enti pubblici, **ai consigli consultivi, agli organismi scientifici, alle organizzazioni di pescatori o alle organizzazioni di produttori riconosciute, purché tali entità siano impegnate nell'attuazione di piani pluriennali e di misure di conservazione nell'ambito della PCP.**

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche

Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento **sostenibile** delle risorse

marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere **ricerche e** investimenti destinati ad attrezzature, **strumentazioni o sistemi**:

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) che sostituiscono gli attrezzi da pesca, purché i nuovi attrezzi presentino dimensioni più appropriate, una migliore selettività delle specie e un impatto limitato sull'ambiente marino e sugli ecosistemi marini vulnerabili e non aumentino la capacità di cattura dei pescherecci;

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;

b) che riducono le catture indesiderate **o non autorizzate** di stock commerciali o altre catture accessorie, **con particolare riferimento allo sviluppo e all'introduzione di dispositivi specifici per la riduzione di questo tipo di catture;**

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino.

Emendamento

c) che limitano *e, ove possibile, eliminano* gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino, *in particolare nelle aree identificate come biogeograficamente sensibili;*

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹ o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici², a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano prese tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

¹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

² GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) che riducono l'impatto negativo delle attività di pesca sul benessere degli animali.

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) che contribuiscono alla valutazione degli stock ittici.

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nelle regioni ultraperiferiche, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci (DCP), soltanto se questi contribuiscono a una pesca sostenibile e selettiva.

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1

3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1

presentano una migliore *selettività* con riguardo alla taglia *o* un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature *autorizzate* a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

presentano una *selettività notevolmente* migliore con riguardo alla taglia *e* un impatto minore *sull'ecosistema e* sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature, *strumentazioni o sistemi autorizzati* a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

Emendamento 300

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Emendamento

b) pescatori che possiedono le attrezzature, *le strumentazioni o i sistemi* da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Emendamento 301

Proposta di regolamento Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 bis

Sostegno destinato a mitigare l'impatto economico di eventi eccezionali

Al fine di mitigare l'impatto economico di un evento eccezionale che impedisce il normale svolgimento dell'attività di pesca, il FEAMP può concedere ai proprietari di pescherecci e ai pescatori un sostegno per la sospensione temporanea delle attività di pesca. Non è considerata evento eccezionale l'attuazione di misure di

conservazione degli stock ittici.

Motivazione

Unitamente alle misure di conservazione degli stock ittici, il regolamento del FEAMP deve includere uno strumento per affrontare eventi eccezionali, quali catastrofi naturali o massiccio inquinamento dell'ambiente marino, in modo da mitigare temporaneamente la situazione per i proprietari di pescherecci e i pescatori colpiti.

Emendamento 302

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.

Emendamento

1. Al fine di contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare, **migliorare** o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente, **compreso il miglioramento delle tecniche di pesca e della selettività degli interventi di pesca**, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive, **sulla base di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca.**

Emendamento 303

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo **devono** essere svolti in

Emendamento

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo, **che possono** essere

collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto *dal diritto nazionale dello* Stato membro che ne convalidi i risultati.

attuati da organizzazioni di pescatori riconosciute da uno Stato membro, sono svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto *dallo* Stato membro che ne convalidi i risultati.

Emendamento 304

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere **oggetto di un'adeguata pubblicità** da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Emendamento

3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere **resi pubblici** da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Emendamento 305

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5% delle navi della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda.

Emendamento

4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5% delle navi della flotta nazionale o il 5% della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. ***Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione dello CSTEP, la Commissione può approvare progetti che superino il limite fissato nel presente paragrafo.***

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli interventi che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro.

Emendamento

5. Gli interventi che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro **o entro il contingente di catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.**

Emendamento 307

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:

a) la raccolta di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;

b) la costruzione *o* l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine;

c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

d) la gestione, il ripristino e la sorveglianza

Emendamento

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi **che hanno un effetto diretto sulle attività del settore della pesca:**

a) la raccolta, **da parte dei pescatori**, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;

b) la costruzione, l'installazione *o* **l'ammodernamento** di elementi fissi o mobili, **che possono essere facilmente smantellati e sono** destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, **nonché gli studi scientifici e le valutazioni scientifiche di tali elementi;**

c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse **biologiche marine;**

d) **l'identificazione, la selezione,** la

dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili.

gestione, il ripristino e la sorveglianza:

i) dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE oppure conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, ove gli interventi sono relativi alle attività di pesca;

ii) delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale correlate alle attività di pesca di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;

e) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici in correlazione con l'azione dell'Unione in materia di politica ambientale marina e coerentemente con un approccio ecosistemico alla gestione della pesca, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, compresa la preparazione e la valutazione scientifica di dette azioni;

e bis) una consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori in relazione alla protezione e al ripristino della biodiversità marina.

Emendamento 308

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori *o* organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62.

Emendamento

2. Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico *tecnici o scientifici* e prevedono la partecipazione di pescatori, *consigli consultivi*, organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62.

Emendamento 309

Proposta di regolamento Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Emendamento

Efficienza energetica e riduzione della capacità

Emendamento 310

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di *mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici*, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Al fine di *migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci*, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

Emendamento

a) investimenti ***destinati ad attrezzature o*** a bordo, volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci, ***compresi il ritiro, la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari, a condizione che la potenza del nuovo motore sia inferiore di almeno il 40% rispetto a quella del motore sostituito;***

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) audit e regimi di efficienza energetica.

Emendamento

b) audit, ***consulenza*** e regimi di efficienza energetica, ***purché non portino a un aumento dello sforzo di pesca.***

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) protezione e ripristino delle praterie di erba marina e delle zone umide costiere che fungono da pozzi di assorbimento del carbonio di importanza cruciale nel mitigare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici;

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) sostituzione degli attrezzi da pesca a elevato consumo di energia con altri a minor consumo, purché tali modifiche non comportino un aumento della capacità di pesca dell'unità di pesca e che gli attrezzi da pesca sostituiti siano confiscati e distrutti;

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) valutazioni e controlli indipendenti dell'impronta energetica dei prodotti ittici sul mercato al fine di consentire ai consumatori di distinguere i prodotti ittici provenienti da metodi di pesca che richiedono meno energia;

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno *non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno* è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e *non più di* una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e *soltanto* una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

Emendamento 317

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione *ha* il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 **per definire** gli investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

3. *Alla* Commissione è *conferito* il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 **riguardo agli** investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a), **e alle norme dettagliate concernenti l'applicazione dei criteri enunciati nel presente articolo.**

Emendamento 318

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità **del pesce catturato** il FEAMP può sostenere **investimenti a bordo destinati a tale scopo.**

Emendamento

1. Al fine di migliorare **il valore aggiunto e** la qualità **delle catture commerciali**, il FEAMP può sostenere:

a) investimenti che aggiungono valore ai prodotti della pesca, in particolare quelli che consentono ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;

b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità e la conservazione dei prodotti della pesca;

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate**, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento

2. Il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a **migliorare la gestione, il magazzinaggio e lo sbarco delle catture indesiderate**, **al fine di** fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e **di** valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è vincolato all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, **lettera b)**, è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni **civili** precedenti la data di presentazione della

domanda.

Emendamento 322

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.*

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco.

Emendamento 323

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti di pesca e nei siti di sbarco che consentano di fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e che valorizzino la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].*

Emendamento

2. *Gli investimenti possono riguardare:*

a) il miglioramento della qualità, della freschezza e della tracciabilità dei prodotti

- sbarcati;*
- b) il miglioramento delle condizioni di sbarco, di trasformazione, di magazzinaggio e di vendita all'asta;*
- c) l'uso delle catture indesiderate di stock commerciali e la valorizzazione della parte sottoutilizzata delle catture, in linea con l'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../... [sulla PCP] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. .../... [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];*
- d) l'efficienza energetica;*
- e) la protezione ambientale, in particolare la raccolta, il magazzinaggio e il trattamento degli scarti e dei rifiuti marini;*
- f) il miglioramento dell'igiene, della salute e della sicurezza;*
- g) il miglioramento delle condizioni di lavoro;*
- h) l'approvvigionamento di ghiaccio, acqua ed elettricità;*
- i) le apparecchiature per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;*
- j) la costruzione, l'ammodernamento e l'estensione dei moli, onde migliorare la sicurezza in fase di sbarco o di carico;*
- k) la gestione informatizzata delle attività di pesca;*
- l) il collegamento in rete dei porti, dei luoghi di sbarco e delle sale per la vendita all'asta.*

Emendamento 324

**Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 41 bis

Protezione del patrimonio marittimo

1. Al fine di appoggiare e promuovere i mestieri marittimi tradizionali legati alla pesca e di conservare o mantenere operativi i pescherecci che rientrano nella protezione del patrimonio marittimo di uno Stato membro, il FEAMP può sostenere:

a) formazione e investimenti per il sostegno dei cantieri navali tradizionali e dei mestieri marittimi tradizionali;

b) investimenti a bordo volti a ripristinare i pescherecci in legno tradizionali senza aumentarne la capacità di pesca;

c) investimenti per la custodia e il mantenimento dei pescherecci tradizionali che sono compresi nella protezione del patrimonio marittimo e che sono stati disarmati.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di cantieri navali e di pescherecci e soltanto una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

3. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci che ricevono un sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b) continuino a operare.

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica,

Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica,

migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza *e* le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

migliorare la qualità del pesce sbarcato o la **salute, la** sicurezza, le condizioni di lavoro, il **capitale umano e la formazione**, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) promozione del capitale umano e del dialogo sociale alle condizioni previste nell'articolo 31;

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) investimenti destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 36 e alle condizioni previste in **tale articolo**;

b) investimenti destinati a singole attrezzature **e progetti** di cui all'articolo 36 e **all'articolo 37 e** alle condizioni previste in **tali articoli**;

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) investimenti nei porti e nei siti di sbarco **esistenti** di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.

d) investimenti nei porti **di pesca, nei ripari** e nei siti di sbarco di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo;

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) investimenti che migliorino il valore o la qualità del pesce catturato, a norma dell'articolo 40 e alle condizioni previste in tale articolo.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il FEAMP può sostenere investimenti relativi all'imprenditoria di cui all'articolo 32 e alle stesse condizioni previste in tale articolo.

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell'innovazione a norma dell'articolo 28, i servizi di consulenza a norma dell'articolo 29 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell'articolo 30.

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

Emendamento

a) i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36, **37**, 39 e **40** devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui *opera il peschereccio dedito alla* pesca nelle acque interne.

Emendamento

b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui *avviene la* pesca nelle acque interne.

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la *destinazione* ad altre attività *delle navi operanti nelle acque interne* alle condizioni previste all'articolo 32 del presente regolamento.

Emendamento

3. Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la *diversificazione delle attività di pesca nelle acque interne complementari* ad altre attività alle condizioni previste all'articolo 32 del presente regolamento.

Emendamento 335

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere ***la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l'articolo 38, paragrafo 1, lettera d).***

Emendamento

5. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:

a) fermo restando l'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie;

b) la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, comprese la loro sorveglianza e la loro valutazione dal punto di vista scientifico.

Emendamento 336

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del

Emendamento

6. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le navi che

presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

Emendamento 337

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole.

Emendamento

1. Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole *sostenibili, incluse quelle gestite da imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore di cui al paragrafo 1 bis e alle organizzazioni di produttori e imprenditori acquicoli. Il sostegno non è concesso agli operatori colpevoli di gravi violazioni del diritto ambientale dell'Unione.*

Emendamento 338

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini del presente articolo, gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore presentano un piano aziendale e, qualora l'investimento superi 150 000 EUR, uno studio di fattibilità.

Emendamento 339

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Qualora gli interventi consistano in** investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che **consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014 in materia di ambiente**, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali **previsti** dal diritto dell'Unione, **il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.**

Emendamento

2. **Il sostegno è limitato agli** investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che **dimostrano di avere un impatto inferiore sull'ambiente o prestazioni migliori in termini di** salute umana o animale, igiene o benessere degli animali **rispetto a quanto richiesto** dal diritto dell'Unione.

Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura che utilizzano specie esotiche od organismi geneticamente modificati.

Il sostegno non è concesso per alcun intervento di acquacoltura intensiva nelle zone marine protette, nelle riserve di ricostituzione di stock ittici o nei siti Natura 2000.

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere **interventi**:

a) **che introducono nuove** conoscenze di tipo tecnico o organizzativo nelle imprese acquicole, che riducono **il loro** impatto sull'ambiente **o che** favoriscono un uso **più** sostenibile delle risorse in acquacoltura;

b) **che sviluppano o introducono** sul mercato prodotti, **processi e sistemi**

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura **sostenibile**, il FEAMP può sostenere **progetti volti a**:

a) **sviluppare** conoscenze di tipo tecnico, **scientifico** o organizzativo nelle imprese acquicole, che, **segnatamente**, riducono **l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce**, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura **o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili**;

b) **sviluppare o introdurre** sul mercato prodotti nuovi o sostanzialmente

organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati *rispetto a quelli attualmente disponibili*.

migliorati, *processi nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, nonché innovazioni o miglioramenti nella produzione e nella trasformazione dei prodotti acquicoli;*

b bis) esplorare la fattibilità tecnica o economica delle innovazioni, dei prodotti o dei processi.

Emendamento 341

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi a norma del presente articolo *devono essere* svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

Emendamento

2. Gli interventi a norma del presente articolo *sono* svolti *da o* in collaborazione con un organismo scientifico, *accademico* o tecnico *pubblico o privato* riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

Emendamento 342

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il FEAMP fornisce un contributo finanziario allo sviluppo e all'innovazione nel settore acquicolo ai sensi dei piani strategici pluriennali definiti dagli Stati membri.

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione

Investimenti destinati all'acquacoltura
offshore e a quella di tipo non alimentare

Emendamento

Investimenti destinati all'acquacoltura

Emendamento 344

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere *investimenti destinati allo sviluppo dell'acquacoltura offshore e di quella di tipo non alimentare*.

Emendamento

1. Al fine di favorire forme di acquacoltura *sostenibile* con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere:

- a) investimenti produttivi destinati all'acquacoltura, compresa l'acquacoltura offshore e quella di tipo non alimentare;*
- b) la diversificazione della produzione e delle specie sfruttate nonché studi sul rendimento e l'idoneità del sito.*

Emendamento 345

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l'aumento della produzione e/o per l'ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura.

Emendamento 346

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il sostegno ai sensi del presente articolo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto. Le imprese create sono economicamente sostenibili e non contribuiscono a un eccesso di produzione nel settore.

Emendamento 347

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell'**agricoltura**, il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi:

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell'**acquacoltura sostenibile**, il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi:

Emendamento 348

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, **in particolare consentendo alle imprese acquicole di** provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti;

a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, **ad esempio sostenendo il settore acquicolo nel** provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti, **o nel creare**

associazioni o accordi di associazione per la trasformazione;

Emendamento 349

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) diversificare il reddito *delle imprese acquicole* tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole *con* buone prospettive di mercato;

Emendamento

b) diversificare il reddito *del settore acquicolo* tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole *autoctone nelle rispettive aree, in grado di offrire valore aggiunto e* buone prospettive di mercato *e ambientali*;

Emendamento 350

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari *diverse dall'acquacoltura*.

Emendamento

c) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari.

Emendamento 351

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino *attività* acquicole chiave *dell'impresa*, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche

Emendamento

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino *la produzione o la commercializzazione* acquicole chiave, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o

relative all'acquacoltura.

le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

Emendamento 352

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:

Emendamento

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori **e di ridurre l'impatto ambientale dei loro interventi**, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:

Emendamento 353

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica o economica.

Emendamento

b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, **ambientale** o economica.

Emendamento 354

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;

Emendamento

d) le norme in materia di salute, **igiene** e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la promozione delle pari opportunità, segnatamente in materia di parità di genere e di integrazione delle persone disabili;

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale *o a organizzazioni professionali riconosciute dallo Stato membro*. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI, *organizzazioni acquicole professionali riconosciute dallo Stato membro*, organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura *o associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura*.

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando il sostegno da concedere non supera l'importo di 4 000 EUR, il

*beneficiario può essere selezionato
mediante procedura accelerata.*

Emendamento 358

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e).

Emendamento

soppresso

Emendamento 359

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative *nonché* l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;

Emendamento

a) *la formazione professionale*, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e *tecniche e* delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura, *il miglioramento delle condizioni di lavoro, la promozione della sicurezza sul lavoro e la riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;*

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento

b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate ***private o pubbliche***, inclusi gli organismi scientifici, ***tecnici e di formazione*** o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento 361

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 362

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura ***e di ridurre l'impatto ambientale degli interventi***, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento

a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura ***sostenibile a basso impatto ambientale***, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo, ***nonché azioni di monitoraggio delle interazioni ambientali durante la fase di produzione degli interventi di acquacoltura***;

Emendamento 364

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'identificazione e la mappatura di zone, quali i fondali di crescita, le zone di riproduzione costiere, le zone marine protette, i siti Natura 2000 o le riserve di ricostituzione di stock ittici, in cui devono essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;

Emendamento 365

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il miglioramento delle infrastrutture ***delle zone acquicole*** tramite ***azioni di*** ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;

Emendamento

b) il miglioramento ***e lo sviluppo degli impianti*** e delle infrastrutture ***di sostegno necessari ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura e a diminuire l'impronta ecologica dell'acquacoltura***, tramite ***investimenti nella*** ricomposizione

fondiaria, *nella* fornitura di energia o *nella* gestione delle acque;

Emendamento 366

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le azioni adottate *e applicate* dalle autorità competenti a norma *dell'articolo 9, paragrafo 1*, della direttiva 2009/147/CE o *dell'articolo 16, paragrafo 1*, della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

Emendamento

c) le azioni adottate dalle autorità competenti *volte a mitigare i contrasti con specie selvatiche protette a* norma della direttiva 2009/147/CE o della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

Emendamento 367

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il* sostegno a norma del presente articolo *può essere concesso esclusivamente* a enti pubblici.

Emendamento

2. *L'ammissibilità al* sostegno a norma del presente articolo *è limitata* a enti pubblici *o a organizzazioni private incaricate da uno Stato membro di svolgere le attività di cui alle lettere a), a bis) e b) del paragrafo 1.*

Emendamento 368

Proposta di regolamento Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione

Promozione di nuovi *acquacoltori*

Emendamento

Promozione di nuovi *operatori del settore dell'acquacoltura sostenibile e della trasformazione dell'acquacoltura*

Emendamento 369

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da parte di nuovi operatori.

Emendamento

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese **o cooperative** acquicole **sostenibili** da parte di nuovi operatori, **anche nel relativo settore della trasformazione, con particolare attenzione ai giovani acquacoltori e alle pari opportunità.**

Emendamento 370

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 371

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa **acquicola** mettendosi a capo di tale impresa;

Emendamento

b) creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa **nel settore dell'acquacoltura o nel relativo settore della trasformazione**, mettendosi a capo di tale impresa;

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.

Emendamento

c) presentino un piano aziendale ***credibile sotto il profilo economico e ambientale*** per lo sviluppo dell'attività acquicola, ***compreso un piano su come ridurre al minimo l'impronta ecologica della loro attività.***

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione

Promozione dell'acquacoltura con un livello elevato di protezione ambientale

Emendamento

Promozione dell'acquacoltura ***sostenibile*** con un livello elevato di protezione ambientale

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Articolo 52 – alinea

Testo della Commissione

Al fine di ridurre sostanzialmente l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente il FEAMP può sostenere investimenti destinati ***ai seguenti obiettivi:***

Emendamento

Al fine di ridurre sostanzialmente l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente il FEAMP può sostenere ***i seguenti*** investimenti destinati ***a:***

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Articolo 52 – lettera a

Testo della Commissione

a) consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole **sulle** acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo d'acqua **utilizzato** o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

Emendamento

a) consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole **sull'utilizzo e sulla qualità delle** acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo **utilizzato** d'acqua o **di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali** o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

Emendamento 376

Proposta di regolamento Articolo 52 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) promuovere sistemi di acquacoltura a circuito chiuso;

Emendamento 377

Proposta di regolamento Articolo 52 – lettera b

Testo della Commissione

b) limitare l'impatto negativo delle imprese acquicole sulla natura **o sulla** biodiversità;

Emendamento

b) limitare l'impatto negativo delle imprese acquicole sulla natura **e promuovere la protezione ambientale e la** biodiversità, **in particolare limitando le conseguenze sugli stock ittici selvatici, le interazioni con le specie predatrici, l'uso di sostanze chimiche tossiche e di antibiotici e altri impatti ambientali legati all'acquacoltura intensiva;**

Emendamento 378

Proposta di regolamento Articolo 52 – lettera c

Testo della Commissione

c) acquistare attrezzature che proteggano le imprese acquicole dai predatori selvatici **che beneficiano di una protezione a norma della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/43/CE del Consiglio;**

Emendamento

c) acquistare attrezzature che proteggano le imprese acquicole dai predatori selvatici;

Emendamento 379

Proposta di regolamento Articolo 52 – lettera e

Testo della Commissione

e) consentire il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o **impedire** l'accumulo di quest'ultimo.

Emendamento

e) consentire il recupero di **estuari**, stagni o lagune di acquacoltura esistenti **e degli habitat ad essi collegati**, tramite la rimozione del limo o **impedendo** l'accumulo di quest'ultimo.

Emendamento 380

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o **più** efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la conversione degli interventi per l'allevamento di specie carnivore in interventi per l'allevamento di specie erbivore che non dipendono per l'alimentazione da pesce fresco, selvatico, marino o d'acqua dolce o dai prodotti derivanti dalla farina di pesce o dall'olio di pesce;

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) la promozione dell'acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti ittici e di altri prodotti acquatici avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione *come quelli* istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) *o la partecipazione a sistemi di gestione ambientale riconosciuti a livello*

nazionale;

Emendamento 384

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di *tre* anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

Emendamento

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di *cinque* anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

Emendamento 385

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di *due* anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

Emendamento

3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di *cinque* anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

Emendamento 386

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a), del

Emendamento

a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica *o il mantenimento della produzione biologica* per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera

presente articolo;

a), del presente articolo;

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura **sostenibile** che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento

a) metodi di acquacoltura **estensiva e semi-intensiva** compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **la** partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o

Emendamento

b) **i costi direttamente associati alla** partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della

sotto la loro supervisione;

biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;

Emendamento 390

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) forme di acquacoltura estensiva che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Emendamento

c) forme di acquacoltura estensiva *e semi-intensiva, sia nelle zone costiere che nelle acque interne*, che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Emendamento 391

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a) può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti *e/o* per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti.

Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti, ***nonché di indennizzo per le perdite subite dagli stock acquicoli a causa delle specie protette, purché siano state adottate misure di tutela.***

Emendamento 393

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP *sostiene* la compensazione versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Emendamento

1. Il FEAMP ***può sostenere*** la compensazione versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Emendamento 394

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) si protrae per ***più di quattro mesi consecutivi***, o

Emendamento

a) si protrae per ***un mese***, o

Emendamento 395

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta supera il **35%** del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

Emendamento

b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta supera il **15%** del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti ***o, se il periodo di insediamento dell'impresa è inferiore, nel periodo precedente di attività. Gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo da utilizzare nel caso delle imprese con meno di un anno di attività.***

Emendamento 396

**Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 397

**Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – alinea**

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere ***imprese acquicole e organizzazioni acquicole professionali per i seguenti interventi:***

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario;

Emendamento

a) ***i costi per*** il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario, ***compresi i costi operativi necessari per l'adempimento degli obblighi previsti in un piano di eradicazione;***

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza ***o di*** benessere degli animali in acquacoltura;

Emendamento

b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza, ***salute e*** benessere degli animali in acquacoltura;

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***una maggiore disponibilità di*** farmaci veterinari ***da utilizzare in acquacoltura e un uso adeguato di tali farmaci grazie a studi farmaceutici e alla diffusione e allo scambio di informazioni.***

Emendamento

c) ***le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai*** farmaci veterinari;

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri.

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute *a*:

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli ***o a un fondo di mutualizzazione riconosciuto dallo Stato membro*** che copra le perdite dovute ***ad almeno uno dei seguenti elementi***:

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) calamità naturali;

a) calamità naturali ***o massiccio inquinamento dell'ambiente marino***;

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) improvvisi cambiamenti della qualità delle acque;

Emendamento

c) improvvisi cambiamenti della qualità *e della quantità* delle acque;

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) malattie nel settore acquicolo o distruzione di impianti di produzione.

Emendamento

d) malattie nel settore acquicolo, *predazione, avarie meccaniche* o distruzione di impianti di produzione *di cui l'operatore non sia responsabile*;

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) ingenti danni agli impianti causati da animali selvatici, comprese le infestazioni di specie invasive negli allevamenti di acquacoltura;

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) inquinamento ambientale a causa di un sinistro estraneo all'impresa acquicola;

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) raccolta e distruzione degli animali morti nell'azienda per cause naturali o per incidenti aziendali per i quali l'operatore non è responsabile, o che sono stati macellati e sepolti nell'azienda per motivi zoosanitari e previa autorizzazione delle autorità pertinenti.

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il verificarsi di un evento climatico avverso *o l'insorgenza* di una malattia nel settore acquicolo *sono* oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

2. Il verificarsi di un evento climatico avverso, di una malattia, *di inquinamento massiccio o di una qualsiasi delle altre circostanze di cui al paragrafo 1* nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al

3. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli *o per fondi di mutualizzazione* che coprono

paragrafo 1 pari a più del **30%** della produzione annua dell'acquacoltore.

le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del **25%** della produzione annua dell'acquacoltore.

Emendamento 411

Proposta di regolamento Articolo 58

Testo della Commissione

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni].

Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca **e acquacoltura** sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni].

Emendamento 412

Proposta di regolamento Articolo 59

Testo della Commissione

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, **paragrafo 1**.

Emendamento

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, **paragrafi 1, 2 e 3**.

Motivazione

Le zone di pesca sono molto importanti nello sviluppo dell'acquacoltura sostenibile e devono svolgere inoltre un ruolo determinante nell'organizzare l'innovazione. Esistono numerosi esempi di regioni che costituiscono il motore dell'innovazione nelle zone costiere e, relativamente all'acquacoltura, il ruolo della regione è fondamentale alla luce delle sue responsabilità in merito alla pianificazione dello spazio.

Emendamento 413

Proposta di regolamento Titolo 5 – capo III – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Zone di pesca, partenariati locali e strategie di sviluppo locale

Emendamento

Zone di pesca **e acquacoltura**, partenariati locali e strategie di sviluppo locale

Emendamento 414

Proposta di regolamento
Articolo 60 – titolo

Testo della Commissione

Zone di pesca

Emendamento

Zone di pesca **e acquacoltura**

Emendamento 415

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. *Si considerano ammissibili* al sostegno *le zone* di pesca:

Emendamento

1. ***Affinché una zona possa essere definita ammissibile*** al sostegno, ***essa deve essere una zona di pesca marittima, una zona di pesca nelle acque interne o una zona di acquacoltura. È funzionalmente coerente in termini geografici, biologici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, e offre una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.***

Emendamento 416

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) di estensione limitata e, di norma, con dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS); nonché,

soppresso

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) funzionalmente coerenti in termini geografici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca e dell'acquacoltura, e che offrano una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

soppresso

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] è fondata sull'interazione tra operatori e progetti *su diversi* settori *dell'economia*

1. Ai fini del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] è fondata sull'interazione *e le consultazioni* tra operatori e progetti *sui* settori della

locale, in particolare i settori della pesca e dell'acquacoltura.

pesca e dell'acquacoltura *nonché su altri settori dell'economia locale. A questo proposito, sono consultati i consigli consultivi.*

Emendamento 419

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e interne;

Emendamento

a) potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca *e acquacoltura* costiere e interne;

Emendamento 420

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo *e* costiero.

Emendamento

b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero *e delle acque interne e, in particolare, aiutino i porti di pesca piccoli e in declino a ottimizzare il loro potenziale marino mediante lo sviluppo di un'infrastruttura diversificata.*

Emendamento 421

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La strategia deve essere coerente con le

Emendamento

3. La strategia deve essere coerente con le

opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie *possono variare da quelle* incentrate sulla pesca *a strategie* più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie *sono* incentrate *principalmente* sulla pesca *o sull'acquacoltura, sebbene possano essere* più vaste, *e* volte alla diversificazione delle zone di pesca *e acquacoltura*. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

Emendamento 422

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La *Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 con riguardo al contenuto del* piano di azione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

Emendamento

5. La *strategia di sviluppo locale integrato comprende un* piano di azione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. *Il piano di azione definisce, tra l'altro, l'elenco delle azioni previste per attuare la strategia e, per ciascuna azione, indica i relativi obiettivi, le spese ammissibili, i beneficiari ammissibili, la dotazione finanziaria legata ai fondi pubblici associati, i criteri di selezione degli interventi e gli indicatori di risultato.*

Emendamento 423

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantiscono una *rappresentazione significativa* dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

b) garantiscono *che* una *maggioranza* dei *rappresentanti provenga dai* settori della pesca *e/o* dell'acquacoltura.

Emendamento 424

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, *è istituito un* organismo di selezione *specifico* per i progetti sostenuti dal FEAMP *in base ai criteri* definiti al paragrafo 3.

Emendamento

4. Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, *l'organismo di selezione del FLAG* per i progetti sostenuti dal FEAMP *rispetta i requisiti* definiti al paragrafo 3.

Emendamento 425

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I ruoli rispettivi del FLAG e dell'autorità di gestione con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

Emendamento

7. I ruoli rispettivi del FLAG, dell'autorità di gestione *e dell'autorità di esecuzione, laddove sia diversa dall'autorità di gestione*, con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

Emendamento 426

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli interventi ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni].

Emendamento

1. Gli interventi *e le spese* ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. [...]] recante disposizioni comuni].

Emendamento 427

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Emendamento

1. Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, **la consultazione**, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Emendamento 428

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) valorizzare, creare occupazione e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento

a) valorizzare, creare occupazione, **attrarre i giovani** e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca, dell'acquacoltura **e della trasformazione**;

Emendamento 429

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca, **in particolare in altri settori marittimi**;

Emendamento

b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca **e acquacoltura, compresa la diversificazione in attività marittime che integrino le attività di pesca e acquacoltura**;

Emendamento 430

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) rafforzare la formazione e migliorare le condizioni di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;

Emendamento 431

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca, inclusi gli interventi volti a migliorare i cambiamenti climatici;

c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca *e acquacoltura*, inclusi gli interventi volti a *mantenere la biodiversità*, migliorare *la gestione della zona costiera e mitigare* i cambiamenti climatici;

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca, incluso il patrimonio culturale marittimo;

d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca *e acquacoltura*, incluso il patrimonio culturale *della pesca e* marittimo;

Emendamento 433

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I e II del presente titolo.

Emendamento

2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Emendamento 434

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i **membri di** un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione.

Emendamento

2. ***Ai fini del presente articolo***, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i ***partecipanti a un progetto di cooperazione con un territorio non FLAG basato su*** un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione.

Emendamento 435

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione

Emendamento

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione

transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.

transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. ***I consigli consultivi possono, per il loro carattere transnazionale, partecipare a tale sistema di presentazione permanente di domande.***

Emendamento 436

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I progetti di cooperazione sono ***approvati*** non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Emendamento

4. ***Le decisioni amministrative concernenti*** i progetti di cooperazione sono ***adottate*** non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Emendamento 437

Proposta di regolamento Articolo 68

Testo della Commissione

Il sostegno a norma del presente capo contribuisce ***al conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai capi I e II del presente titolo.***

Emendamento

Il sostegno a norma del presente capo contribuisce a:

a) conseguire gli obiettivi specifici di cui ai capi I e II del presente titolo;

b) migliorare la competitività dell'industria di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) migliorare la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti;

d) sviluppare, produrre e commercializzare nuovi prodotti e utilizzare nuove tecnologie e metodi di produzione innovativi;

e) ridurre l'impatto negativo sull'ambiente e aumentare l'efficienza energetica;

f) migliorare l'utilizzo delle specie minori, dei sottoprodotti e dei rifiuti;

g) sviluppare, produrre e commercializzare nuovi prodotti e utilizzare nuove tecnologie e metodi di produzione innovativi;

h) migliorare le condizioni di lavoro e la formazione dei lavoratori;

i) aprire e sviluppare nuovi mercati.

Emendamento 438

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP *può sostenere* la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento

1. Il FEAMP *sostiene* la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento 439

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può *sostenere* il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei

Emendamento

1. Il FEAMP può *cofinanziare* il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca *e dell'acquacoltura* di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. [...] relativo

mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli *articolo 35 e 36 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]*:

all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli *articoli 35 e 36 di detto regolamento*:

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

Emendamento

a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione, **la preparazione** e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera **le percentuali di seguito indicate** del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

– **1% nel 2014**

Emendamento

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera **il 5%** del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

- 0,8% nel 2015
- 0,6% nel 2016
- 0,4% nel 2017
- 0,2% nel 2018.

Emendamento 442

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

soppresso

Emendamento 443

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca *e* dell'acquacoltura al fine di:

1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca, dell'acquacoltura *e della pesca nelle acque interne* al fine di:

Emendamento 444

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

a) migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato *di*:

a) **trovare nuovi mercati e** migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato **delle specie aliutiche e acquicole, tra cui:**

Emendamento 445

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) prodotti commercializzati dalle organizzazioni di pescatori, dalle loro associazioni e attraverso le sale per la vendita all'asta;

Emendamento 446

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) catture indesiderate sbarcate in conformità all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. [...] relativo alla politica comune della pesca] e all'articolo 8, lettera b), secondo trattino, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];

ii) catture indesiderate **di stock commerciali** sbarcate in conformità **alle misure tecniche**, all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. [...] relativo alla politica comune della pesca] e all'articolo 8, lettera b), secondo trattino, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];

Emendamento 447

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) prodotti ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica;

iii) prodotti **della pesca o dell'acquacoltura** ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente, o prodotti dell'acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica, **o prodotti di**

sistemi di acquacoltura a circuito chiuso;

Emendamento 448

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) prodotti locali e di stagione, tra cui i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Emendamento 449

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) prodotti nuovi o migliorati;

Emendamento 450

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

b) promuovere la qualità facilitando:

b) promuovere la qualità *e il valore aggiunto* facilitando:

Emendamento 451

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) la certificazione e la promozione, *anche* della pesca e dell'acquacoltura sostenibili;

Emendamento

ii) la certificazione *della qualità* e la promozione *e creazione di etichettature specifiche per i prodotti* della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, *i prodotti della pesca costiera artigianale, i prodotti locali e di stagione e i metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente*;

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante lo sviluppo di un marchio UE di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii ter) i processi e i metodi innovativi;

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) la commercializzazione diretta dei

iii) la commercializzazione diretta dei

prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;

prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale *e alla pesca a piedi*;

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) il raggiungimento dei requisiti di conformità e certificazione previsti per i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 510/2006 da parte dei produttori, trasformatori ed elaboratori cui si applicano i sistemi di controllo e certificazione;

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;

c) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato *e studi sulla dipendenza commerciale dell'Unione*;

Emendamento 458

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];

Emendamento

e) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] ***e dar luogo alla loro fusione, al fine di promuovere il loro ruolo nella gestione delle misure a favore della pesca e della commercializzazione;***

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) realizzare campagne ***di promozione*** regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

f) realizzare campagne regionali, nazionali o transnazionali, ***comprese mostre e campagne mediatiche, di promozione*** dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***sostenibili sotto il profilo ambientale.***

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) volti all'innovazione al fine di mettere a punto nuovi prodotti di migliore qualità e con più valore aggiunto, processi nuovi

o migliorati e sistemi gestionali e organizzativi nuovi o migliorati;

Emendamento 461

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera -b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-b) che aumentano il valore aggiunto dei prodotti;

Emendamento 462

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;

Emendamento 463

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura **sostenibile e di prodotti dell'acquacoltura** biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Emendamento 464

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il FEAMP può sostenere imprese, associazioni e centri tecnologici rappresentativi del settore della trasformazione per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione riguardanti le attività di cui al paragrafo 1.

Emendamento 465

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP ***può sostenere*** il regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle ***Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione.***

1. Il FEAMP ***sostiene*** il regime di compensazione istituito, ***ai sensi dell'articolo 349 del TFUE***, dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per ***compensare*** i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, ***trasformazione*** e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle ***regioni ultraperiferiche. Tale regime si applica a tutti i costi supplementari che ricadono sugli operatori che svolgono le attività di cui al presente paragrafo.***

Emendamento 466

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei prodotti della pesca e

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei ***costi supplementari***

dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.

che ricadono sugli operatori che svolgono le attività di cui al paragrafo 1. Stabiliscono altresì l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.

Emendamento 467

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.

Emendamento

3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP ***e che la capacità di pesca delle flotte interessate sia commisurata alle possibilità di pesca.***

Emendamento 468

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) derivanti dalla pesca INN.

Emendamento 469

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Sono ammissibili alla compensazione i seguenti operatori su cui ricadono costi supplementari nelle attività

di commercializzazione dei prodotti della pesca:

a) persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a ottenere prodotti della pesca o dell'acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato;

b) proprietari o operatori di navi registrate nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che operano in dette regioni, o associazioni di tali proprietari o operatori;

c) operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o loro associazioni.

Emendamento 470

Proposta di regolamento Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 73 bis

Operatori

- 1. La compensazione è versata agli operatori che esercitano attività di pesca e acquacoltura nelle regioni interessate.*
- 2. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire la sostenibilità economica degli operatori che beneficiano della compensazione.*

Emendamento 471

Proposta di regolamento Articolo 74 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per ciascun prodotto della pesca e

a) per ciascun prodotto *o categoria di*

dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, e

prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, e

Emendamento 472

Proposta di regolamento Articolo 74 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) qualsiasi altro sostegno che il beneficiario continui a ricevere o abbia ricevuto per la sua attività.

Emendamento 473

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco *e* i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 99.

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco, i quantitativi *e il tipo di operatori* di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 99.

Emendamento 474

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono

modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Le modifiche sono presentate alla Commissione.

Emendamento 475

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità dell'articolo 127 allo scopo di definire il* contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente all'articolo 127 riguardo al* contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Emendamento 476

Proposta di regolamento Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 75 bis

Aiuti di Stato

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione può autorizzare, in conformità dell'articolo 108 del TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di alleviare le conseguenze dei vincoli specifici esistenti nelle regioni ultraperiferiche a causa del loro isolamento, della loro insularità e della loro estrema lontananza.

2. Gli Stati membri possono concedere un

finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 75. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato e la Commissione può approvarli in conformità del presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato notificati in conformità del presente paragrafo si considerano altresì comunicati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del TFUE.

Emendamento 477

Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ***nonché l'installazione dei componenti necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Tale regime deve comportare un certo numero di controlli sulla base delle dimensioni delle flotte nei diversi Stati membri.***

Emendamento 478

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) acquisto *e/o* sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

Emendamento

a) acquisto, ***installazione e*** sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, ***la gestione del rischio, la presentazione*** e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati, ***a condizione che tali operazioni rispettino le libertà individuali e garantiscano la protezione dei dati personali;***

Emendamento 479

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) acquisto e installazione dei componenti necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;

Emendamento

b) ***sviluppo***, acquisto e installazione dei componenti, ***compresi hardware e software***, necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;

Emendamento 480

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) acquisto e installazione dei componenti necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Emendamento

c) **sviluppo**, acquisto e installazione dei componenti, **compresi hardware e software**, necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Emendamento 481

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60% del tempo **per attività di controllo della pesca**;

Emendamento

e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per **attività di controllo della pesca** per almeno il 60% del tempo **annuo complessivo della loro utilizzazione**;

Emendamento 482

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;

Emendamento

g) **sviluppo di sistemi innovativi di controllo e monitoraggio e** attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;

Emendamento 483

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) programmi per l'effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti;

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) programmi connessi all'attuazione di un piano d'azione definito conformemente all'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti.

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i) e j), del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico.

3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i), j), **j bis) e j ter)**, del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico.

Emendamento 486

Proposta di regolamento Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78 bis

Azioni collettive volte a rafforzare e uniformare i controlli

1. Al fine di rafforzare e uniformare i controlli, il FEAMP può sostenere l'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. .../...[sulla PCP] e dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della PCP.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a) programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;

b) iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l'interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli dell'Unione.

Emendamento 487

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici, segnatamente nell'ambito

1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione, **analisi** e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici **necessari per una gestione**

del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e basata sugli ecosistemi, segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Emendamento 488

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

Emendamento

a) *raccolta*, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

Emendamento 489

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) acquisto o sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, necessari per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati;

Emendamento 490

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) programmi di campionamento nazionali *pluriennali*;

Emendamento

b) programmi *pluriennali* di campionamento nazionali, *transnazionali e subnazionali*;

Emendamento 491

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sorveglianza in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa;

Emendamento

c) sorveglianza in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, **compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini e uccelli**;

Emendamento 492

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) gestione di programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle comunicazioni di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per la formulazione di pareri scientifici;

Emendamento 493

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) organizzazione e gestione di riunioni tra esperti in materia di pesca;

Emendamento 494

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'UE è parte contraente o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici.

Emendamento

e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri ***e dei loro esperti scientifici, nonché di rappresentanti degli enti regionali***, a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'UE è parte contraente o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici, ***economici o tecnici***;

Emendamento 495

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati;

Emendamento 496

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) costi operativi sostenuti per la raccolta e gestione dei dati.

Emendamento 497

Proposta di regolamento Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 79 bis

Sanzioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 150 riguardo alle sanzioni da applicare a uno Stato membro, bloccando e/o diminuendo i finanziamenti a titolo del FEAMP, qualora tale Stato membro:

- a) non adempia ai propri obblighi in materia di raccolta e trasmissione dei dati o non dichiara la reale capacità della propria flotta peschereccia; o*
- b) non sia in grado di far fronte ai problemi relativi alla pesca INN all'interno delle proprie acque e/o della propria flotta peschereccia.*

Motivazione

Poiché gli Stati membri non rispettano sempre i propri obblighi di dichiarazione, occorre uno strumento efficace che consenta di rafforzare il rispetto delle disposizioni comuni dell'UE in questione.

Emendamento 498

Proposta di regolamento Articolo 81 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce *allo* sviluppo e *all'*attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Tale sostegno:

Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce *a rafforzare lo* sviluppo e *l'*attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Tale sostegno:

Emendamento 499

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) la promozione di azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le regioni **dell'UE** a sviluppare, introdurre ed attuare una governance marittima integrata,

Emendamento

i) la promozione di azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le **loro** regioni a sviluppare, introdurre ed attuare una governance marittima integrata,

Emendamento 500

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) la promozione del dialogo e della cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo di strategie relative ai bacini marittimi,

Emendamento

ii) la promozione del dialogo e della cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo *e l'attuazione* di strategie *integrate* relative ai bacini marittimi, ***tenendo presente la necessità di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e tenendo conto delle specificità dei bacini e sottobacini marittimi e delle relative strategie macroregionali, ove opportuno,***

Emendamento 501

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) la promozione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle amministrazioni regionali e locali, dell'industria, del settore del turismo, della ricerca, dei cittadini, di

Emendamento

iii) la promozione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche ***nazionali*** e delle amministrazioni regionali e locali, dell'industria, del settore del turismo, della

organizzazioni della società civile e delle parti sociali,

ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali, **anche nell'ambito delle strategie relative ai bacini marittimi,**

Emendamento 502

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati,

Emendamento

iv) la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, **tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e delle pertinenti convenzioni internazionali in vigore basate sull'UNCLOS**, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati,

Emendamento 503

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

b) contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:

Emendamento

b) contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi **e marini** e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:

Emendamento 504

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) la sorveglianza marittima integrata per una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi attuali e futuri,

Emendamento

i) la sorveglianza marittima integrata per una maggiore **sicurezza**, efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi attuali e futuri,

Emendamento 505

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori;

Emendamento

iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che **limiti la sovrapposizione**, faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori;

Emendamento 506

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) migliora la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra le varie funzioni della guardia costiera, con l'obiettivo di creare una Guardia costiera europea;

Emendamento 507

Proposta di regolamento

Articolo 81 – lettera c

Testo della Commissione

c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri **delle** regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento

c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri, **nonché nelle** regioni costiere, **insulari e ultraperiferiche dell'Unione**, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento 508

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) favorisce lo sviluppo del capitale umano nel settore marittimo, in particolare promuovendo la cooperazione e gli scambi nel campo della formazione;

Emendamento 509

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, **e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità** delle attività umane **che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della** direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere **applicando un approccio ecosistemico alla gestione** delle attività umane, **in accordo con l'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla** direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Emendamento 510

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione;

Emendamento

b) progetti, **dalla progettazione fino alla realizzazione**, compresi **progetti sperimentali**, progetti pilota e progetti di cooperazione **a livello nazionale e transfrontaliero**;

Emendamento 511

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazione del pubblico e condivisione di buone pratiche, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate, compresa la comunicazione delle priorità politiche dell'UE connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

Emendamento

c) informazione del pubblico e condivisione di buone pratiche, **anche riguardo ai pertinenti programmi europei di ricerca risultati efficaci**, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate, compresa la comunicazione delle priorità politiche dell'UE connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

Emendamento 512

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) conferenze, seminari e gruppi di lavoro;

Emendamento

d) conferenze, seminari, **forum** e gruppi di lavoro;

Emendamento 513

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) scambio di buone pratiche, attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e **meccanismi di pilotaggio delle** strategie relative ai bacini marittimi;

Emendamento

e) scambio di buone pratiche, attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e **sostegno allo sviluppo di** strategie relative ai bacini marittimi;

Emendamento 514

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati **relativi alla pesca** e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati.

Emendamento

f) sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

Emendamento 515

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo;

Emendamento 516

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) strumenti pertinenti per la gestione integrata delle zone costiere, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione delle risorse condivise a livello di bacino marittimo;

Emendamento 517

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) assistenza tecnica a titolo dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. .../..... [regolamento recante disposizioni comuni].

Emendamento 518

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere:

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi **transfrontalieri e** intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere:

Emendamento 519

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento

b) attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri, ***e ove opportuno tra gli Stati membri e le regioni***, volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento 520

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli strumenti tecnici per la creazione e la gestione di una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'assemblaggio, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei dati ***marini*** grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete.

Emendamento

c) gli strumenti tecnici per la creazione e la gestione di una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, ***l'acquisizione***, l'assemblaggio, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei dati ***e delle conoscenze sull'ambiente marino*** grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete.

Emendamento 521

Proposta di regolamento

Articolo 84 – alinea

Testo della Commissione

Le misure previste nel presente capo agevolano l'attuazione della PCP e della PMI in particolare per quanto riguarda:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 522

Proposta di regolamento

Articolo 84 – lettera a

Testo della Commissione

a) la *consulenza scientifica* nell'ambito della PCP;

Emendamento

a) la *raccolta, la gestione e la diffusione delle consulenze scientifiche* nell'ambito della PCP;

Emendamento 523

Proposta di regolamento

Articolo 84 – lettera b

Testo della Commissione

b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP;

Emendamento

b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP, *comprese le ispezioni sul lavoro*;

Emendamento 524

Proposta di regolamento

Articolo 84 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali;

Emendamento 525

Proposta di regolamento Articolo 84 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni sul mercato;

Emendamento

e) le informazioni sul mercato, **inclusa l'istituzione di mercati elettronici**;

Emendamento 526

Proposta di regolamento Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 84 bis

Misure di conservazione

Al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure di conservazione a norma degli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) n. .../..... [sulla PCP], il FEAMP può sostenere le iniziative intraprese dagli Stati membri con l'obiettivo di cooperare e attuare misure comuni per raggiungere obiettivi e traguardi concordati nell'ambito dei piani pluriennali istituiti a norma degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. .../..... [sulla PCP].

Emendamento 527

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici **e socioeconomici**, a supporto di

decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

Emendamento 528

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;

Emendamento

a) studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca *e dell'acquacoltura, anche nell'ambito dei consigli consultivi;*

Emendamento 529

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) studi necessari all'attuazione e allo sviluppo della PCP in zone biogeograficamente sensibili;

Emendamento 530

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca *indipendenti;*

Emendamento

b) elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca;

Emendamento 531

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;

Emendamento

c) partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca **e acquacoltura**;

Emendamento 532

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) finanziamento di navi da ricerca che conducono programmi di ricerca scientifica in zone al di fuori delle acque dell'Unione, in cui l'Unione opera nell'ambito di accordi di pesca;

Emendamento 533

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di

Emendamento

e) attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, ***con il coinvolgimento delle varie parti interessate a livello regionale*** e compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad

raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca;

Emendamento 534

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) l'istituzione di mercati elettronici ai fini di un migliore coordinamento delle informazioni tra gli operatori del mercato e i trasformatori.

Emendamento 535

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60% del tempo *per attività di controllo della pesca*;

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati *per attività di controllo della pesca* per almeno il 60% del tempo *complessivo, calcolato su base annua*;

Emendamento 536

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo;

b) spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo *nonché di processi per lo scambio di dati*

*tra autorità e organismi con
responsabilità in materia di sicurezza,
salvataggio e controllo nell'ambito
dell'Unione;*

Emendamento 537

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP *può sostenere* le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti *dall'articolo 52 del* [regolamento sulla politica comune della pesca].

Emendamento

1. Il FEAMP *sostiene* le spese di funzionamento *e di consulenza* dei consigli consultivi istituiti *dal* [regolamento sulla politica comune della pesca] *necessarie per assicurare il pieno ed efficace adempimento dei loro compiti.*

Emendamento 538

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi quando tali spese promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni di pescatori.

Emendamento 539

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento, tecniche e scientifiche connesse alla realizzazione di studi a

fondamento delle raccomandazioni dei consigli consultivi.

Emendamento 540

Proposta di regolamento Articolo 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 88 bis

Dialogo sociale

Il FEAMP può sostenere i costi operativi delle strutture che promuovono il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali.

Motivazione

Occorre che le misure di accompagnamento della PCP in gestione diretta possano finanziare i costi operativi delle strutture che promuovono il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali.

Emendamento 541

Proposta di regolamento Articolo 89

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], ***tra l'altro mediante l'istituzione di mercati elettronici ai fini di un migliore coordinamento delle informazioni tra gli operatori del mercato e i trasformatori.***

Emendamento 542

Proposta di regolamento Articolo 91 – lettera b

Testo della Commissione

b) *l'attuazione* di accordi di pesca sostenibili e la partecipazione dell'Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca;

Emendamento

b) *la preparazione, la sorveglianza e la valutazione* di accordi di pesca sostenibili e la partecipazione dell'Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca; *le misure in questione riguardano studi, riunioni, consultazione di esperti, spese per l'assunzione di personale avventizio, attività di informazione e altre spese amministrative o di assistenza scientifica o tecnica eventualmente sostenute dalla Commissione;*

Emendamento 543

Proposta di regolamento Articolo 92 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al **5%** dell'ammontare complessivo del programma operativo:

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al **6%** dell'ammontare complessivo del programma operativo:

Emendamento 544

Proposta di regolamento Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) al **100%** della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui

Emendamento

a) al **50%** della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

all'articolo 70;

Emendamento 545

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al 100% della spesa pubblica ammissibile per la preparazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 69;

Emendamento 546

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) ***all'80%*** della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j);

d) ***al 90%*** della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j);

Emendamento 547

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) ***al 65%*** della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.

e) ***all'80%*** della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79;

Emendamento 548

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) ulteriori dieci punti percentuali, aggiunti al limite massimo di partecipazione del FEAMP ove esso finanzia interventi nelle isole greche periferiche e nelle regioni ultraperiferiche che, a causa della loro estrema distanza, si trovano in una situazione di svantaggio.

Emendamento 549

Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al **50%** della spesa totale ammissibile dell'intervento.

Emendamento

1. Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al **60%** della spesa totale ammissibile dell'intervento.

Emendamento 550

Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico;

Emendamento

a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico ***o un organismo privato che adempie missioni di servizio pubblico;***

Emendamento 551

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

Emendamento

soppresso

Emendamento 552

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il **50%** e un massimo del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, **capo** III, e soddisfa **uno** dei criteri seguenti:

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il **60%** e un massimo del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, **capitoli I, II, III o IV**, e soddisfa **almeno due** dei criteri seguenti:

Emendamento 553

Proposta di regolamento

Articolo 98 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati, per la conservazione dell'ambiente marino **o per il conseguimento e il mantenimento di un buono stato ecologico entro il 2020.**

Emendamento 554

Proposta di regolamento Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta al disposto dell'articolo 135 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], spetta in primo luogo agli Stati membri indagare sui casi di inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 555

Proposta di regolamento Articolo 100 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 105, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento

2. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 105, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità ***(compresa la portata, la durata e l'eventuale ripetersi dell'inadempienza)*** dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Motivazione

La gravità dell'inadempienza da parte di un beneficiario è determinata sulla base di diversi fattori, ossia l'entità, la portata, la durata e il ripetersi della stessa.

Emendamento 556

Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta al disposto dell'articolo 134 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora ***la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che riconosce che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti nell'ambito della politica comune della pesca. Tale inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.***

Emendamento

1. In aggiunta al disposto dell'articolo 134 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora:

a) la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che riconosce che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti nell'ambito della politica comune della pesca. Tale inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio;

a bis) lo Stato membro abbia omissis di presentare le relazioni sulla capacità della flotta e sul suo rapporto con le risorse disponibili previste a norma del regolamento (UE) n. .../..... [sulla PCP].

Emendamento 557

Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 558

**Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 559

**Proposta di regolamento
Articolo 114 – lettera a**

Testo della Commissione

a) è consultato e formula un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 560

**Proposta di regolamento
Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 561

Proposta di regolamento

Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni *sui programmi operativi* di ogni Stato membro;

Emendamento

a) a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni *sul programma operativo* di ogni Stato membro *e facile accesso allo stesso*;

Emendamento 562

Proposta di regolamento

Articolo 120 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 563

Proposta di regolamento

Allegato I – tabella 1 – rigo 1

Testo della Commissione

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del	25

Emendamento

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del	30

Emendamento 564

**Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – rigo 5**

Testo della Commissione

Interventi attuati da organizzazioni di produttori *o associazioni* di produttori: possibile aumento del **20** punti percentuali

Emendamento

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, *da un'associazione di organizzazioni di produttori, da un'organizzazione professionale di pescatori riconosciuta dallo Stato membro o un'interprofessione*: possibile aumento del **30** punti percentuali

Motivazione

Occorre aumentare il limite dell'aiuto pubblico per gli organismi professionali nell'ambito dei progetti collettivi.

Emendamento 565

**Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 1 – rigo 5 bis (nuovo)**

Emendamento

Tipo di interventi	Punti percentuali
<i>Rispetto dei requisiti della griglia di criteri di sostenibilità che gli Stati membri</i>	10

possono attuare: possibile aumento del

Emendamento 566

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – rigo 8

Testo della Commissione

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del	20

Emendamento

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del	15

Emendamento 567

Proposta di regolamento Allegato I – tabella 1 – rigo 8 bis (nuovo)

Emendamento

Tipo di interventi	Punti percentuali
<i>Interventi che rispondono ai requisiti della griglia di criteri di sostenibilità che gli Stati membri possono attuare: possibile aumento del</i>	10

Motivazione

Le autorità di gestione possono elaborare una griglia di criteri di condizionalità per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) che incoraggi gli operatori a superare la regolamentazione in vigore. In questo caso le autorità di gestione possono aumentare l'aiuto fornito. L'emendamento è finalizzato a rafforzare il nesso tra il FEAMP in quanto strumento finanziario e la PCP, affinché contribuisca a incoraggiare le pratiche sostenibili.

Emendamento 568

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 1 – rigo 7 bis (nuovo)

Emendamento

7 bis.

**Legislazione
relativa alle
condizioni di
lavoro**

**Rispetto da parte degli
operatori della legislazione
dell'Unione relativa alle
condizioni di lavoro**

**L'applicazione e l'esecuzione
effettiva della legislazione
dell'Unione relativa alle
condizioni di lavoro,
comprendente:**

**– la legislazione relativa ai
tempi di lavoro e di riposo dei
pescatori;**

**– la legislazione in materia di
salute e sicurezza;**

**– la legislazione in materia di
qualifica iniziale e di
formazione continua dei
pescatori.**

Motivazione

Nell'ambito del capitolo sociale del FEAMP, occorre aggiungere una condizione ex ante quanto al rispetto della legislazione in materia di condizioni di lavoro nel settore della pesca.

Emendamento 569

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 2 – rigo 3

Testo della Commissione

Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP	Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].	Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di
--	---	--

<p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>		<p>lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione.</p> <p>Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.</p>
--	--	---

Emendamento

<p>Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].</p> <p><i>Valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca:</i></p> <p><i>L'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata ai fini dell'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta</i></p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione.</p> <p>Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione.</p> <p>Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.</p> <p><i>Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare le valutazioni della capacità della flotta.</i></p> <p><i>Comunicazione adeguata in merito agli sforzi volti a conseguire un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, come previsto dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. .../ [sulla PCP].</i></p>
---	--	--

Motivazione

La proposta dovrebbe subordinare il finanziamento a favore di flotte, navi e attrezzi da pesca a un'adeguata valutazione della capacità di pesca rispetto alle possibilità di pesca disponibili. Diversi Stati membri non osservano l'obbligo giuridico di riferire in merito agli sforzi compiuti per conseguire un equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca. È opportuno che siano effettuate valutazioni della flotta come base minima al fine di evitare conseguenze indesiderate e di spendere gli aiuti per l'ammodernamento in modo più mirato.

Emendamento 570

Proposta di regolamento

Allegato III – paragrafo 2 – punto 1 – tabella 1 – rigo 4 bis (nuovo)

Emendamento

Priorità dell'UE per il FEAMP/QSC Obiettivo tematico (OT)

Priorità del FEAMP:
6 Promuovere l'attuazione della PCP
OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Precondizione

Valutazione annuale dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca: l'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata per garantire l'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta riguardanti la riduzione della capacità della flotta e gli investimenti diretti sulle navi.

Criteri di adempimento

Le azioni specifiche comprendono:
– capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare le valutazioni della capacità della flotta;
– comunicazione adeguata in merito agli sforzi volti a conseguire un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, come previsto dall'articolo 34 e dall'articolo 37 [della proposta di regolamento di base].

MOTIVAZIONE

1. La sovraccapacità della flotta: una constatazione discutibile

La Commissione giustifica la sua proposta di riforma della PCP con l'affermazione di una sovraccapacità della flotta da pesca europea. Il relatore richiama l'attenzione sulla natura discutibile di questa osservazione: la sovraccapacità non è definita dalla Commissione fino ad oggi, per cui è difficile da provare. Mentre è possibile che alcune regioni abbiano una capacità di pesca troppo elevata per la risorsa disponibile, la situazione rimane contestualizzata e localizzata e non può in nessun caso essere estesa a tutte le zone di pesca dell'Unione o interpretata come un assunto.

Inoltre, questa volontà di ridurre la presunta sovraccapacità della flotta non avrebbe alcun effetto sui quantitativi pescati in quanto questi ultimi continuerebbero a dipendere dai TAC e dalle quote fissate ogni anno. Il relatore nota che la Commissione propone di pescare la stessa quantità di pesce con un numero inferiore di navi, mettendo così in pericolo numerose imprese di pesca, tra cui quelle artigianali o costiere, e quindi tanti posti di lavoro.

Il relatore contesta questo approccio e auspica che un rigoroso controllo delle attività di pesca possa portare a una gestione ambientalmente e socialmente sostenibile. Ricorda a tal fine l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i limiti di capacità della propria flotta determinati nel regolamento di base. Per rafforzare tale obbligo, propone che gli Stati membri indichino nel rispettivo programma operativo del FEAMP le misure da essi attuate per rispettare tali massimali nell'ambito del presente regolamento.

2. Concessioni di pesca trasferibili e riconversione

La misura centrale proposta nel regolamento di base destinata a limitare la presunta sovraccapacità è l'introduzione di concessioni di pesca trasferibili. La conseguenza inevitabile di questo meccanismo è la concentrazione dei diritti di pesca nelle mani di pochi operatori e la speculazione nel mercato dei diritti. Questo dispositivo metterebbe in pericolo la pesca costiera e artigianale e ci si può aspettare casi di abuso di posizione dominante. Questa misura consisterebbe nello smantellare qualsiasi regolamentazione, rimettendosi unicamente al mercato.

La logica conseguenza dell'introduzione delle concessioni di pesca trasferibili sarebbe un orientamento del FEAMP verso la riconversione dei pescatori al di fuori del settore della pesca, come appare chiaramente all'articolo 32. La proposta sancisce la fine annunciata della pesca artigianale o costiera. Il relatore vi si oppone.

Il FEAMP ha per vocazione quella di apportare aiuti strutturali al settore della pesca onde rafforzarne la competitività e la sostenibilità. Sostenere la diversificazione delle attività di pesca in altri settori è contraddittorio con tale obiettivo. Giova viceversa incoraggiare la creazione di imprese nel settore della pesca.

3. Piano d'azione per la pesca artigianale e costiera

La pesca artigianale e costiera presenta caratteristiche molto diverse a seconda dei bacini marittimi. Non è pertinente imporre una definizione unica a livello europeo. Il relatore propone quindi di deferire tale definizione alla competenza degli Stati membri.

La pesca artigianale e costiera gioca un ruolo fondamentale ai fini della vitalità degli spazi costieri. Occorre dunque che il FEAMP sostenga lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità di tale pesca. Il relatore propone che ciascuno Stato membro alleghi al proprio programma operativo un piano d'azione che esponga le misure di attuazione prese a tal fine.

4. Capitolo sociale del FEAMP

Il relatore è sensibile a che la PCP contenga un capitolo sociale ambizioso. Il FEAMP dovrebbe a tal fine incoraggiare la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel settore della pesca sia per i pescatori proprietari della loro imbarcazione sia per i pescatori dipendenti.

5. Rinnovo della flotta

Il relatore desidera che il FEAMP consenta il rinnovo della flotta europea di cui il 50% ha più di 25 anni¹. Questa vetustà pone problemi significativi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente marino.

Per consentire tale rinnovo, il relatore propone che il FEAMP sostenga la sostituzione delle navi vetuste con nuove navi più economiche in energia, più sicure, più selettive e meno potenti. In nessun caso l'aiuto può comportare un aumento della capacità della flotta.

Giova altresì sostenere gli investimenti per l'ammodernamento delle navi onde migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza, limitare il consumo di energia e l'inquinamento e promuovere attrezzature più selettive. Giova in particolare che il FEAMP sostenga l'ammodernamento e la sostituzione dei motori, senza aumentare la capacità delle navi.

Il relatore si oppone all'obbligo dello sbarco delle catture indesiderate, per cui sostiene l'obiettivo di una riduzione significativa e progressiva di detti rigetti investendo fortemente nella selettività delle attrezzature di pesca.

6. Blocchi temporanei e fondo di mutualizzazione

Occorre che il FEAMP finanzi i blocchi temporanei dei pescatori, in particolare in caso di applicazione di misure d'emergenza e di periodi di fermo biologico nell'ambito del regolamento di base.

Occorre altresì che il FEAMP contribuisca a fondi di mutualizzazione costituiti dai pescatori a livello nazionale per indennizzare le perdite imputabili a eventi esterni eccezionali come calamità naturali, fenomeni climatici sfavorevoli, incidenti ambientali o sanitari o aumenti

¹ Fonte Eurostat (2010); <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

brutali e congiunturali del prezzo del carburante.

7. Investimenti nei porti

Il relatore deplora la mancanza di ambizione della Commissione per i porti. Propone quindi di estendere gli investimenti del FEAMP nel settore onde tener conto del ruolo strategico svolto dai porti ai fini della competitività e della sostenibilità delle attività di pesca e degli spazi costieri.

8. Pareri scientifici e raccolta di dati

Il relatore sottolinea l'importanza di rafforzare le conoscenze scientifiche circa la quantità e la qualità della risorsa al fine di disporre di pareri scientifici per tutti gli stock commercializzati nell'UE. Si compiace dell'importanza annessa ai partenariati scienziati/pescatori.

È necessario raggiungere il rendimento massimo sostenibile al più presto possibile per tutte le specie commerciali dotandosi di tutti i mezzi che consentano di raggiungere questo obiettivo. La raccolta dei dati svolge un ruolo essenziale. Il relatore propone pertanto di portare al 75% il tasso di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 79.

9. Aiuto all'immagazzinamento

La Commissione propone che l'aiuto all'immagazzinamento sia degressivo fino alla sua soppressione nel 2019. Il relatore si oppone alla prevista abolizione degli aiuti allo stoccaggio e vuole mantenere questo importante strumento di regolamentazione del mercato dei prodotti della pesca. Questo sistema permette in particolare di garantire che i prodotti siano venduti a un prezzo remunerativo per i produttori.

10. Compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche

Il relatore attribuisce grande importanza al sistema di compensazione dei sovracosti nelle regioni ultraperiferiche, a norma dell'articolo 349 del TFUE. È favorevole a prendere in considerazione nel FEAMP tutti i costi aggiuntivi che colpiscono gli operatori delle regioni ultraperiferiche.

11. Acquacoltura

Il FEAMP interverrà per l'innovazione, l'imprenditorialità, il capitale umano, la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e l'assicurazione delle aziende di acquacoltura.

Il relatore accoglie con favore le proposte ambiziose per l'acquacoltura. Sottolinea l'importanza dell'acquacoltura estensiva e ricorda che l'acquacoltura deve essere considerata complementare alle attività di pesca.

12. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Il relatore accoglie con favore le proposte della Commissione per lo sviluppo territoriale sostenibile e solidale delle zone tributarie della pesca. Sottolinea il ruolo positivo delle

strategie di sviluppo locale integrate nella pianificazione territoriale delle zone marittime e costiere.

Le strategie integrate di sviluppo locale saranno guidate da gruppi di azione locale della pesca (FLAG) che rappresentano le varie parti interessate. Il relatore propone che i settori della pesca e dell'acquacoltura siano rappresentati maggioritariamente in questi FLAG.

13. Politica marittima integrata

La Commissione propone un bilancio di 432 milioni di euro per il periodo 2014-2020 per la politica marittima integrata, pari al 7% del bilancio del FEAMP. Come media annua, ciò corrisponde a più di quattro volte l'attuale bilancio di questa politica.

Il relatore sottolinea la necessità di un bilancio adeguato per la PMI, ma si rifiuta di pensare che questo finanziamento vada a scapito della pesca e dell'acquacoltura. Propone dunque di limitare al 5% la quota della PMI nel FEAMP.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Gabriel Mato Adrover
Presidente
Commissione per la pesca
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata] (COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Signor Presidente,

con lettera del 25 giugno 2013 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità di aggiungere l'articolo 349 del TFUE alla base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La proposta (COM(2011)0804, proposta modificata COM(2013)0245), è stata presentata dalla Commissione sulla base dell'articolo 42, dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 173, paragrafo 3, dell'articolo 175, dell'articolo 188, dell'articolo 192, paragrafo 1, dell'articolo 194, paragrafo 2, e dell'articolo 195, paragrafo 2, del TFUE.

Con nota del 4 luglio 2013, il Servizio giuridico del Parlamento ha fornito un'analisi delle basi giuridiche ipotizzate per la proposta di regolamento. Secondo le sue conclusioni, l'articolo 349 del TFUE non dovrebbe essere aggiunto come base giuridica della proposta.

Contesto

1. La proposta

Il regolamento proposto, che disciplina il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si inserisce nel quadro della riforma della politica comune della pesca¹ e della politica marittima integrata (PMI)². Come stabilito al suo articolo 1, la proposta definisce le

¹ COM(2011)0425 – 2011/0195(COD), su cui è stato raggiunto di recente un accordo politico.

² Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1).

misure finanziarie dell'Unione per l'attuazione delle due succitate politiche, nonché le misure relative al diritto del mare e allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

Il 22 aprile 2013 la Commissione ha presentato una proposta modificata (COM(2013)0245), che ha fatto seguito, come specificato nella relazione contenuta nella proposta stessa, a discussioni approfondite sulle modalità di attuazione del FEAMP in seno al gruppo di lavoro "Pesca" del Consiglio e a contatti bilaterali con gli Stati membri.

2. Le basi giuridiche in questione

a) Base giuridica della proposta

La proposta si basa sull'articolo 42, sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 91, paragrafo 1, sull'articolo 100, paragrafo 2, sull'articolo 173, paragrafo 3, sull'articolo 175, sull'articolo 188, sull'articolo 192, paragrafo 1, sull'articolo 194, paragrafo 2, e sull'articolo 195, paragrafo 2, del TFUE.

L'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE recitano come segue:

"Articolo 42

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

[...]

Articolo 43

1. [...]

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca."

Per maggiori delucidazioni sulle altre disposizioni del TFUE si rimanda alla sezione "Analisi" (più in basso), punto 1.

b) Proposta di modifica della base giuridica

La commissione PECH ha richiesto il parere della commissione giuridica sulla possibilità di aggiungere l'articolo 349 alla base giuridica della proposta. La commissione INTA fa riferimento ad alcuni emendamenti presentati in commissione a tal fine (EM 158 (Alain Cadec), EM 159 (Younous Omarjee) e EM 160 (Isabelle Thomas)). Anche il parere della commissione per lo sviluppo regionale del 30 ottobre 2012 (FdR 917425) contiene un emendamento di questo tipo.

L'articolo 349 del TFUE recita come segue:

"Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni."

Analisi

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste un'importanza costituzionale¹. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato². In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"³. Infine, per quanto riguarda le basi giuridiche plurime, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una doppia finalità o ha una duplice componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante⁴. D'altra parte, se una misura ha contemporaneamente più obiettivi o più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e

¹ Parere 2/00 *Carthagna Protocol*, Raccolta 2001, pag. I-9713, punto 5; Causa C-370/07 *Commissione/Consiglio*, Raccolta 2009, pag. I-8917, punti 46-49; Parere 1/08, *Accordo generale sugli scambi di servizi*, Raccolta 2009, pag. I-11129, punto 110.

² Causa C-403/05 *Parlamento/Commissione*, Raccolta 2007, pag. I-9045, punto 49, e la giurisprudenza citata.

³ Si veda, come giurisprudenza recente, la causa C-411/06, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, Raccolta 2009, pag. I-7585.

⁴ Causa C-42/97 *Parlamento/Consiglio*, Raccolta 1999, pag. I-868, punti 39-40; Causa-C 36/98 *Spagna/Consiglio*, Raccolta 2001, pag. I-779, punto 59; Causa C-211/01 *Commissione/Consiglio*, Raccolta 2003, pag. I-8913, punto 39.

indiretta rispetto agli altri, tale misura deve basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del trattato¹.

L'obiettivo dello strumento in questione è l'introduzione di misure finanziarie per l'attuazione della politica comune della pesca.

1. Scelta della base giuridica da parte della Commissione

La base giuridica scelta dalla Commissione è composta, da un lato, dalle due disposizioni che costituiscono il fondamento giuridico delle misure nell'ambito della politica comune della pesca e, dall'altro, dalle disposizioni che formano (di nuovo, unitamente all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE) il fondamento giuridico del regolamento sulla politica marittima integrata che si intende sostituire con il regolamento proposto, vale a dire l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2, del TFUE.

Per quanto riguarda la scelta della base giuridica del regolamento PMI, la Commissione ha chiarito, a ragione, che non esiste una base giuridica esplicita nel trattato, ma che quest'ultimo copre numerose politiche settoriali dell'UE riguardanti i mari e le coste. Per questo motivo l'atto legislativo proposto si basa sull'articolo 43, paragrafo 2 (politica della pesca), sull'articolo 91, paragrafo 1 (politica dei trasporti), sull'articolo 100, paragrafo 2 (navigazione marittima e aerea), sull'articolo 173, paragrafo 3 (competitività dell'industria dell'Unione), sull'articolo 175 (politica economica), sull'articolo 188 (programmi di ricerca e sviluppo), sull'articolo 192, paragrafo 1 (ambiente), sull'articolo 194, paragrafo 2 (energia) e sull'articolo 195, paragrafo 2 (turismo). Le rispettive basi giuridiche prevedono tutte l'adozione di misure secondo la procedura legislativa ordinaria.

Nella proposta in oggetto, il regolamento PMI è abrogato rispettivamente dall'articolo 152 della proposta iniziale della Commissione e dall'articolo 129 della proposta modificata della Commissione.

A prima vista, la base giuridica scelta dalla Commissione aggiunge pertanto la base giuridica del regolamento PMI al fondamento giuridico generale della politica comune della pesca, nel cui ambito la proposta indubbiamente rientra. Tale base giuridica scelta dalla Commissione sembra pertanto costituire la base giuridica appropriata della proposta.

2. Aggiunta dell'articolo 349 del TFUE

Si tratta ora di verificare la necessità di includere l'articolo 349 nella base giuridica.

Vale la pena segnalare che, in questo caso, il ricorso a una duplice base giuridica non sarebbe escluso a priori in base al fatto che le procedure previste per ciascuna base giuridica siano incompatibili l'una con l'altra². L'utilizzazione di una duplice base giuridica è stata ritenuta

¹ Causa C-165/87 *Commissione/Consiglio*, Raccolta 1988, 5545, punto 11; Causa C-178/03 *Commissione/Parlamento europeo e Consiglio*, Raccolta 2006, pag. I-107, punti 43-56.

² Causa C-178/07 *Commissione/Parlamento europeo e Consiglio*, Raccolta 2006, pag. I-107, punto. 57; Causa

valida quando non abbia portato a una violazione dei diritti del Parlamento europeo. Nella fattispecie, le altre disposizioni che costituiscono la base giuridica della proposta prevedono la procedura legislativa ordinaria, mentre l'articolo 349 prevede soltanto la consultazione del Parlamento. La Corte ha dichiarato che in tal caso prevale la procedura legislativa ordinaria, in quanto implica una maggiore partecipazione del Parlamento¹.

Tuttavia, occorre soprattutto determinare se sia necessario il ricorso a una duplice base giuridica, ossia se l'atto in questione abbia vari obiettivi o componenti simultanei indissolubilmente legati tra di loro senza che nessuno di essi sia secondario e indiretto rispetto agli altri alla luce delle finalità e delle componenti che possono essere identificate nella proposta.

È vero che i provvedimenti proposti riguardano in una certa misura le regioni ultraperiferiche.

In particolare, il riferimento alle regioni ultraperiferiche è contenuto nelle seguenti parti della proposta:

- La definizione di "politica marittima integrata" (articolo 3, paragrafo 2, punto 7) menziona le regioni ultraperiferiche, oltre alle regioni costiere e insulari, tra le regioni cui è destinata.
- La proposta prevede che il FEAMP possa sostenere il regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio² per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione (capo V, articoli 73-75 della proposta). L'attribuzione delle corrispondenti risorse di bilancio è disciplinata dall'articolo 15, paragrafo 5, della proposta.
- L'allegato I prevede un aumento dell'intensità dell'aiuto pubblico pari a 35 punti percentuali per le regioni ultraperiferiche, ai sensi dell'articolo 95 della proposta.

Inoltre, dei 2766 emendamenti presentati, soltanto due (EM 53 e 79) mirano ad aggiungere una disposizione relativa alle regioni ultraperiferiche, vale a dire l'esenzione dal divieto di aiuti di Stato per la produzione dei prodotti della pesca.

Si può pertanto concludere che il contenuto della proposta di regolamento non si riferisce, di per sé, specificamente all'obiettivo di adottare misure particolari per tenere conto della situazione strutturale ed economica delle regioni ultraperiferiche. Fintantoché le misure politiche di mercato relative alle regioni ultraperiferiche possono essere sostenute dal FEAMP, queste non sono disciplinate dalla proposta di regolamento, bensì dal regolamento del Consiglio (CE) n. 791/2007 che, a sua volta, è stato adottato sulla base dell'articolo 37 del trattato CE (attuale articolo 42 del TFUE) e dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (attuale articolo 349 del TFUE). Il riferimento alle regioni ultraperiferiche contenuto nell'allegato I corrisponde semplicemente a uno dei numerosi incrementi analoghi dei massimali dell'intensità dell'aiuto per altri interventi. Gli emendamenti presentati non

C-300/89 *Commissione/Consiglio ("biossido di titanio")* Raccolta 1991, pag. I-2867, punti 17-25.

¹ Causa C-155/07 *Parlamento europeo/Consiglio*, Raccolta 2008, pag. I-8103, punti 75-79.

² Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag.1). Il regolamento è stato adottato sulla base dell'articolo 37 del trattato CE (attuale articolo 42 del TFUE) e dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (attuale articolo 349 del TFUE).

modificano questa analisi. Pertanto, non è possibile individuare la tutela delle regioni ultraperiferiche come componente indipendente oltre alla politica commerciale comune, così da rendere necessario il ricorso a una duplice base giuridica.

Inoltre, la formulazione dell'articolo 349 indica chiaramente che la disposizione prevede "misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni". Pertanto, la disposizione è redatta in modo da fungere da base giuridica speciale per dette misure. Nulla, nel testo della disposizione, indica che qualsiasi regolamento adottato sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE e contenente riferimenti alle regioni ultraperiferiche debba anche includere l'articolo 349 del TFUE nella base giuridica, fintantoché la base giuridica della politica agricola comune contempla le misure adottate.

Raccomandazione della commissione giuridica

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 9 luglio 2013.

Nel corso di tale riunione, la commissione ha pertanto deciso, all'unanimità¹, di raccomandare che la base giuridica adeguata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata] sia costituita dall'articolo 42, dall'articolo 43, paragrafo 2, dall'articolo 91, paragrafo 1, dall'articolo 100, paragrafo 2, dall'articolo 173, paragrafo 3, dall'articolo 175, dall'articolo 188, dall'articolo 192, paragrafo 1, dall'articolo 194, paragrafo 2, e dall'articolo 195, paragrafo 2, del TFUE, e che non sia necessario aggiungere l'articolo 349 del TFUE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

¹ Erano presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Jörg Leichtfried (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka e Anna Záborská (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento).

19.12.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata (COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Relatore per parere: François Alfonsi

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è di sostenere gli obiettivi della PCP, una politica di competenza esclusiva dell'UE, e di sviluppare ulteriormente la politica marittima integrata dell'UE. Gli obiettivi sono: promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP, promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e contribuire all'attuazione della PCP.

In linea con la strategia Europa 2020, questi vasti obiettivi per il periodo 2014-2020 si traducono nelle seguenti priorità dell'Unione per il FEAMP e sono articolati intorno a 4 pilastri quali una pesca intelligente ed ecocompatibile per favorire il passaggio a una pesca sostenibile, un'acquacoltura intelligente ed ecocompatibile per realizzare un settore dell'acquacoltura economicamente redditizio, competitivo ed ecocompatibile, uno sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo per contrastare il declino di molte comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e una politica marittima integrata per sostenere le priorità trasversali che generano risparmio e crescita.

Nel prossimo esercizio finanziario il contributo principale del FEAMP dovrà consistere nel favorire il passaggio a una pesca sostenibile, basata su rendimenti massimi sostenibili, sull'eliminazione dei rigetti e sulla riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, promuovendo nel contempo un'acquacoltura con elevati livelli di protezione ambientale e un maggiore coordinamento delle politiche marittime. Tali aspetti dovranno condurre a un uso più sostenibile delle risorse.

Attraverso la promozione della coesione sociale e la creazione di posti di lavoro nelle comunità dipendenti dalla pesca, il FEAMP conferirà un maggior valore aggiunto alla pesca e favorirà la diversificazione delle attività in altri settori marittimi.

L'approccio allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di tipo partecipativo verrà rafforzato. Il FEAMP riconosce altresì per la prima volta il ruolo delle donne attraverso il riconoscimento giuridico, in quanto possono beneficiare, tra l'altro, di un sostegno FEAMP per la formazione, in particolare per l'acquisizione di competenze di tipo imprenditoriali e legate alla gestione di aziende. Inoltre verrà promosso il capitale umano e intensificata la diversificazione consentendo alle comunità locali di acquisire le capacità necessarie per partecipare a nuove attività emergenti in altri settori marittimi.

Un ulteriore aspetto importante è il passaggio verso il rendimento massimo sostenibile (MSY) e la graduale introduzione di un divieto di effettuare rigetti tramite l'approccio integrato, che prevede misure quali un aiuto a favore di attrezzi e tecniche di pesca più selettivi, investimenti destinati alle attrezzature a bordo e alle strutture portuali necessarie per l'utilizzo delle catture indesiderate, nonché misure di mercato e nel settore della trasformazione. Con lo stesso obiettivo verrà considerevolmente rafforzata la dotazione finanziaria destinata alla raccolta di dati e pareri scientifici e al controllo delle spese (per garantire un maggiore rispetto delle norme).

Il FEAMP è indispensabile nel periodo 2014-2020, inoltre è fondamentale potenziare in misura sostanziale il settore della pesca, anche per quanto concerne la sua dotazione finanziaria.

Massimale proposto nel QFP per il settore della pesca dell'UE nella rubrica 2, in milioni di EUR.

Rubrica 2	QF P	QF P	differenza tra 2014- 2020 e 2007-2013
	20	201	
	07	4 -	
	-	202	
	20	0	
	13		
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	6 73 0	6 912	+2,7%

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa solo un'indicazione e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹; ribadisce che nel prossimo QFP sono necessarie risorse supplementari sufficienti, per consentire all'Unione di soddisfare le sue priorità politiche esistenti, in particolare quelle correlate alla strategia UE2020, i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, e di rispondere a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse per il prossimo QFP di almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, qualora non

condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. ricorda di avere sottolineato nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 che le risorse della pesca costituiscono un bene pubblico essenziale per la sicurezza alimentare mondiale; segnala il fatto che il settore della pesca e dell'acquicoltura e le attività connesse sono spesso la principale fonte di sussistenza e occupazione sostenibile nelle regioni costiere, insulari e remote; ritiene inoltre che la politica comune della pesca (PCP) necessiterà di risorse finanziarie adeguate dopo il 2013, al fine di raggiungere i suoi obiettivi a medio e lungo termine (un settore della pesca stabile, sostenibile e redditizio), favorire la ripresa degli stock ittici e affrontare gli aspetti sociali correlati alla riduzione dello sforzo di pesca;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. rammenta che nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo riconosce la necessità di rafforzare il coordinamento con la politica di coesione, sottolinea che il Fondo europeo per la pesca dovrebbe essere utilizzato per sostenere pratiche di pesca sostenibili, secondo il principio del rendimento massimo sostenibile, oltre che per la conservazione degli ecosistemi marini, prestando nel contempo particolare attenzione al settore della pesca su piccola scala;

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici *a* livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l'approccio

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici ***delle specie catturate al di sopra dei*** livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il

precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

2015. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il finanziamento deve rispondere a quanto previsto dal punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Eventuali finanziamenti non dovrebbero pregiudicare le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e l'accordo interistituzionale del xxx/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati, **la garanzia di un effettivo equilibrio tra la capacità di pesca e le opportunità di pesca** e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca.

Emendamento

Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere **e delle tradizioni locali**, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca **rispettando le comunità tradizionali**

e storiche.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

L'introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento

L'introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo *e più sostenibile*. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca *nel rispetto delle comunità tradizionali e storiche*. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) L'eccesso di capacità e il sovrasfruttamento costituiscono oggi il problema principale del settore della pesca europeo. I fondi del FEAMP non vanno utilizzati per il disarmo, la costruzione di nuove strutture o l'ammodernamento finalizzati ad aumentare la capacità e le possibilità di pesca di una nave. Il FEAMP non deve

sovvenzionare il sovrasfruttamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 ter) Gli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi di raccolta e trasmissione dei dati o non dichiarano le proprie reali flotte pescherecce e capacità di pesca vanno sanzionati con il blocco e/o la riduzione dei fondi FEAMP.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) ingresso di nuovi pescatori nelle attività di pesca;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

(c) *formazione professionale e* sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le **risorse** disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, **espresse** ai prezzi **attuali**, **ammontano** a 5 520 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.

Emendamento

1. **L'importo indicativo** disponibile da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, **espresso** ai prezzi **costanti del 2011**, **ammonta** a 5 520 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale **indicativa** di cui all'allegato II.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. 477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Emendamento

3. **Almeno** 477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. 358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Emendamento

4. **Almeno** 358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. 45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 **sono** attribuiti agli aiuti al

Emendamento

6. **Al massimo** 45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 **possono** essere

magazzinaggio di cui all'articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all'articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

1. L'importo finanziario di riferimento indicativo e generale – ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria – per l'attuazione del Programma nel periodo 2014-2020 ammonta a 6 567 000 000 EUR ai prezzi costanti del 2011.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un importo di 1 047 000 000 EUR *del FEAMP* è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale

Un importo *indicativo* di 1 047 000 000 EUR *ai prezzi costanti del 2011* è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo

importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la creazione di una rete costituita da uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori;

Emendamento

(a) la creazione di una rete costituita da uno o più organismi scientifici indipendenti, **comprese le ONG**, e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, **in particolare la pesca costiera su piccola scala**;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Articolo 34

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca trasferibili della PCP

1. Al fine di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell'articolo 27 del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere:

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca trasferibili;

(b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

(c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

(d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento

soppresso

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca trasferibili messe in comune conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento sulla politica comune della pesca.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il FEAMP fornisce un contributo finanziario per lo sviluppo e le attività innovative nel settore dell'acquacoltura attraverso piani strategici pluriennali elaborati dagli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

(a) gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche **e socioeconomiche** e l'attuazione della PCP;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti

di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici *e socioeconomici*, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006 e (CE) n.XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata)
Riferimenti	COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	François Alfonsi 6.2.2012
Approvazione	18.12.2012
Esito della votazione finale	+: 26 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Gianluca Susta

16.10.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]
(COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Relatore per parere: Veronica Lope Fontagné

BREVE MOTIVAZIONE

Il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** (FEAMP) costituisce il nuovo strumento dell'Unione per il finanziamento della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (PMI) dal 2014 al 2020.

Il FEAMP si iscrive nella strategia Europa 2020 e dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'UE attraverso tre iniziative faro: i) un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, ii) un'Unione dell'innovazione e iii) un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro.

Il FEAMP si colloca altresì nel più ampio contesto della politica di coesione, condividendo con gli altri Fondi gli obiettivi e le priorità comuni, con la finalità di promuovere un utilizzo integrato delle risorse disponibili.

La proposta di regolamento della Commissione europea intende far rientrare nel FEAMP una maggior dimensione sociale. Il testo del regolamento presenta, effettivamente, diversi elementi che si pongono in tale direzione e ai quali possono esserne aggiunti altri.

Dovere del FEAMP è dare impulso alla creazione di occupazione e alla coesione sociale, in particolar modo nelle comunità che dipendono dal settore della pesca, consentendo altresì la diversificazione delle attività in altri settori marittimi.

Per tale motivo, il FEAMP deve promuovere il capitale umano e favorire la diversificazione, consentendo ai pescatori di acquisire la formazione necessaria per partecipare a nuove attività emergenti in altri settori marittimi. È d'obbligo stabilire che il FEAMP possa parimenti

finanziare strumenti e attività volti ad anticipare le necessarie competenze.

Altro aspetto assai importante cui il Fondo deve contribuire con i propri finanziamenti risiede nel miglioramento della salute e della sicurezza dei pescatori e di altri lavoratori del settore della pesca, per mezzo di investimenti a bordo, destinati a singole attrezzature o a infrastrutture, come pure alla formazione nell'ambito della salute e della sicurezza.

Nella proposta della Commissione, il FEAMP riconosce per la prima volta il ruolo sovente svolto dai coniugi, che sono, nella maggioranza dei casi, donne, nelle attività di pesca familiari. I coniugi potranno beneficiare di aiuti del FEAMP destinati alla formazione, in particolare ai fini dell'acquisizione di competenze relative all'imprenditorialità e alla gestione delle imprese. Conviene, oltre a ciò, dare impulso alla partecipazione dei coniugi di pescatori al dialogo sociale e nei casi di approccio di tipo partecipativo.

Sono previsti aiuti speciali per l'innovazione; è d'uopo precisare che suddetti aiuti debbono comprendere l'innovazione sociale, con la finalità di promuovere nuove soluzioni ai problemi sociali.

Potrà altresì essere fatto uso del FEAMP per rafforzare l'approccio di tipo partecipativo ai fini dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e, in tal contesto, è d'obbligo sottolineare che tutte le parti interessate debbono essere rappresentate dell'adozione delle decisioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il settore della pesca riveste enorme importanza strategica per la situazione socioeconomica, l'approvvigionamento pubblico di pesce e l'equilibrio della bilancia alimentare degli Stati membri e della stessa Unione europea e offre altresì un rilevante contributo in termini di benessere socioeconomico delle comunità costiere, sviluppo locale, occupazione, salvaguardia e creazione di attività

economiche e posti di lavoro a monte e a valle, approvvigionamento di pesce fresco e tutela delle tradizioni culturali locali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***e delle attività economiche delle comunità costiere che più dipendono dalla pesca***, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il futuro FEAMP dovrebbe tener pienamente conto dei problemi e delle esigenze specifiche della pesca artigianale, tenendo presente che la flotta artigianale è quella che, nell'Unione europea, impiega una maggiore quantità

di manodopera per unità di pescato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di incentivare la titolarità della politica comune della pesca (PCP) da parte dei pescatori, rafforzando in tal modo la corretta attuazione e il successo globale della PCP, il FEAMP deve sostenere il partenariato, la cooperazione e il dialogo tra scienziati e pescatori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l'attuazione di interventi coordinati e l'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, l'ambiente, l'energia e il turismo. Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

(4) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l'attuazione di interventi coordinati e l'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, l'ambiente, l'energia e il turismo ***nonché la creazione di un'occupazione stabile con i relativi diritti.*** Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Occorre rammentare che, nella definizione ed esecuzione delle sue politiche e azioni correlate alla riforma della PCP, della PMI e del FEAMP, l'UE terrà conto delle esigenze relative alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di una protezione sociale adeguata, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e protezione della salute umana, come stabilito dall'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020, l'Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020 nonché migliorare gli obiettivi specifici e l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L'inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e

(5) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020, l'Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020, ***fra i quali spiccano gli obiettivi connessi all'occupazione e alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nonché il cambiamento climatico, e inoltre*** migliorare gli obiettivi specifici e l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L'inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali

inclusiva” (strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato.

obiettivi politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a **sostenere** attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un'acquacoltura **sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l'occupazione** e la coesione territoriale **dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.**

Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a **favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, promuovere le coesione economica, sociale e territoriale sostenendo** attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, **garantendo un'occupazione sostenibile, migliori condizioni di lavoro e la coesione economica, sociale e territoriale rilanciando lo sviluppo e il** potenziale di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori **sostenibili** dell'economia marittima.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le

Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le

attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, ***a un equo tenore di vita per il settore della pesca*** e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale ***e per garantire un equo tenore di vita per il settore della pesca, al fine di invertire la tendenza alla scomparsa di parecchie comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca, aggiungendo valore alle attività alieutiche e correlate alla pesca e incentivando la diversificazione in altri settori dell'economia marittima.*** Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell'Unione di garantire, nell'interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP, secondo quanto previsto ***all'articolo 3*** del TFUE.

Emendamento

(14) A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell'Unione di garantire, nell'interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP ***nonché il rispetto delle esigenze connesse alla promozione di un elevato livello occupazionale e la garanzia di un'adeguata tutela sociale,*** secondo quanto rispettivamente previsto ***agli articoli 3 e 9*** del TFUE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo, ***comprese le ispezioni sul lavoro e il rispetto della normativa sociale e del lavoro***. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell'ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del QSC") nell'ambito del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. In aggiunta al

Emendamento

(20) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell'ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del QSC") nell'ambito del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. ***È del pari***

suddetto regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle particolarità della PCP e della PMI.

necessario sottolineare che i Fondi possono essere impiegati in modo complementare al fine di conseguire con maggior efficienza le priorità della politica di coesione dell'Unione e della strategia Europa 2020; è d'uopo evidenziare, a tal proposito, la sinergia necessaria fra il FEAMP e il FSE per il raggiungimento degli importanti obiettivi relativi all'occupazione e alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. In aggiunta al suddetto regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle particolarità della PCP e della PMI.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Tenuto conto delle dimensioni del futuro FEAMP e alla luce del principio di proporzionalità, le disposizioni relative alla pianificazione strategica sono state rese oggetto di deroga dal [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; la consultazione delle parti interessate deve pertanto aver luogo almeno **due volte** nel corso del periodo di programmazione ma non obbligatoriamente ogni anno, poiché ciò costituirebbe un onere amministrativo e finanziario eccessivo sia per la Commissione che per gli Stati membri.

Emendamento

(21) Tenuto conto delle dimensioni del futuro FEAMP e alla luce del principio di proporzionalità, le disposizioni relative alla pianificazione strategica sono state rese oggetto di deroga dal [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]; la consultazione delle parti interessate deve pertanto aver luogo almeno **tre volte** nel corso del periodo di programmazione ma non obbligatoriamente ogni anno, poiché ciò costituirebbe un onere amministrativo e finanziario eccessivo sia per la Commissione che per gli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) ***L'azione dell'Unione deve essere complementare all'azione condotta dagli***

Emendamento

(22) Per apportare un contributo significativo è opportuno che il

Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest'ultima. Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione **di diverse tipologie di soggetti**, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. **Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari.** Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi quelle responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

partenariato tra la Commissione, **le autorità degli Stati membri e le diverse tipologie di soggetti** venga rafforzato favorendo la partecipazione **dei predetti attori, tra cui le parti sociali**, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi il settore della pesca, quelle responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali, **la filiera della pesca** e gli altri organismi competenti. **Tenuto conto della particolarità del settore della pesca, sarà indispensabile assicurare la partecipazione di soggetti economici e sociali che rappresentino i vari sottosettori e i vari livelli territoriali, delle organizzazioni di ricerca scientifica e delle reti nazionali e regionali di gruppi d'azione locale nel settore della pesca.** **Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari.** I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo

Emendamento

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione.

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione *economica, sociale e territoriale*.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese.

Emendamento

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione, *compresa l'innovazione sociale*, e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) A seguito della turbolenze economiche degli ultimi anni dovute alla crisi finanziaria, molti giovani incontrano difficoltà a ottenere i fondi necessari per accedere al settore della pesca; il sostegno del FEAMP dovrebbe quindi focalizzarsi ad aiutare i giovani ad ottenere l'accesso al settore della pesca, contribuendo ad esempio all'avviamento di nuove imprese.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere *l'apprendimento* permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere *le azioni intese a garantire l'accesso ad un apprendimento iniziale e permanente di qualità, l'ingresso nella filiera della pesca di giovani operatori*, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive, la competitività e la *sostenibilità economica* degli operatori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Il FEAMP dovrebbe sostenere la gestione sostenibile delle attività di pesca a livello locale e lo sviluppo delle comunità costiere.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Riconoscendo l'importanza del ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il

Emendamento

(33) Riconoscendo l'importanza del ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il

FEAMP deve sostenere la formazione e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati.

FEAMP deve sostenere la formazione **permanente** e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati **oppure per accompagnare la diversificazione delle attività alieutiche**.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) **Consapevole della scarsa partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale**, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo **nelle sedi appropriate**.

Emendamento

(34) **Considerando la debolezza del dialogo sociale a livello settoriale**, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo **per consolidare la loro capacità a livello regionale, nazionale ed europeo e rafforzare la rappresentanza degli interessi del settore**.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca.

Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché **all'anticipazione delle competenze e alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca. Il sostegno del FEAMP alle attività di diversificazione deve inoltre prestare**

particolare attenzione alla situazione e alle opportunità dei giovani delle comunità costiere.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Occorre rammentare che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) considera la pesca un'attività lavorativa pericolosa a paragone di altre attività lavorative e che, nell'ambito della predetta organizzazione, sono stati stipulati svariati accordi e adottate svariate raccomandazioni finalizzati a promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori. I principi contenuti in tali convenzioni e raccomandazioni dovrebbero fungere da orientamenti centrali per determinare l'uso migliore delle risorse del FEAMP.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo *e ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore*, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore; *tali investimenti non devono incrementare la capacità dei pescherecci di effettuare catture.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) L'introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. **Potrebbe dunque** sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento

(38) L'introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. **Risulterà probabilmente opportuno effettuare una valutazione dell'impatto sui livelli occupazionali nel settore della pesca e potrebbe** sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca **in settori collegati alla relativa filiera**. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca, **ove possibile con scarso impatto ambientale**. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato **nonché** la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato, **la salute e** la sicurezza **nonché** le condizioni di lavoro.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Emendamento

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale ***e assicurari livelli elevati di occupazione di qualità.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività ***e*** il rendimento economico della pesca e delle attività di acquacoltura. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

Emendamento

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività, il rendimento economico ***e la sostenibilità economica degli operatori*** della pesca e delle attività di acquacoltura. Il FEAMP deve pertanto sostenere ***le azioni intese a garantire l'accesso ad un apprendimento iniziale e*** permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori ***nonché metodologie mirate ad attività a basso impatto ambientale.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro.

Emendamento

(55) Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo **e alla garanzia di sostenibilità sociale dello stesso**, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Considerando 56**

Testo della Commissione

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla "crescita blu" e da settori marittimi più ampi.

Emendamento

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi **e inclusivi** destinati a creare crescita e occupazione **sostenibile e di qualità**, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla "crescita blu" e da settori marittimi più ampi.

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Considerando 57**

Testo della Commissione

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà nonché l'innovazione a livello locale) nonché

Emendamento

(57) Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, **incrementare i tassi di occupazione e promuovere**

dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona.

l'innovazione, **compresa l'innovazione sociale**, a livello locale) nonché dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio “dal basso” da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale è importante che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell'ambito degli organi decisionali.

Emendamento

(58) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio “dal basso” da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile, **comprese le parti sociali rappresentative**, e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale, **la partecipazione di tutti gli attori e la trasparenza delle strategie di sviluppo locale** è importante che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell'ambito degli organi decisionali.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Un aspetto fondamentale di questo approccio è la creazione di reti fra partenariati locali. La cooperazione fra questi partenariati locali costituisce un

Emendamento

(59) Un aspetto fondamentale di questo approccio è la creazione di reti fra partenariati locali. La cooperazione fra questi partenariati locali costituisce un

importante strumento di sviluppo che deve essere reso accessibile grazie al FEAMP.

importante strumento di sviluppo che deve essere *promosso e* reso accessibile grazie al FEAMP.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri Fondi dell'Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi all'elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all'animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale.

Emendamento

(60) Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri Fondi dell'Unione, *in particolar modo dal FSE per quanto attiene all'occupazione e all'inclusione sociale*, e deve includere tutti gli aspetti connessi all'elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all'animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e

Emendamento

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire *all'occupazione e* alla coesione economica,

territoriale dell'Unione.

sociale e territoriale in seno all'Unione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 80

Testo della Commissione

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

Emendamento

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica sostenibile **e inclusiva**, l'occupazione **di qualità, migliori condizioni di vita e di lavoro**, l'innovazione e la competitività nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 81

Testo della Commissione

(81) Il FEAMP deve essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con altre politiche dell'Unione che possono

Emendamento

(81) Il FEAMP deve essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere **uno sviluppo economico e sociale sostenibile, così come** la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà

includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell'energia.

con altre politiche dell'Unione che possono includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell'energia.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP. ***I principi contenuti nella convenzione n. 188 e nella raccomandazione n. 199 dell'OIL dovrebbero fungere da orientamenti centrali per determinare l'uso migliore delle risorse del FEAMP.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *lo* sviluppo sostenibile delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne e

Emendamento

c) ***strategie di*** sviluppo sostenibile, ***di crescita occupazionale e di promozione della coesione sociale*** delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne e

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) 'pescatore': qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

Emendamento

(6) 'pescatore': qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave; ***salvo diversamente specificato, per "pescatore" si intende tanto il proprietario di un peschereccio quanto chi opera a bordo in forza di un rapporto di lavoro con il proprietario;***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(a) promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive;

Emendamento

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive ***nonché favorire livelli elevati di occupazione di qualità;*** ;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca,

Emendamento

c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo, ***così come la coesione sociale*** delle zone di pesca;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

(1) rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale tramite i seguenti obiettivi:

Emendamento

(1) rafforzare l'occupazione e la coesione ***economica, sociale e*** territoriale tramite i seguenti obiettivi:

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura,

Emendamento

a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro ***di qualità, idoneità all'occupazione*** e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, ***tenendo in conto la situazione dei gruppi vulnerabili***;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) diversificazione delle attività alieutiche

Emendamento

b) ***sostegno al settore della pesca e***

in altri settori dell'economia marittima e crescita dell'economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;

diversificazione delle attività alieutiche in altri settori *praticabili* dell'economia marittima, *mobilità dei pescatori se collocati in esubero* e crescita *sostenibile* dell'economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze,

Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione – **compresa l'innovazione sociale** – e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

Emendamento

(b) rafforzamento della competitività, della redditività **e della sostenibilità economica degli operatori** della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento **della salute**, della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo di nuove competenze professionali **e** apprendimento permanente,

Emendamento

c) **anticipazione e** sviluppo di nuove competenze professionali **tramite** apprendimento permanente **e formazione professionale nonché incoraggiamento**

dei giovani ad entrare nel settore;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze,

Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione – **compresa l'innovazione sociale** – e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente,

Emendamento

c) **anticipazione e** sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

Emendamento

b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, **tra cui le ispezioni del lavoro**, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente, **come pure il rafforzamento della capacità delle altre parti che partecipano all'attuazione delle misure finanziate dal Fondo.**

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostegno al partenariato, alla cooperazione e al dialogo tra scienziati e pescatori, al fine di rafforzare la titolarità della PCP da parte dei soggetti interessati.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione consulta almeno **due volte** nel corso del periodo di programmazione le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione del sostegno proveniente dal FEAMP.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione consulta almeno **tre volte** nel corso del periodo di programmazione le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione del sostegno proveniente dal FEAMP.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

In **aggiunta ai** principi enunciati all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell'Unione, incluso il regolamento (CE) n. [che stabilisce il programma quadro per l'ambiente e l'azione contro i cambiamenti climatici (programma quadro LIFE)], e

In **conformità dei** principi enunciati all'articolo 4 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente **da altri Fondi nell'ambito della politica di coesione, nonché** da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell'Unione, incluso il regolamento (CE) n. [che stabilisce il programma quadro per

quelli nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. Il coordinamento fra il sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in particolare, promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti integrati finanziati nell'ambito del programma quadro LIFE, nonché l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma quadro LIFE.

l'ambiente e l'azione contro i cambiamenti climatici (programma quadro LIFE)], e quelli nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. Il coordinamento fra il sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in particolare, promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti integrati finanziati nell'ambito del programma quadro LIFE, nonché l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma quadro LIFE.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;

Emendamento

e) il trasferimento di proprietà di un'impresa, ***ad eccezione dei casi di trasferimento di proprietà di un'impresa familiare o dei casi in cui il trasferimento di proprietà sia abbinato a un progetto di diversificazione;***

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

(i) il livello occupazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura,

Emendamento

Non concerne la versione italiana

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma operativo è redatto dallo

Emendamento

2. Il programma operativo è redatto dallo

Stato membro in stretta collaborazione con i partner **di cui** all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. La consultazione dei partner sui documenti preparatori è organizzata in modo tale da consentire loro un esame di tali documenti.

Stato membro in stretta collaborazione con i partner, **come indicato** all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni]. La consultazione dei partner sui documenti preparatori è organizzata in modo tale da consentire loro un esame di tali documenti **e di esprimere la propria opinione prima della presentazione del programma alla Commissione.**

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], i partner consultati comprendono, tra gli altri, le autorità e gli organismi pubblici di pertinenza, inclusi quelli responsabili in materia ambientale e di promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, i soggetti economici e sociali che rappresentino i vari sottosettori e i vari livelli territoriali di pertinenza in seno al settore della pesca, le organizzazioni di ricerca scientifica e le reti nazionali e regionali di gruppi d'azione locale nel settore della pesca.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m) la designazione dei partner di cui all'articolo 5 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] **e i risultati delle consultazioni con i partner stessi;**

m) la designazione dei partner **e i risultati delle consultazioni con i partner** di cui all'articolo 18, **in conformità dell'articolo 5** del [regolamento (UE)]

n. [...] recante disposizioni comuni];

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – punto o – lettera i – terzo trattino bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- una valutazione dell'equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il programma operativo include inoltre una descrizione delle azioni specifiche volte a promuovere le pari opportunità e impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, incluse le disposizioni atte a garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

3. Il programma operativo include inoltre una descrizione delle azioni specifiche volte a promuovere le pari opportunità e impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, incluse le disposizioni atte a garantire l'integrazione della prospettiva di genere **e del principio delle pari opportunità** a livello di programma operativo e a livello di intervento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente

1. Al fine di promuovere l'innovazione – **compresa l'innovazione sociale** – nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente

disponibili.

migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell'innovazione e dell'imprenditoria;

Emendamento

a) ***la promozione dell'ingresso dei giovani nel settore, la formazione professionale***, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché ***l'anticipazione e*** l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell'innovazione e dell'imprenditoria;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e migliori pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;

Emendamento

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e migliori pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono ***l'uguaglianza e*** le pari opportunità tra uomini e donne ***e le associazioni che rappresentano i coniugi di pescatori***;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che

Emendamento

c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che

coinvolga i pescatori *e* altre parti interessate.

coinvolga i pescatori, *le organizzazioni che rappresentano i pescatori e i coniugi degli stessi, che partecipano alle attività alieutiche, nonché* altre parti interessate.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo, destinati a singole attrezzature *o alla formazione*, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

Emendamento

3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature *o alla formazione*, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare **la salute**, la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o **la salute**, la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;

Emendamento

a) investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature **oppure alla formazione** di cui all'articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi:

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione, **compresa l'innovazione sociale**, nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi:

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;

Emendamento

a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché **l'anticipazione e** l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento

b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono **l'uguaglianza e** le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) funzionalmente coerenti in termini

Emendamento

b) funzionalmente coerenti in termini

geografici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca e dell'acquacoltura, *e che offrano una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.*

geografici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.

Emendamento

b) garantire che le comunità locali ***partecipino alla definizione delle strategie di sviluppo locale integrato, come pure che*** si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rispecchiano l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

Emendamento

a) rispecchiano l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile, ***ivi compresi i gruppi meno rappresentati e le parti sociali pertinenti;***

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell'acquacoltura, ***incluse le associazioni che rappresentano i coniugi di pescatori che partecipano ad attività alieutiche e le parti sociali pertinenti.***

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Emendamento

1. Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, ***la consultazione***, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) valorizzare, creare occupazione e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento

a) valorizzare, creare occupazione ***di qualità, attrarre i giovani verso il settore della pesca*** e promuovere l'innovazione – ***inclusa l'innovazione sociale*** – in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 80

**Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca, in particolare in altri settori marittimi;

Emendamento

b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro **di qualità** nelle zone di pesca, in particolare in altri settori marittimi;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) promuovere il benessere **sociale e** il patrimonio culturale nelle zone di pesca, incluso il patrimonio culturale marittimo;

Emendamento

d) promuovere il benessere **e l'inclusione sociali nonché** il patrimonio culturale nelle zone di pesca, incluso il patrimonio culturale marittimo;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) favorisce una crescita economica sostenibile, **l'occupazione**, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri delle regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento

c) favorisce una crescita economica sostenibile, **un livello elevato di occupazione di qualità**, l'innovazione – **compresa l'innovazione sociale** – e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri delle regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le misure specifiche di controllo ed

Emendamento

b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP,

esecuzione nell'ambito della PCP;

comprese le ispezioni del lavoro;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere informazioni, creare capacità, scambiare le migliori pratiche e sostenere la cooperazione tra i FLAG sul loro territorio.

Emendamento

b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, *favorire la creazione di* capacità *per i partner che partecipino all'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo e lo scambio di* migliori pratiche e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'impatto del FEAMP è misurato in relazione alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6.

Emendamento

L'impatto del FEAMP è misurato in relazione alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, *in particolar modo alla creazione di occupazione sostenibile.*

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 151, paragrafo 3.

Emendamento

La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell'Unione, *comprensiva dei pertinenti indicatori sociali.* Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 151, paragrafo 3.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 132 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*a bis) consentire il monitoraggio
dell'evoluzione della situazione sociale e
occupazionale nei territori interessati
dalle azioni del Fondo;*

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per le attività marittime e la pesca (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006 e (CE) n.XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata)
Riferimenti	COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 19.1.2012
Relatore per parere Nomina	Veronica Lope Fontagné 19.1.2012
Esame in commissione	21.6.2012 8.10.2012
Approvazione	9.10.2012
Esito della votazione finale	+: 39 -: 2 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Öry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

6.12.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata]
(COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Relatore per parere: Nikos Chrysogelos

BREVE MOTIVAZIONE

Il documento di lavoro illustrava la proposta della Commissione e forniva una succinta analisi politica. Il parere in esame propone una serie di emendamenti intesi a garantire che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) contribuisca a raggiungere gli obiettivi della PCP e consenta di realizzare, all'interno e all'esterno dell'Europa, una gestione della pesca sostenibile dal punto di vista ambientale.

I principali emendamenti affrontano una serie di punti.

Alcuni tipi di finanziamento sono eliminati:

- gli aiuti destinati al magazzinaggio di risorse ittiche per le quali non vi è un mercato, poiché è preferibile pescare quando le condizioni del mercato garantiscono un buon prezzo, invece di immagazzinare risorse ittiche per periodi di tempo prolungati;
- i premi di assicurazione per le imprese acquicole, poiché sono gli operatori a dover sostenere tale spesa, e non i contribuenti;
- gli aiuti alla gestione delle "concessioni di pesca trasferibili";
- i finanziamenti volti a promuovere e commercializzare risorse ittiche con limitate o inesistenti possibilità di commercializzazione.

In molti casi sono state aggiunte precisazioni per garantire che il sostegno non provochi un aumento della capacità di pesca.

I finanziamenti sono riorientati per sostenere la raccolta di dati scientifici e di altra natura e migliorare la sorveglianza delle attività di pesca.

La sezione sull'acquacoltura è modificata in modo da spostare l'accento dalla semplicistica promozione dell'acquacoltura, un settore che può produrre significativi problemi ambientali se non viene gestito in modo opportuno, a un rafforzamento sostanziale della sostenibilità ambientale delle operazioni di acquacoltura.

La pesca consiste essenzialmente nello sfruttamento privato di un bene pubblico e, di conseguenza, il diritto di pesca implica alcune responsabilità, in particolare la responsabilità di garantire che la pesca non comporti l'esaurimento degli stock ittici oppure il degrado dell'ambiente marino o delle comunità costiere che dipendono da essi per la propria sopravvivenza. Occorre che i finanziamenti siano rivolti di preferenza alla raccolta di dati che consentano di analizzare la sostenibilità delle attività di pesca oppure al sostegno di coloro che praticano la pesca nel modo più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Gli emendamenti proposti intendono raggiungere questo obiettivo, nonché promuovere un approccio precauzionale e un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di

Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento *sostenibile* delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di

bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

Emendamento

(3) Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi, affidabili **e tempestivi**, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, **favorire** una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.

Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, **sviluppare** una pesca e un'acquacoltura sostenibili **sul piano ambientale** ed efficienti sotto il profilo delle risorse, **con particolare attenzione all'acquacoltura biologica**, nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura **contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili** a lungo termine, **necessarie** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura **assicurino la sostenibilità ambientale a lungo termine delle risorse biologiche marine, il che rappresenta un prerequisito** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità **a lungo termine** delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock **ittici a** livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale **ed ecosistemico alla gestione** della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto

Emendamento

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento **sostenibile** delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga **tutti** gli stock **delle specie catturate al di sopra dei** livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, **o i pertinenti valori sostitutivi**, entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale **e una gestione** della pesca **e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi**.

stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime

Emendamento

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime

di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità **a lungo termine** degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY), **o i pertinenti valori sostitutivi, entro il 2015.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati, **il raggiungimento di un equilibrio fra la capacità della flotta peschereccia e le possibilità di pesca disponibili** e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili

sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La Commissione deve stabilire una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento

(24) La Commissione deve stabilire **e pubblicare** una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica

Emendamento

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica

di sviluppo rurale e quella di coesione.

di sviluppo rurale, quella di coesione e la politica ambientale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese.

Emendamento

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi **sostenibili sotto il profilo ambientale** e lo sviluppo delle imprese, **conformemente agli obiettivi intesi a riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, conseguire e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020 e applicare il principio precauzionale e una gestione della pesca basata sugli ecosistemi.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni **complessive** e la competitività degli operatori.

Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere **la formazione, l'istruzione e** l'apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze **e favorisce le opportunità professionali nel settore marittimo** nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare **la sostenibilità**, le prestazioni e la

competitività *complessive* degli operatori.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.

Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore, ***a condizione che tali investimenti non comportino un aumento della capacità di pesca della nave.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all'articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell'attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili non rispondono in maniera adeguata alle sfide cui deve far fronte il settore della pesca.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) ***L'introduzione dei sistemi di***

Emendamento

(38) ***L'esigenza di ridurre l'eccesso di***

*concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la **riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.***

*capacità per raggiungere un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca può far sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e **segnatamente di microimprese.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza **adattare la flotta peschereccia** dell'Unione alle risorse disponibili. L'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. **Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.**

Emendamento

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza **raggiungere un equilibrio stabile e duraturo tra le flotte pescherecce** dell'Unione **e le risorse disponibili. Come rilevato nel Libro verde, nonostante le notevoli somme investite nell'arco di svariati anni,** l'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace **e le dimensioni e la composizione della flotta dell'UE continuano a non essere in linea con le risorse disponibili. Il FEAMP deve essere utilizzato per sostenere i pescatori e i pescherecci che praticano la pesca nel modo più sostenibile sotto il profilo**

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Poiché l'eccesso di capacità è uno dei fattori principali del sovrasfruttamento, è necessario adottare misure volte ad adeguare la capacità della flotta dell'Unione alle risorse disponibili; in questo contesto, il FEAMP deve sostenere la creazione, la modifica e la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili introdotti dalla PCP come strumento di gestione per la riduzione dell'eccesso di capacità.

Emendamento

soppresso

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

Emendamento

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e ***promuovere azioni intese a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino, costiero e insulare e a facilitare l'adeguamento a tali cambiamenti, rivolgendo particolare attenzione alle aree più vulnerabili in questo senso, nonché*** sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione ***che consenta di agevolare la cooperazione e la coerenza tra gli Stati membri che condividono una determinata zona di***

pesca.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020.

Emendamento

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione, ***e laddove possibile l'eliminazione***, dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione, ***che ha dimostrato di migliorare la pesca sostenibile nel lungo termine sotto il profilo ambientale e di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino***, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, ***conformemente agli obiettivi intesi a riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e a conseguire e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020, nonché*** in linea con la strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In linea con il divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti ***a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle***

Emendamento

(43) In linea con il divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP deve sostenere ***gli investimenti nella selettività degli attrezzi onde evitare, ridurre al minimo e, se possibile, eliminare le catture indesiderate, nonché*** gli investimenti a bordo delle navi volti a

risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare **la registrazione delle catture**, l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato **conformemente all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento sulla politica comune della pesca**, nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Il FEAMP deve sostenere l'istituzione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica, in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale **garantendo al tempo stesso** la redditività economica di questo settore.

Emendamento

(45) Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale **al fine di garantire** la redditività economica di questo settore.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che **risulti sostenibile** sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Emendamento

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo **e una gestione** del settore dell'acquacoltura che **risultino sostenibili** sotto il profilo ambientale, economico e sociale, **prestando particolare attenzione all'acquacoltura biologica a circuito chiuso**.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale

Emendamento

(47) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale

che le imprese acquicole, in particolare le PMI, possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese, **con particolare riguardo all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore.**

che le imprese acquicole **sostenibili**, in particolare le PMI, possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi **sostenibili** e lo sviluppo delle imprese, **contribuendo ad assicurare la sostenibilità dell'acquacoltura e la sua conformità alle direttive quadro sulle acque, gli habitat, la valutazione dell'impatto ambientale e la strategia per l'ambiente marino.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Tenuto conto della necessità di identificare le zone maggiormente idonee allo sviluppo dell'acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale.

Emendamento

(50) Tenuto conto della necessità di identificare le zone maggiormente idonee allo sviluppo dell'acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale, **in linea con la politica dell'Unione in materia di gestione delle zone costiere e di pianificazione dello spazio marittimo.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività

Emendamento

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività

acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a **ridurre l'impatto ambientale delle attività acquicole e a** migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l'ecogestione, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura **biologica. Nella stessa ottica, il FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici.**

Emendamento

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura **basate sugli ecosistemi e** altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l'ecogestione, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura **sostenibile.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute **pubblica e animale** che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura.

Emendamento

(53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute **e il benessere pubblici e animali** che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. ***Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la***

Emendamento

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.

trasformazione delle catture indesiderate.

Motivazione

Gli aiuti non devono incentivare le catture indesiderate.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere **gradualmente** eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.

Emendamento

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.

Motivazione

Il sostegno finanziato a titolo di questa misura è sottoutilizzato dalle organizzazioni di produttori nel quadro finanziario attuale. Aniché continuare a finanziare questa misura è opportuno eliminare del tutto l'aiuto al magazzinaggio, soprattutto in considerazione del fatto che l'UE (a titolo derogatorio) assicura l'integralità del finanziamento di tale misura e che questa riguarda unicamente le specie commerciali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

(69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un *livello di*

Emendamento

(69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un *controllo*

controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile.

regolare e di livello elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione deve essere **proseguito** nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento

(70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione deve essere **umentato** nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 73

Testo della Commissione

(73) Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca deve essere **proseguito** nell'ambito del FEAMP

Emendamento

(73) Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca deve essere **umentato** nell'ambito del FEAMP

secondo la logica di un Fondo unico.

secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

(75) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani nonché a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, conformemente alla comunicazione della commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea".

Emendamento

(75) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani nonché a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, conformemente **al regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata¹** e alla comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea".

¹ *GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1*

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 76

Testo della Commissione

(76) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.

Emendamento

(76) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge **dal regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata¹** e dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e

del Comitato delle regioni. *Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI avrà un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.*

¹ *GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1*

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(76 bis) A tale riguardo, è opportuno che il FEAMP sia destinato a sostenere l'attività esplorativa sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della PMI, prestando la dovuta attenzione al loro impatto congiunto, sulla base dell'approccio ecosistemico, alla crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alla competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché alla promozione della dimensione internazionale della PMI.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide

comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione ***come pure alla sostenibilità ambientale. È pertanto molto importante migliorare e rafforzare la cooperazione e il coordinamento esterni in relazione agli obiettivi della PMI, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 80

Testo della Commissione

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e la competitività sostenibili nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

Emendamento

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e la competitività sostenibili nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere, ***insulari e ultraperiferiche dell'Unione. È pertanto fondamentale promuovere lo sviluppo del turismo costiero, marittimo e insulare.*** È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive **atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché** quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione **e nello specifico gli obiettivi intesi a riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015 e a conseguire e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020,** costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive, **insieme a** quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Considerando 98**

Testo della Commissione

(98) Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro **la tempestiva disponibilità dei** dati pertinenti. In

Emendamento

(98) Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro **che i** dati pertinenti **siano tempestivamente resi pubblici.** In

quest'ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

quest'ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(101 bis) È particolarmente importante garantire il rispetto delle condizionalità ex ante per quanto concerne la capacità amministrativa di soddisfare i requisiti in termini di dati per la gestione della pesca e l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSDF).

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "zona di ricostituzione degli stock ittici": un'area geografica chiaramente definita, situata entro le acque territoriali costiere di uno Stato membro e comprendente fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici, nella quale è vietata ogni

attività di pesca;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "capacità di pesca": la capacità di una nave in termini di catture ittiche, comprendente la sua stazza espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio¹, nonché il tipo di attrezzi che utilizza, quali riportati all'allegato XI del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, e la loro quantità;

¹ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "pesca nelle acque *interne*": le attività di pesca praticate a fini commerciali **da pescherecci che operano** esclusivamente nelle acque *interne* o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

(10) "pesca nelle acque *continentali*": le attività di pesca praticate a fini commerciali, **con un'imbarcazione o meno**, esclusivamente nelle acque *continentali* o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "valori sostitutivi": ove non sia possibile determinare il rendimento massimo sostenibile, al fine di determinare idonei valori sostitutivi si applicano le metodologie di cui alla parte B, descrittori 3.1 e 3.2, della decisione 2010/477/UE della Commissione sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine per la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE);

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive;

a) garantire che le attività di pesca e di acquacoltura assicurino la sostenibilità ambientale a lungo termine, necessaria ai fini della sostenibilità economica e sociale, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare;

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) garantire la raccolta sistematica e armonizzata di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici affidabili e puntuali, necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura;

Emendamento

a) promozione della crescita economica **sostenibile** e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze, **purché questi non determinino un aumento della capacità;**

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione

(3) favorire un'acquacoltura innovativa,

Emendamento

(3) favorire un'acquacoltura **sostenibile,**

competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze *e sugli ecosistemi*, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI;

Emendamento

b) rafforzamento *della sostenibilità*, della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare *dell'acquacoltura biologica e* delle PMI;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione

(4) *promuovere* una pesca sostenibile *ed efficiente sotto il profilo delle risorse*, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento

(4) *garantire* una *gestione della* pesca sostenibile *e basata sugli ecosistemi*, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino;

Emendamento

a) riduzione *al minimo e, ove possibile, eliminazione di tutte le catture accessorie e* dell'impatto della pesca sull'ambiente marino;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) garanzia della conformità delle attività di pesca alla legislazione ambientale dell'Unione, con particolare riferimento alle direttive 2008/56/CE, 1992/43/CEE e 2009/147/CE, e del raggiungimento del buono stato ecologico di cui alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(5) promuovere un'acquacoltura sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(5) promuovere un'acquacoltura sostenibile, ***basata sugli ecosistemi*** ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) valutazione, riduzione e, ove possibile, eliminazione delle incidenze delle attività acquicole sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) promozione di un'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica;

Emendamento

b) promozione di un'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale ***compatibile con gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE, di salute e benessere degli animali, nonché di salute e sicurezza pubblica, ponendo l'accento sull'acquacoltura che consente di ridurre la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce garantendo che questi ultimi derivino da fonti sostenibili e producendo nel contempo alimenti destinati al consumo umano, nonché sull'acquacoltura biologica;***

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'apporto di conoscenze scientifiche e la raccolta ***di*** dati;

Emendamento

a) l'apporto di conoscenze scientifiche e la raccolta ***dei*** dati ***necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi, inclusi i dati che consentono di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015 e di conseguire il buono stato ecologico entro il 2020;***

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale

Emendamento

b) il sostegno al controllo, ***al monitoraggio*** e all'esecuzione, il rafforzamento della

e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP ***per un periodo di tempo determinato*** le domande presentate dai seguenti operatori:

Emendamento

1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP le domande presentate dai seguenti operatori:

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) operatori colpevoli di altre inadempienze alle norme della PCP che mettono ***gravemente*** a rischio la sostenibilità degli stock interessati.

Emendamento

c) operatori colpevoli di altre inadempienze alle norme della PCP ***e ai requisiti della politica ambientale dell'Unione*** che mettono a rischio la sostenibilità degli stock interessati ***e il conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020.***

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le domande presentate da operatori che hanno commesso un'irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP non sono ammissibili all'aiuto ***per un periodo di tempo determinato.***

Emendamento

2. Le domande presentate da operatori che hanno commesso un'irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP non sono ammissibili all'aiuto.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione dell'infrazione o dell'inadempienza;

soppressa

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le date di inizio o fine del periodo di cui al paragrafo 1;

soppressa

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) interventi che mettono a rischio la sostenibilità delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) investimenti a bordo di pescherecci per i quali lo Stato membro di bandiera non ha dimostrato un equilibrio fra la capacità della flotta e le possibilità di pesca disponibili, come richiesto dal [regolamento sulla politica comune della

pesca];

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera f

Testo della Commissione

f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione *o nel caso di ripopolamento sperimentale*.

Emendamento

f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **4 535 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 *sono attribuiti* allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

Emendamento

2. **Un importo massimo di 3 964 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 *è attribuito* allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

Motivazione

È opportuno attribuire maggiori risorse alle attività di controllo e di raccolta dei dati.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **477 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 *sono attribuiti* alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Emendamento

3. **Un importo minimo di 690 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 *è attribuito* alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Motivazione

È opportuno attribuire maggiori risorse alle attività di controllo e di raccolta dei dati.

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. **358 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 **sono attribuiti** alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Emendamento

4. **Un importo minimo di 716 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 **è attribuito** alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Motivazione

È opportuno attribuire maggiori risorse alle attività di controllo e di raccolta dei dati.

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. **45 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 **sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all'articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.**

Emendamento

soppresso

Motivazione

(2)

(3) *Invece di utilizzare aiuti pubblici per immagazzinare prodotti ittici per i quali nell'immediato non vi è mercato, occorre gestire meglio il calendario delle attività di pesca (cfr. articolo 70).*

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) se del caso, la coerenza tra le misure previste nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e i quadri di azioni elencate per priorità nell'ambito di Natura 2000 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, nonché il conseguimento del buono stato ecologico quale definito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un approccio pertinente e comprovato, integrato al programma, con riguardo all'innovazione, *all'*ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

c) un approccio pertinente e comprovato, integrato al programma, con riguardo all'innovazione, *alla conservazione dell'*ambiente *marino*, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, *alla creazione di zone di ricostituzione degli stock ittici* nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) una valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili conformemente al [regolamento sulla politica comune della

pesca];

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) una descrizione dei criteri di selezione per i progetti;

Emendamento

f) una descrizione dei criteri di selezione per i progetti, ***dando priorità ai progetti destinati a ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca e di acquacoltura;***

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) una descrizione dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III;

Emendamento

g) una descrizione dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III, ***dando priorità ai progetti destinati a ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca e di acquacoltura;***

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – alinea

Testo della Commissione

o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per ***la*** gestione ***di una*** pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]:

Emendamento

o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per ***una*** gestione ***della*** pesca sostenibile ***e basata sugli ecosistemi*** di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]:

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto i – trattino 3

Testo della Commissione

– una valutazione dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema;

Emendamento

– una valutazione dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema ***che consenta di effettuare paragoni fra i tipi di attività di pesca e i segmenti di flotta conformemente ai requisiti del [regolamento sulla politica comune della pesca]***;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione.

Emendamento

2. La Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione ***dopo aver accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.***

Motivazione

È opportuno che i programmi siano approvati solo una volta accertato che sono corretti.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

La Commissione ***può adottare***, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:

Emendamento

La Commissione ***adotta***, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili, ***purché contribuiscano al conseguimento della sostenibilità ecologica, conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto *dallo Stato membro* che ne convalidi i risultati.

Emendamento

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto *dallo Stato membro*, che ne convalidi i risultati ***e li renda disponibili al pubblico.***

Motivazione

Quando gli interventi beneficiano di aiuti pubblici, deve esserci la massima trasparenza riguardo alle modalità di stanziamento e utilizzo dei fondi e ai vantaggi da essi derivanti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) prestazioni di consulenza professionale e scientifica sullo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura sostenibili, con particolare riguardo alla

*limitazione e, ove possibile,
all'eliminazione delle incidenze di tali
attività sugli ecosistemi marini, terrestri e
di acqua dolce;*

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche.

Emendamento

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, **progetti comuni di ricerca**, studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'avviamento di imprese **in settori diversi dalla** pesca;

Emendamento

a) l'avviamento di imprese **per lo svolgimento di attività sostenibili connesse al settore marittimo, a esclusione della** pesca, **in particolare servizi ambientali, attività pedagogiche o turismo;**

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno **60 giorni** nel corso dei due anni precedenti alla data di

Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno **180 giorni** nel corso dei due anni precedenti alla data di

presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.

presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo **e il livello di riferimento della flotta nazionale è ridotto di conseguenza.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori **in termini di salute, sicurezza e igiene**, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione, **e non incrementino la capacità del peschereccio.**

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 50 000 euro.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca
Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nelle situazioni di emergenza derivanti da catastrofi naturali o causate dall'uomo quali fuoriuscite di petrolio, fioriture algali, ecc. Tali finanziamenti sono limitati a periodi di tre mesi, che possono essere prorogati di un ulteriore periodo di tre mesi.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

Articolo 34

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca **trasferibili** della PCP

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca della PCP

1. **Al fine** di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca **trasferibili ai sensi dell'articolo 27 del [regolamento sulla PCP]**, il FEAMP può sostenere:

1. **Qualora gli Stati membri decidano** di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca **in base a criteri oggettivi e trasparenti pubblicamente disponibili**, il FEAMP può sostenere:

a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la

a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la

creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca *trasferibili*;

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca *trasferibili*;

c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca *trasferibili*;

d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca *trasferibili*.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo

creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca *che comprenda i seguenti criteri ma non si limiti ad essi:*

i) l'utilizzo di attrezzature, pratiche e metodi di pesca più selettivi, che comportino un livello contenuto di catture accessorie e un impatto ridotto sull'ecosistema marino;

ii) il fatto di aver registrato buoni risultati in termini di osservanza delle norme della politica comune della pesca e dei requisiti ambientali dell'UE nonché in termini di rispetto dei limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca stabiliti da pareri scientifici;

iii) la garanzia di un'occupazione maggiore e di buona qualità, a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sull'ambiente;

iv) l'uso di navi e metodi di pesca a basse emissioni di carburante ed efficienti sul piano energetico;

v) l'uso della videosorveglianza o di strumenti di monitoraggio elettronico equivalenti;

vi) la presenza di condizioni di lavoro conformi alle norme internazionali vigenti in materia, segnatamente alla Convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007;

vii) il fatto di aver comunicato la produzione nel corso almeno dei tre anni precedenti;

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca;

c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca;

d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo

1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca *trasferibili messe in comune* conformemente all'*articolo 28, paragrafo 4*, del *regolamento sulla politica comune della pesca*.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca conformemente all'*articolo 28* del *[regolamento sulla politica comune della pesca]*.

Emendamento

Articolo 34 bis

Sostegno allo sviluppo e all'attuazione dei piani pluriennali

1. Onde garantire l'efficiente attuazione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP sostiene:

a) i dati e i pareri scientifici necessari per assicurare che i piani pluriennali determinino un tasso di mortalità per pesca tale da riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, contribuendo nel contempo al conseguimento, entro il 2020, del buono stato ecologico delle acque marine come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE;

b) la partecipazione delle parti interessate allo sviluppo dei piani pluriennali;

c) l'attuazione efficace dei piani pluriennali;

d) la gestione e l'adattamento dei piani pluriennali.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la creazione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica – in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione di stock ittici – e che corrispondano ad almeno il 20% delle acque territoriali in ciascuno Stato membro;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e all'attuazione **di piani pluriennali stabiliti in conformità degli articoli 9, 10 e 11** e di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca], **nonché la collaborazione tra gli Stati membri a tale riguardo.**

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le

1. Al fine di ridurre **al minimo e, ove possibile, eliminare** l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche

popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati *ad* attrezzature:

marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY *entro il 2015*, il FEAMP può sostenere investimenti destinati *alla ricerca e alle* attrezzature:

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) che riducono le catture indesiderate di stock *commerciali* o altre catture accessorie;

Emendamento

b) che riducono *al minimo e ove possibile eliminano* le catture indesiderate *o non autorizzate* di stock *sfruttati* o altre catture accessorie;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) che *limitano* gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino.

Emendamento

c) che *riducono al minimo e ove possibile eliminano* gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino, *compresi gli impatti sulla biodiversità, sull'integrità dell'ecosistema e dell'habitat, sull'equilibrio del livello trofico e sulla variabilità genetica;*

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) che promuovono la ricerca concernente le pratiche alieutiche e gli attrezzi da pesca, la valutazione degli

stock e l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema con l'obiettivo di ridurre al minimo o evitare le ripercussioni nocive della pesca sulle specie e gli habitat marini;

Motivazione

È opportuno stanziare finanziamenti da destinare alla ricerca concernente le pratiche alieutiche e gli attrezzi da pesca, la valutazione degli stock e l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema con l'obiettivo di ridurre al minimo o evitare le ripercussioni nocive della pesca sulle specie e gli habitat marini.

Emendamento 102

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) che contribuiscono alla valutazione degli stock ittici.

Emendamento 103

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio dell'Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura.

2. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio dell'Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura ***ed è concesso a condizione che non determini un aumento della capacità di pesca del peschereccio.***

Emendamento 104

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una **migliore** selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

Emendamento

3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una selettività **notevolmente migliore** con riguardo alla taglia o un impatto minore **sull'ecosistema e** sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP]. **Il sostegno è concesso soltanto a condizione che gli investimenti non vadano a incrementare la quantità di attrezzi da pesca impiegati.**

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno **60 giorni** nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Emendamento

a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno **180 giorni** nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Motivazione

È opportuno limitare i sussidi alle navi che abbiano svolto attività di pesca per una media di almeno 3 mesi l'anno; in caso contrario si otterrà un impatto marginale.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno **60 giorni** nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Emendamento

b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno **180 giorni** nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Motivazione

È opportuno limitare i sussidi alle navi che abbiano svolto attività di pesca per una media di almeno 3 mesi l'anno; in caso contrario si otterrà un impatto marginale.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il sostegno è concesso soltanto a condizione che la nave in questione non faccia parte di una flotta operante in sovraccapacità e in conformità di rigorosi criteri ambientali onde evitare qualsiasi incentivo atto a promuovere la capacità di pesca eccessiva o il sovrasfruttamento.

Motivazione

La Commissione ha individuato nella sovraccapacità esistente un fondamentale insuccesso strutturale della PCP. Gli aiuti pubblici non dovrebbero essere spesi per ammodernare le navi / flotte che operano in eccesso di capacità. In passato, diverse navi hanno ricevuto aiuti per l'ammodernamento e solo poche settimane più tardi aiuti per la demolizione. È opportuno che l'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 36 preveda condizioni e limitazioni intese a impedire l'abuso accidentale o intenzionale del sostegno a vantaggio (o potenzialmente a vantaggio) della pesca nell'ambito del FEAMP.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente **o che riescano a** conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.

Emendamento

1. Al fine di contribuire **alla sostenibilità della pesca, in particolare** all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie, nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY **entro il 2015 e ripristinare e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020**, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente, **in particolare il danno all'habitat marino, e migliorino la selettività delle operazioni alieutiche onde** conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive, **sulla base dell'approccio precauzionale e di un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.**

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

Emendamento

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati **e li renda pubblicamente disponibili.**

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:

Emendamento

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori **e di altre parti interessate** alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Emendamento

d) **l'identificazione, la selezione, la designazione**, la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4,

Emendamento

e) **l'identificazione, la selezione, la designazione**, la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di

della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) l'identificazione, la selezione, la designazione, la gestione, il ripristino e la sorveglianza di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica – in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione di stock ittici – e che corrispondano ad almeno il 20% delle acque territoriali in ciascuno Stato membro;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili.

f) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici ***riducendo le incidenze delle attività di pesca sulla biodiversità e sull'integrità dell'ecosistema***, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili ***e il conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, conformemente all'approccio precauzionale e a un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) la consapevolezza ambientale a favore e da parte dei pescatori ai fini della protezione e del ripristino della biodiversità marina.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra ***e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;***

a) investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra, ***a condizione che tali investimenti non determinino un aumento della capacità di pesca del peschereccio;***

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) altri progetti volti a ridurre le pressioni sulle risorse biologiche marine connesse ai cambiamenti climatici.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di

2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di

motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

motori principali o ausiliari *né servire ad aumentarne la potenza*. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione

Qualità dei prodotti e *utilizzo delle catture indesiderate*

Emendamento

Qualità dei prodotti e *valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce*

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno **60 giorni** in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno **180 giorni** in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di

Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di

sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini **come attrezzi da pesca perduti o danneggiati che sono stati recuperati e rifiuti marini.**

Motivazione

In sostituzione dell'emendamento 28 all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), che è più appropriato inserire in questa sede.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Titolo V – capo II – titolo

Testo della Commissione

Sviluppo *sostenibile* dell'acquacoltura

Emendamento

Gestione e sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture **che consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014 in materia di** ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno **può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.**

Emendamento

2. Il sostegno è concesso soltanto qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture **che assicurano un impatto manifestamente inferiore sull'ambiente o prestazioni migliori in termini di** salute umana o animale, igiene o benessere degli animali **rispetto ai requisiti** previsti dal diritto dell'Unione.

Motivazione

Occorre rendere più restrittivi i criteri di concessione del sostegno.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) che sviluppano o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

Emendamento

b) che sviluppano o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili **e conformi agli obiettivi generali indicati all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera c), del [regolamento sulla politica comune della pesca].**

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, in particolare consentendo **alle imprese acquicole** di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti;

Emendamento

a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, in particolare consentendo **al settore acquicolo** di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti;

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole con buone prospettive di mercato;

Emendamento

soppressa

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) diversificare il reddito **delle imprese acquicole** tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'acquacoltura.

Emendamento

c) diversificare il reddito **del settore acquicolo** tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'acquacoltura.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;

Emendamento

a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole **che contribuiscano a ridurre l'impatto ambientale degli interventi;**

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica o economica.

Emendamento

b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura **ambientale**, tecnica, scientifica, giuridica o economica **che contribuiscano tra l'altro a ridurre l'impatto ambientale degli interventi.**

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) le strategie aziendali e di mercato.

Emendamento

soppressa

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;

Emendamento

a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura ***che contribuiscano a ridurre l'impatto ambientale degli interventi;***

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento

b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche ***per quanto concerne la riduzione al minimo dell'impatto sugli ecosistemi marini, terrestri e d'acqua dolce*** fra le imprese acquicole ***sostenibili*** o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di contribuire ***allo sviluppo*** di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Al fine di contribuire ***alla sostenibilità dell'acquacoltura e alla riduzione dell'impatto ambientale*** di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento

a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, ***riducendo al minimo l'impatto sulla biodiversità e sull'integrità degli ecosistemi nel pieno rispetto della legislazione ambientale dell'Unione e*** tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il miglioramento delle infrastrutture delle zone acquicole tramite azioni di ***ricomposizione fondiaria***, fornitura di energia o gestione delle acque;

Emendamento

b) il miglioramento delle infrastrutture delle zone acquicole tramite azioni di fornitura di energia o gestione delle acque;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma ***dell'articolo 9, paragrafo 1***, della direttiva 2009/147/CE o ***dell'articolo 16, paragrafo 1***, della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

Emendamento

c) le azioni ***non letali*** adottate e applicate dalle autorità competenti ***con l'obiettivo di mitigare i conflitti con le specie selvatiche protette*** a norma della direttiva 2009/147/CE o della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da parte di nuovi operatori.

Emendamento

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole **sostenibili** da parte di nuovi **piccoli** operatori.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.

Emendamento

c) presentino un piano aziendale **economicamente credibile** per lo sviluppo dell'attività acquicola.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) abbiano un piano per la gestione dell'impresa che sia considerato ecologicamente sostenibile in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 52 – lettera a

Testo della Commissione

a) consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole **sulle** acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo **d'acqua utilizzato o il miglioramento della qualità delle acque in**

Emendamento

a) consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole **sull'utilizzo e sulla qualità delle** acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo **di sostanze chimiche, di**

uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

antibiotici e di altri medicinali, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico *o* alla presenza di plancton contenente biotossine e quando:

Emendamento

2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico, alla presenza di plancton contenente biotossine *o alla proliferazione di coliformi (Escherichia coli)* e quando:

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) misure necessarie affinché le imprese acquicole possano conformarsi:

i) alla raccomandazione relativa al benessere dei pesci d'allevamento adottata dal Comitato permanente della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, e

ii) alla raccomandazione relativa al benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto e la macellazione adottata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 57

soppresso

Assicurazione degli stock acquicoli

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute a:

- a) calamità naturali;*
- b) eventi climatici avversi;*
- c) improvvisi cambiamenti della qualità delle acque;*
- d) malattie nel settore acquicolo o distruzione di impianti di produzione.*

2. Il verificarsi di un evento climatico avverso o l'insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire in anticipo i criteri su cui è basata la concessione di tale riconoscimento ufficiale.

3. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% della produzione annua dell'acquacoltore.

Motivazione

Si tratta di un uso non appropriato di fondi pubblici.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.

Emendamento

b) garantire che le comunità locali si avvalgano ***in modo sostenibile*** e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) assicurare il contributo delle comunità locali all'attuazione di una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi e alla limitazione delle incidenze delle attività di pesca e di acquacoltura sull'integrità degli ecosistemi.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 70

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70

soppresso

Aiuto al magazzinaggio

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articoli 35 e 36 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel

settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]:

a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superano il 15% dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

- 1% nel 2014*
- 0,8% nel 2015*
- 0,6% nel 2016*
- 0,4% nel 2017*
- 0,2% nel 2018*

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

3. Il sostegno è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.

4. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:

a) i costi tecnici vengono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione

e il magazzinaggio;

b) i costi finanziari vengono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;

c) i costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.

5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nel quadro di queste modalità di ispezione, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotta sul mercato per il consumo umano.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) specie *eccedentarie* o sottosfruttate;

Emendamento

i) specie sottosfruttate;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

f) realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura *che, in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007, siano considerati biologici o aventi un ridotto impatto ambientale.*

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promuovere, per mezzo di campagne regionali o nazionali gestite da organismi pubblici, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come fonti salubri di proteine animali.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura *biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.*

d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura *sostenibile.*

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) che contribuiscono al miglioramento delle condizioni di lavoro;

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) volti al miglioramento e al monitoraggio delle condizioni di salute e igiene pubblica o della qualità dei

prodotti;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) volti alla produzione di nuovi prodotti, all'applicazione di nuove tecnologie o allo sviluppo di metodi di produzione innovativi.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 74 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) qualunque altro sostegno il beneficiario riceva o abbia ricevuto per la sua attività.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici, segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici *necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e basata sugli ecosistemi, compresi i dati occorrenti per riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e per conseguire e mantenere un buono stato ecologico entro il 2020, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE,*

segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

Emendamento

a) ***raccolta***, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota con l'obiettivo di migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati,

Emendamento

iv) la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, ***tenendo presenti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e le vigenti convenzioni internazionali in materia basate sull'UNCLOS***, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i

paesi terzi considerati; *tale dialogo comprende, se del caso, una proficua discussione sulla ratifica e l'applicazione dell'UNCLOS,*

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori;

Emendamento

iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori, *evitando così la duplicazione delle basi di dati; a tal fine, saranno utilizzati al meglio i programmi esistenti dell'Unione e degli Stati membri, fra cui INSPIRE e GMES.*

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuove il miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra le varie funzioni della guardia costiera allo scopo di conseguire economie di scala e benefici per l'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione a una maggiore collaborazione o integrazione tra le diverse funzioni della guardia costiera con la prospettiva di creare una Guardia costiera europea.

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera c

Testo della Commissione

c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri **delle** regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento

c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri **e nelle** regioni costiere, **insulari e ultraperiferiche dell'Unione**, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, **e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della** direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Emendamento

d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere **applicando un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione delle attività umane, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla** direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Al fine di conseguire tale obiettivo specifico, il FEAMP può sostenere segnatamente:

i) le azioni di prevenzione e di riduzione degli scarichi nell'ambiente marino, compresi i rifiuti in mare, al fine di ridurre l'inquinamento;

ii) le azioni volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino, costiero e insulare, nonché a facilitare l'adattamento a detti cambiamenti, prestando particolare attenzione sotto questo aspetto alle zone più vulnerabili;

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all'**articolo 81, lettera b)**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi **transfrontalieri e** intersettoriali, previsto all'**articolo 81, lettere b) e b bis)**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) azioni e iniziative concentrate e coordinate per gli Stati membri dell'UE;

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 84 bis

Misure di conservazione

Al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure di conservazione a norma degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere le iniziative intraprese dagli Stati membri con l'obiettivo di cooperare e attuare misure comuni per raggiungere obiettivi e traguardi concordati nell'ambito dei piani pluriennali istituiti a norma degli articoli 9, 10 e 11 del [regolamento sulla politica

comune della pesca].

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il **60%** del tempo per attività di controllo della pesca;

Emendamento

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il **75%** del tempo per attività di controllo della pesca;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20%.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si tratta di un errore tecnico nella proposta, da sopprimere.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

Emendamento

soppressa

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) al **65%** della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.

Emendamento

e) al **75%** della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento che permette la raccolta di dati deve essere aumentato al fine di incoraggiare la raccolta di informazioni approfondite e di qualità in relazione alla pesca.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

Emendamento

soppressa

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'intervento mira a promuovere un'attività biologicamente sostenibile in conformità della definizione di cui al regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a

Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a

seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **4%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **7%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il beneficiario continua a rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la presentazione della domanda e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento nonché, *per alcuni tipi di interventi*, per un determinato periodo di tempo dopo l'ultimo pagamento.

Emendamento

1. Il beneficiario continua a rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la presentazione della domanda e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento nonché per un determinato periodo di tempo dopo l'ultimo pagamento.

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare le condizioni e il rispetto delle stesse.

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate

Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate

al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY) **entro il 2015**, per la sostenibilità degli stock interessati, **per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ecologico entro il 2020** e per la conservazione dell'ambiente marino, **sulla base dell'approccio precauzionale e di un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.**

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 117 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 105, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento

3. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 105, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, **della gravità del danno arrecato all'ecosistema, agli stock ittici o all'ambiente marino**, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) lo Stato membro abbia omissa di presentare le relazioni sulla capacità della flotta e sul suo rapporto con le risorse disponibili previste a norma del [regolamento sulla politica comune della pesca];

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 128 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, lettera b), in caso di inadempienza dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera d), la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie soltanto sulle spese direttamente connesse all'inadempienza delle norme della PCP. La Commissione stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie tenendo conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, lettera b), in caso di inadempienza dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera d), la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie soltanto sulle spese direttamente connesse all'inadempienza delle norme della PCP. La Commissione stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie tenendo conto **della gravità del danno arrecato all'ecosistema, agli stock ittici o all'ambiente marino**, della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 143 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in materia ambientale, si applicano la direttiva 2003/4/CE, il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Allegato III – tabella 2 – riga 3

Testo della Commissione

<p>Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.
---	--	---

Emendamento

<p>Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].</p> <p><i>Valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca: prove che l'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata ai fini dell'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. – <i>Capacità amministrativa</i>
---	--	--

		<p><i>comprovata di preparare e attuare le valutazioni della capacità della flotta.</i></p> <p>– <i>Comunicazione adeguata in merito agli sforzi volti a conseguire un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, come previsto dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del [regolamento sulla politica comune della pesca].</i></p>
--	--	--

Motivazione

La proposta dovrebbe subordinare il finanziamento a favore di flotte, navi e attrezzi da pesca a un'adeguata valutazione della capacità di pesca rispetto alle possibilità di pesca disponibili. Diversi Stati membri non osservano l'obbligo giuridico di riferire in merito agli sforzi compiuti per conseguire un equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca. È opportuno che siano effettuate valutazioni della flotta come base minima al fine di evitare conseguenze indesiderate e di spendere gli aiuti per l'ammodernamento in modo più mirato.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006 e (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata)	
Riferimenti	COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.12.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 15.12.2011	
Relatore per parere Nomina	Nikos Chrysogelos 1.2.2012	
Esame in commissione	7.5.2012	21.6.2012
Approvazione	28.11.2012	
Esito della votazione finale	+: 49 -: 4 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nikos Chrysogelos, Julie Girling, Georgios Koumoutsakos, Judith A. Merkies, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Andrea Zaroni	

30.10.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata]
(COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Relatore per parere: Rosa Estaràs Ferragut

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea

In vista del prossimo periodo di programmazione finanziaria, la Commissione propone un nuovo fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) volto a unificare da una parte le misure sovvenzionabili della politica della pesca e, dall'altra, il finanziamento della nuova politica marittima integrata (PMI). Riunendo le due politiche in un singolo strumento finanziario, la Commissione intende semplificare e ridurre l'onere amministrativo e consolidare la nuova PMI in vista del futuro.

Il FEAMP sostituirà cinque regolamenti: il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, il regolamento (CE) n. 861/2006 che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 (Fondo di garanzia) relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (CE) n. 791/2007 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione.

La dotazione finanziaria del nuovo fondo prevista è di 6 500 milioni di EUR, un importo quasi equivalente alle spese sostenute nell'attuale periodo di programmazione. Di tale importo, 5 520 milioni di euro sarebbero destinati soprattutto alla gestione concorrente della politica comune della pesca tra gli Stati membri e la Commissione e 1 047 milioni di EUR alla gestione diretta, da parte della Commissione, e della politica marittima integrata e di misure volte a favorire l'attuazione di ambedue le politiche.

Per quanto riguarda la pesca, il fondo risponde agli obiettivi della proposta di riforma del regolamento di base della politica comune della pesca che intende, tra l'altro, promuovere forme di pesca più rispettose delle risorse al fine di eliminare i rigetti in mare e stabilire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Esso include altresì le misure sovvenzionabili previste nella proposta sull'organizzazione comune di mercato (OCM) dei prodotti della pesca.

La Commissione esclude la possibilità di concedere aiuti per regimi di cessazione definitiva o temporanea dell'attività della pesca, in quanto ritiene che in futuro gli adeguamenti di capacità potranno essere conseguiti attraverso il nuovo sistema di concessioni di pesca trasferibili.

D'altra parte, essa favorisce il sostegno alla pesca artigianale e mira a promuovere l'innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, una maggiore sostenibilità ambientale attraverso tecniche più rispettose delle risorse e la lotta contro i cambiamenti climatici.

Il FEAMP si concentra particolarmente sullo sviluppo dell'occupazione nelle zone costiere, tra l'altro attraverso una diversificazione verso settori dell'economia marittima diversi dall'attività di pesca.

La proposta relativa al nuovo fondo mira altresì a rafforzare la sostenibilità sociale, riconoscendo per la prima volta il ruolo spesso svolto dai coniugi nell'ambito delle imprese di pesca familiari, in molti casi senza alcun riconoscimento giuridico.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie favorevolmente le misure previste dalla Commissione per lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere europee e condivide numerosi obiettivi della proposta, considerando positivi gli sforzi della Commissione volti a migliorare il livello di vita delle popolazioni di queste zone.

Tuttavia, l'approccio della Commissione riduce nell'insieme la dotazione finanziaria destinata all'attività di pesca, che continua a essere un settore essenziale per molte zone, a favore di una maggiore diversificazione verso altre attività marittime e a beneficio della nuova politica marittima integrata.

Gli obiettivi del fondo previsti nella proposta dovrebbero essere ridefiniti al fine di potenziare l'importante ruolo socioeconomico del settore della pesca e riconoscere la funzione svolta anche dai settori della trasformazione e della commercializzazione nella creazione di occupazione.

Il relatore appoggia l'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili, purché limitato a determinate flotte, ma si oppone alla soppressione degli aiuti alle cessazioni di attività definitive e temporanee. Tali misure hanno contribuito all'adeguamento della capacità di pesca e servito ad alleviare il costo economico di situazioni critiche, quali la finalizzazione di accordi di pesca. Tali aiuti dovrebbero essere mantenuti, che si sia o meno d'accordo con la proposta della Commissione di introdurre un sistema di gestione basato su concessioni di

pesca trasferibili, poiché tale sistema avrebbe comunque bisogno di un periodo di adeguamento prima di poter avere un impatto reale sulla capacità di pesca dell'Unione europea. La proposta della Commissione prevede altresì poche misure di accompagnamento socioeconomico per i pescatori, a eccezione di quelle riferite alla formazione a lungo termine e l'elaborazione di piani imprenditoriali volti all'abbandono dell'attività; tali misure dovrebbero essere quindi completate da aiuti volti a compensare l'abbandono della professione una volta cessata l'attività dell'imbarcazione, ad esempio pensionamenti anticipati e aiuti forfettari.

Il settore della pesca, come gli altri settori economici, deve anch'esso contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Non si spiega quindi l'eliminazione degli aiuti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei motori, la cui modernizzazione è importante anche per garantire la sicurezza delle imbarcazioni.

D'altra parte, la proposta è priva di azioni di miglioramento del ricambio generazionale, il che contraddice in un certo senso gli sforzi volti a rafforzare lo sviluppo delle zone costiere europee.

Il settore della pesca ha affrontato in passato situazioni traumatiche dovute a circostanze eccezionali, quali calamità naturali o inquinamenti catastrofici, senza che l'Unione europea disponesse di misure specifiche per far fronte a tali eventi. Il relatore ritiene che si debba cogliere questa opportunità di affrontare la problematica in questa nuova riforma della politica comune della pesca, e propone quindi un aiuto specifico volto a fare fronte a eventi straordinari.

Il progetto di relazione introduce una nuova definizione di "operatore del settore delle catture", il che permette in alcuni casi di chiarire la portata dei beneficiari previsti nella proposta della Commissione e, in altri, di estendere tali benefici a tutti i lavoratori del settore delle catture, compresi i pescatori a piedi. Questo è il caso delle misure previste per migliorare l'igiene e la sicurezza sul lavoro che, nella proposta della Commissione, sono limitate ai pescatori "a bordo".

Il relatore introduce inoltre una modifica della definizione di pesca artigianale, in quanto ritiene che essa non debba basarsi solamente sulle dimensioni delle imbarcazioni, come è il caso nella proposta della Commissione. Tale definizione acquisirebbe particolare importanza nella riforma alla luce dell'introduzione del sistema di concessioni diritti di pesca trasferibili, dal quale dovrebbe essere esclusa proprio la flotta artigianale, per evitare la concentrazione delle risorse di pesca in mano di grandi imbarcazioni, con il danno socioeconomico che ciò comporterebbe per numerose regioni costiere.

Il progetto di relazione modifica inoltre il testo della Commissione per quanto riguarda le misure di rigetto in mare e il rendimento massimo sostenibile, manifestando il suo rifiuto degli obiettivi indicati dalla Commissione in altri ambiti nella proposta di regolamento di base sulla politica comune della pesca.

Per quanto riguarda le misure di stabilizzazione del mercato sovvenzionabili, il progetto di relazione raccoglie le preoccupazioni del settore europeo, il quale si oppone all'eliminazione degli aiuti all'immagazzinamento privato nel 2019 e alla soppressione immediata delle

compensazioni nel settore tonniero.

Per quanto riguarda l'acquacoltura, la proposta della Commissione è troppo restrittiva, in quanto limita gli aiuti del fondo alle piccole e medie imprese e alle microimprese per quanto concerne l'innovazione. Le grandi imprese sono spesso le uniche che possono fare fronte, in molti casi, agli investimenti necessari e visto che l'innovazione è uno degli obiettivi perseguiti dalla proposta in esame, le restrizioni proposte dalla Commissione appaiono contraddittorie. Il relatore ritiene che questo sia un settore del futuro e che occorra potenziarlo, evitando di introdurre ostacoli nel nuovo strumento finanziario.

D'altra parte, la Commissione non approfondisce a sufficienza l'aspetto del miglioramento delle attività connesse all'attività di cattura, per cui il presente progetto contiene una serie di emendamenti volti a estendere le misure di sostegno alle filiere della trasformazione e commercializzazione, che non dovrebbero essere escluse dall'attuazione di strategie di sviluppo locale.

In termini generali, il relatore è d'accordo con i nuovi orientamenti introdotti dalla Commissione, ma propone modifiche che sono spesso coerenti con gli obiettivi indicati dalla Commissione stessa e, in altri casi, sono volti a ripristinare quegli elementi del vecchio fondo europeo per la pesca che dovrebbero essere mantenuti in vigore nel prossimo periodo di programmazione finanziaria.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, **e l'articolo 349,**

Motivazione

Per motivi di coerenza giuridica, è opportuno includere l'articolo 349 del TFUE come base del regolamento. Le disposizioni in deroga contenute nel regolamento sono pienamente

giustificate dalle caratteristiche esposte nel citato articolo 349, in particolare l'appartenenza a bacini marittimi distinti da quelli dell'Europa continentale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, ***anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati***, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Motivazione

L'integrazione dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi appare inapplicabile dal punto di vista dell'attribuzione e del controllo degli aiuti europei.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il FEAMP deve tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e riconoscere pienamente l'articolo 349 TFUE. La situazione delle

regioni ultraperiferiche e la specificità della pesca in tali regioni richiedono che la politica comune della pesca e i fondi a essa correlati, e più specificamente il FEAMP, possano essere adeguati e si adattino alle specificità, ai vincoli, ai costi supplementari e alle realtà propri di tali regioni, che differiscono profondamente dal resto dell'Unione europea. A tale scopo, possono essere autorizzate per tali regioni misure specifiche.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale ***dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.***

Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché ***preservare e*** rafforzare l'occupazione e la coesione ***sociale e*** territoriale delle comunità di pescatori ***e acquacoltori delle zone*** costiere e interne.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura

Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura

contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, **necessarie** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine **e allo sviluppo socioeconomico della filiera, necessari** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli **in grado di produrre il** rendimento massimo sostenibile entro **il 2015**. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli **che consentano di conseguire l'obiettivo fissato in relazione al** rendimento massimo sostenibile entro **il 2020**. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, **inclusa** la compensazione per le regioni ultraperiferiche **nonché** le attività di controllo e raccolta dei dati, *devono* contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

Emendamento

(11) Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, **includendo** la compensazione per le regioni ultraperiferiche, le attività di controllo e **di** raccolta dei dati **e gli strumenti complementari per l'attuazione della politica marittima integrata**, *deve* contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

Motivazione

È opportuno includere una parte della politica marittima integrata nelle misure in regime di gestione concorrente, per sostenere la sua attuazione operativa negli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente

Emendamento

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente

alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate *al di sopra dei* livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate *a livelli prossimi a quelli* in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'azione dell'Unione deve essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest'ultima. Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi *quelle* responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

Emendamento

(22) L'azione dell'Unione deve essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest'ultima. Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi *quelli* responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali ***a tutti i livelli di governance*** e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Consapevole ***della scarsa*** partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo nelle sedi appropriate.

Emendamento

(34) Consapevole ***dell'esigenza crescente di*** partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale ***e ad altri tipi di pesca,*** il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo nelle sedi appropriate.

Motivazione

L'esigenza di una partecipazione adeguata al dialogo sociale riguarda tutti i pescatori

europei. Tale approccio globale è indispensabile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Tenuto conto del potenziale **offerto dalla** diversificazione **agli** operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire **a tale** diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali **nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca**.

Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale **di polivalenza professionale e di** diversificazione, **quale definita all'articolo 3, degli** operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire **alla** diversificazione **della loro attività** prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali **adeguate**.

Motivazione

La polivalenza nell'ambito delle attività alieutiche è una possibilità che l'Unione non sostiene a sufficienza, benché essa possa consentire alle imprese di aumentare il fatturato e di contribuire a una gestione equilibrata delle risorse, restando comunque attori economici a pieno titolo della filiera della pesca. In caso di crisi, la polivalenza offre alle imprese una resilienza non trascurabile di fronte alle fluttuazioni del mercato o legate alle risorse.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla

Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione **nell'ambito delle attività alieutiche e accessorie** prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti

formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca.

per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per *altre* attività diverse dalla pesca.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.

Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore ***nonché il miglioramento delle condizioni di abitabilità.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell'Unione alle risorse disponibili. ***L'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace.*** Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

Emendamento

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell'Unione alle risorse disponibili. ***Per conseguire questo obiettivo è opportuno conservare gli aiuti pubblici per i regimi di cessazione temporanea o permanente e per la demolizione.*** Inoltre il FEAMP sosterrà la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

Motivazione

Il sostegno alla cessazione permanente e alla sospensione temporanea dell'attività ha contribuito alla riduzione della capacità della flotta europea. Tale sostegno contribuisce inoltre ad attutire gli effetti socioeconomici di situazioni critiche nel settore, per cui è inopportuno eliminarlo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

Emendamento

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione ***adottando un'impostazione pluriennale alla gestione della pesca, che stabilisca in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle caratteristiche biologiche delle varie specie e della specificità di ciascun tipo di pesca.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In linea con ***il divieto di effettuare*** rigetti ***introdotto*** dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre

Emendamento

(43) In linea con ***la riduzione progressiva dei*** rigetti ***introdotta*** dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre

sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco, dei ripari di pesca **e delle sale per la vendita all'asta**, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) È stato dimostrato che l'associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall'acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva e le attività educative o ambientali.

Emendamento

(48) È stato dimostrato che l'associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall'acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva e le attività educative, **promozionali** o ambientali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie con buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

Emendamento

(49) Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie ***biologicamente compatibili rispetto alle specie esistenti e con*** buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Considerando 54**

Testo della Commissione

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

Emendamento

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, ***maree nere e mancato o insufficiente risanamento integrale delle acque***, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie, ***spese legate alla raccolta e alla distruzione degli animali morti in azienda***, e distruzione di impianti di produzione.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 56**

Testo della Commissione

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale

Emendamento

(56) Nelle zone di pesca ***e acquacoltura***, lo

di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso **nuove** attività economiche, **incluse quelle offerte dalla "crescita blu" e da settori marittimi più ampi**.

sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e **dell'acquacoltura e** diversificando l'economia locale, **ove necessario**, verso **altre** attività economiche **nel quadro del settore della pesca, pur mantenendo e rafforzando l'occupazione locale e le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura del territorio, nella prospettiva di conservare nelle zone costiere un settore primario dinamico**.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di **divieto** dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.

Emendamento

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di **riduzione** dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve ***essere gradualmente eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.***

Emendamento

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve ***continuare.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori aggiungendo valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

Emendamento

(63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte ***e della dipendenza di determinate comunità costiere dalla pesca,*** il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori aggiungendo valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Le attività di pesca nelle regioni

Emendamento

(64) Le attività di pesca nelle regioni

ultraperiferiche dell'Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa dei costi aggiuntivi *sostenuti per la commercializzazione di taluni* prodotti ittici a causa degli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ultraperiferiche dell'Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa dei costi aggiuntivi *di produzione, trasformazione e commercializzazione dei* prodotti ittici *e dell'acquacoltura* a causa degli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti *dalla* regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. È necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 2014.

Emendamento

(65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca *e dell'acquacoltura* provenienti *dalle* regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. È necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 2014. *È necessario ampliare il sostegno fornito a titolo del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per compensare i costi aggiuntivi che pesano sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione verso il mercato dell'UE o al mercato locale.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento

(66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di **produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti **o le categorie di prodotti** della pesca **e dell'acquacoltura** ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione

(68) Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, **in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo**. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

Emendamento

(68) Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

Motivazione

Gli aiuti non dovrebbero limitare gli scambi tra regioni ultraperiferiche.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Considerando 69 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(69 bis) Le misure specifiche applicate alle regioni ultraperiferiche sono risultate molto utili per compensare gli svantaggi derivanti dalla lontananza e dall'insularità. In vista del prossimo periodo di programmazione finanziaria, occorre studiare in modo approfondito la possibilità di introdurre misure analoghe per quei territori insulari dell'Unione europea che per le loro caratteristiche presentano analogie con le regioni in cui questi strumenti di politica agricola hanno dimostrato la loro efficacia.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Considerando 79**

Testo della Commissione

Emendamento

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti

per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari **e lo stato dei settori della pesca, rendendoli disponibili agli utenti finali e al pubblico in generale.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 84

Testo della Commissione

(84) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente. L'assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

Emendamento

(84) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente, **anche a favore degli operatori e delle organizzazioni di pescatori.** L'assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate **al di sopra dei** livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate **a** livelli **prossimi a quelli** che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 93

Testo della Commissione

(93) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti devono essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del **4%** del contributo del FEAMP deve contribuire ad accelerare l'attuazione del programma operativo.

Emendamento

(93) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti devono essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del **7%** del contributo del FEAMP deve contribuire ad accelerare l'attuazione del programma operativo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca *e* della pesca nelle acque interne e

Emendamento

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, della pesca nelle acque interne e **dell'acquacoltura e**

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "zona di pesca": una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

Emendamento

(5) "zona di pesca **e acquacoltura**": una zona in cui è presente una costa marina o la sponda **di un fiume o** di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione ignora l'attività dell'acquacoltura di acqua dolce praticata lungo i fiumi, ad esempio l'allevamento di trote.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "pescatore": qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

Emendamento

(6) "pescatore": qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata **nell'allevamento o** nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una

nave;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "politica marittima integrata" (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di ***promuovere*** un processo decisionale ***coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo*** sostenibile, ***la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle*** regioni costiere, insulari e ultraperiferiche ***nell'Unione nonché*** ai settori marittimi, ***mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;***

Emendamento

7) "politica marittima integrata" (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di ***istituire e applicare*** un processo decisionale ***integrato***, coerente, ***trasparente e*** sostenibile ***in relazione agli oceani, ai mari delle*** regioni costiere, insulari e ultraperiferiche ***e*** ai settori marittimi;

Motivazione

La definizione è coerente con quella stabilita in seguito alla comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 sulla politica marittima integrata per l'Unione europea.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) "progetti collettivi": progetti di interesse comune attuati in maniera collettiva dagli stessi operatori o da organizzazioni che agiscono a nome dei produttori, o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, che mirano in particolare a:

a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

b) promuovere metodi o attrezzature di

pesca selettivi e la riduzione delle catture accessorie;

c) recuperare dai fondali marini le attrezzature di pesca perse per lottare contro la pesca fantasma;

d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche nel quadro della tracciabilità;

f) migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti,

g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti dell'acquacoltura;

h) realizzare investimenti in attrezzature e infrastrutture di produzione, trasformazione o commercializzazione, anche per il trattamento dei rifiuti;

i) aggiornare le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;

j) promuovere un partenariato tra studiosi e operatori del settore della pesca;

k) sviluppare la messa in rete e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le organizzazioni che promuovano le pari opportunità tra uomini e donne e tra altri attori;

l) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare attraverso l'elaborazione di piani di gestione locali approvati dalle autorità nazionali competenti;

n) rafforzare la comunicazione interna ed esterna delle organizzazioni di pescatori e acquacoltori e delle organizzazioni di produttori.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) "organizzazione di pescatori o di acquacoltori": un'organizzazione professionale riconosciuta dallo Stato membro che rappresenta gli interessi del settore della pesca che è responsabile della gestione dell'accesso alle risorse e delle attività di pesca professionale e di acquacoltura, a eccezione delle organizzazioni di produttori definite nel regolamento(UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "operatore del settore della pesca estrattiva": la persona fisica o giuridica che, come gestore, come proprietario o come lavoratore autonomo o all'interno di una società, svolge un'attività connessa a qualsiasi fase della catena di produzione dei prodotti della pesca estrattiva.

Motivazione

È opportuno introdurre una definizione che abbracci l'intero settore della pesca estrattiva, per chiarire il ventaglio delle destinazioni degli aiuti previsti dal nuovo regolamento, dei quali dovrebbero beneficiare in varie occasioni tutti gli operatori, compresi quelli delle tonnare o gli ausiliari della pesca (ad esempio coloro che si occupano delle reti, degli imballaggi ecc.).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura *sostenibili e* competitive;

Emendamento

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, ***ivi comprese le attività di trasformazione e commercializzazione, nonché la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale;***

Motivazione

Il relatore ritiene essenziale rafforzare la componente socioeconomica degli obiettivi del nuovo fondo, perché non si deve dimenticare che la pesca è un'attività di grande importanza per la prosperità di molte zone costiere dell'Unione europea.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;

Emendamento

c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca ***e acquacoltura;***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) diversificazione delle attività alieutiche ***in altri*** settori dell'economia marittima ***e crescita dell'economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;***

Emendamento

b) diversificazione delle attività alieutiche, ***compresa la diversificazione nei*** settori dell'economia marittima;

Motivazione

Il relatore propone di dividere in due parti la priorità proposta dalla Commissione europea.

D'altro canto ritiene che la diversificazione non debba avvenire necessariamente all'esterno del settore della pesca. Le attività alieutiche potrebbero offrire opportunità occupazionali che non si dovrebbero sistematicamente ignorare.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) crescita dell'economia marittima, compresa la problematica dei cambiamenti climatici;

Motivazione

Il relatore propone di dividere in due parti la priorità b) proposta dalla Commissione europea.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) sostegno ai pescatori che si trovano ad affrontare blocchi definitivi e temporanei e perdite congiunturali connesse a difficoltà aleatorie.

Motivazione

Occorre che il FEAMP contribuisca a indennizzare i blocchi temporanei e le perdite subite dai pescatori in caso di eventi esterni eccezionali.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) rinnovo e ammodernamento della

flotta peschereccia;

Motivazione

È un dato di fatto che la flotta europea sta invecchiando (la metà dei pescherecci ha più di 25 anni). Ciò pone importanti problemi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente marino. Occorre dunque che il FEAMP sostenga il rinnovo della flotta sulla base di condizioni rigorose, finanziando la sostituzione delle imbarcazioni vetuste con pescherecci moderni. Tali investimenti non devono in nessun caso aumentare la capacità dei pescherecci.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

Emendamento

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, ***promuovendo un lavoro dignitoso che rispetti scrupolosamente le norme lavorative a livello europeo e internazionale, un'adeguata tutela sociale e il dialogo sociale;***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino;

Emendamento

a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino ***promuovendo l'uso di attrezzi da pesca più sostenibili;***

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'apporto di conoscenze scientifiche e **la** raccolta di dati;

Emendamento

a) **definizione e promozione dell'**apporto di conoscenze scientifiche e **della** raccolta di dati **e indicatori ambientali, economici e sociali, in considerazione della scarsità di indicatori scientifici in merito allo stato della pesca, e di indicatori economici e sociali;**

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

b) la costruzione di nuovi pescherecci, **il disarmo** o l'importazione di pescherecci;

Emendamento

b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;

Motivazione

Gli aiuti al disarmo sono necessari per proseguire la ristrutturazione della flotta europea e contribuire così a un migliore adeguamento della capacità di pesca alle risorse disponibili. La relazione della Corte dei conti sul funzionamento del FEP raccomanda di migliorare l'efficacia di questi aiuti, ma in nessun caso si esprime a favore della loro abolizione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

b) **la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o** l'importazione di pescherecci;

Emendamento

b) l'importazione di pescherecci;

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

**c) l'arresto temporaneo delle attività di
pesca;**

soppresso

Motivazione

Gli aiuti europei per l'arresto dell'attività di pesca hanno contribuito a far fronte a situazioni critiche riducendo al minimo, nel contempo, i costi sociali che ne derivano.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la pesca sperimentale;

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

- **4 300 000 EUR** per le Azzorre e Madera;
- **5 800 000 EUR** per le Isole Canarie;
- **4 900 000 EUR** per la Guiana francese e la Riunione.

5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

- **8 300 000 EUR** per le Azzorre e Madera;
- **11 600 000 EUR** per le Isole Canarie;
- **9 800 000 EUR** per la Guiana francese e la Riunione.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea risentono fortemente della crisi economica, con tassi di disoccupazione che superano la media dell'Unione europea. Il relatore propone

di raddoppiare gli importi assegnati a queste regioni per compensare gli elevati costi che esse devono sostenere a causa della loro lontananza e insularità. Complessivamente si propone un incremento di 15 milioni di euro, che sarebbero recuperati dalla voce destinata alle misure di gestione diretta del FEAMP, il che assicurerebbe la neutralità di bilancio.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Un importo di **1 047 000 000 EUR** del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Emendamento

Un importo di **1 032 000 000 EUR** del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Motivazione

La Commissione dovrebbe fornire una giustificazione succinta per la spesa prevista per le misure di gestione diretta, poiché l'importo indicato nella proposta rappresenta una percentuale molto alta (16 per cento) del bilancio del FEAMP. Il relatore ritiene che una minima parte della dotazione che la Commissione si riserva, pari ad appena 15 milioni di euro, potrebbe essere dirottata verso le voci destinate alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, che risentono dell'attuale crisi economica più acutamente del resto dell'Unione europea.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 19 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) ove del caso, le misure adottate nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 38, paragrafo 1 quinquies, del presente regolamento, sono coerenti con i quadri di azioni elencate per priorità di Natura 2000 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche];

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) gli Stati membri potranno elaborare sottoprogrammi operativi regionali.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera o – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– una valutazione della situazione economica dell'acquacoltura e delle industrie di trasformazione,

– una valutazione della situazione economica dell'acquacoltura *estensiva e intensiva e del suo impatto sociale ed economico, nonché* delle industrie di trasformazione,

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Piano d'azione per la pesca artigianale e costiera

1. Gli Stati membri allegano al proprio programma operativo un piano d'azione per la pesca artigianale e costiera. Nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento e del [regolamento PCP], tale piano d'azione definisce una strategia per lo sviluppo, la competitività e la

sostenibilità della pesca artigianale e costiera.

2. La Commissione approva il piano d'azione di cui al paragrafo 1 unitamente al programma operativo, conformemente all'articolo 21.

Motivazione

La pesca artigianale e costiera svolge un ruolo fondamentale ai fini della vitalità degli spazi costieri. È dunque necessario che il FEAMP sostenga lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità di tale pesca. L'emendamento propone che ciascuno Stato membro alleghi al proprio programma operativo un piano d'azione che esponga le misure attuate a tal fine.

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a ***sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.***

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a:

- sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili;***
- favorire la diffusione e lo sfruttamento economico e commerciale dei risultati della ricerca e dell'innovazione.***

Motivazione

Il FEAMP deve potere includere gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, in particolare il miglioramento delle condizioni di ricerca e sviluppo tecnologico e dell'innovazione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'inserimento dei giovani nella professione mediante un sostegno per l'avvio dell'esercizio della piccola pesca costiera e il ricambio generazionale, in particolare grazie ai dispositivi di trasmissione delle imprese;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga *i pescatori* e altre parti interessate.

c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga *gli operatori del settore estrattivo* e altre parti interessate.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di includere tra i beneficiari i pescatori delle tonnare e altre categorie del settore estrattivo, ad esempio coloro che si occupano degli imballaggi o delle reti, la cui attività rimane esclusa dalla definizione di pescatori.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di *pescatori* autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di *pescatori* autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di *operatori* autonomi *del settore della pesca estrattiva* o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di *operatori* autonomi *del settore della pesca estrattiva* non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del

complementari.

pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di includere tra i beneficiari i pescatori delle tonnare e altre categorie del settore estrattivo, ad esempio coloro che si occupano degli imballaggi o delle reti, la cui attività rimane esclusa dalla definizione di pescatori.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Per favorire la **diversificazione e la** creazione di posti di lavoro **al di fuori del settore della pesca**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Per favorire la creazione di posti di lavoro, il FEAMP può sostenere **la creazione di imprese nel settore della pesca e lo sviluppo di attività complementari connesse all'attività di pesca.**

Motivazione

Il FEAMP si prefigge di apportare aiuti strutturali al settore della pesca per rafforzarne la competitività e sostenibilità. Sostenere la diversificazione delle attività di pesca in altri settori è contraddittorio con tale obiettivo. È invece opportuno incoraggiare la creazione di imprese nel settore della pesca, offrendo nel contempo la possibilità di sviluppare attività complementari legate all'attività di pesca.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso **ai pescatori**:

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso **agli operatori del settore della pesca estrattiva**:

Motivazione

La diversificazione e la creazione di posti di lavoro deve riguardare l'intero settore della pesca. La terminologia utilizzata nella proposta non è abbastanza chiarificatrice.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il FEAMP può contribuire ai premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che abbiano lavorato per almeno cinque anni come pescatori o che posseggano una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà totale o parziale di un'imbarcazione per la pesca artigianale e costiera.

Motivazione

Per contribuire alla sostenibilità dell'attività di pesca, occorre che il FEAMP sostenga l'accesso dei giovani pescatori alla proprietà di un'imbarcazione, come già avviene con l'attuale FEP.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento *né l'importo massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento.*

6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento.

Motivazione

L'importo massimo di 50 000 euro è arbitrario e può far perdere opportunità d'investimento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Investimenti per il rinnovo della flotta

- 1. Il FEAMP può contribuire all'investimento in nuovi pescherecci, di nuova costruzione o d'occasione, in contropartita della demolizione di imbarcazioni vetuste o della loro destinazione ad attività diverse dalla pesca.***
- 2. L'aiuto è concesso ai proprietari di pescherecci.***
- 3. L'aiuto deve garantire un livello superiore di sicurezza a bordo, di efficacia energetica e di selettività degli attrezzi da pesca. Esso non deve comportare un aumento della capacità di pesca.***
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 150, al fine di determinare i criteri di vetustà delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1.***

Motivazione

È un dato di fatto che la flotta europea sta invecchiando (la metà dei pescherecci ha più di 25 anni). Ciò pone importanti problemi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente marino. Occorre dunque che il FEAMP sostenga il rinnovo della flotta a condizioni rigorose, finanziando la sostituzione delle imbarcazioni vetuste con pescherecci moderni. Tali investimenti non devono in alcun caso aumentare la capacità di pesca.

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Salute e sicurezza ***a bordo***

Salute e sicurezza ***sul lavoro***

Motivazione

Degli aiuti previsti devono beneficiare tutti i pescatori, compresi quelli che praticano la

pesca da terra, quelli delle tonnare e gli ausiliari della pesca.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro **a bordo dei pescatori** il FEAMP può **sostenere** investimenti **a bordo** o **destinati** a singole attrezzature, a condizione che **tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.**

Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro **degli operatori del settore estrattivo** il FEAMP può **concedere un sostegno per** investimenti o singole attrezzature **miranti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività,** a condizione che **ciò non comporti un aumento della capacità di pesca.**

Motivazione

Degli aiuti previsti devono beneficiare tutti i pescatori, compresi quelli che praticano la pesca da terra, quelli delle tonnare e gli ausiliari della pesca. È inoltre necessario specificare gli ambiti cui possono essere destinati gli investimenti volti a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno è concesso **ai pescatori** o ai proprietari di pescherecci.

Emendamento

2. Il sostegno è concesso **agli operatori del settore della pesca estrattiva** o ai proprietari di pescherecci **o di attrezzature da pesca.**

Motivazione

Degli aiuti destinati a migliorare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono beneficiare tutti gli operatori del settore estrattivo, compresi quelli che praticano la pesca da terra, quelli delle tonnare e gli ausiliari della pesca, come pure i proprietari di navi o attrezzature da pesca.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

soppresso

Motivazione

Le nuove restrizioni proposte dalla Commissione per quanto riguarda la frequenza degli aiuti destinati a migliorare la salute e la sicurezza ostacolano la realizzazione degli obiettivi dell'articolo. Il relatore è contrario a queste limitazioni, perché non si può sapere in anticipo quale sarà il numero di investimenti necessari.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1.

4. Gli interventi sovvenzionabili sono inseriti nel programma operativo e nei criteri di selezione.

Motivazione

Non dovrebbe spettare alla Commissione l'identificazione, mediante atti delegati, dei tipi di interventi sovvenzionabili.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) L'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci;

Motivazione

Gli aiuti alla cessazione definitiva hanno contribuito in passato alla ristrutturazione del settore, e in futuro saranno necessari nuovi adeguamenti della capacità di pesca europea al fine di conservare le risorse.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso ***unicamente*** agli enti pubblici.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli enti pubblici, ***alle persone fisiche o giuridiche, alle organizzazioni di pescatori o alle organizzazioni di produttori riconosciute impegnate nell'attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP.***

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 bis) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'arresto definitivo delle attività dei pescherecci può essere deciso unicamente nel quadro di una misura di conservazione a norma dell'articolo 7, lettera c), del regolamento sulla PCP.

Motivazione

L'arresto definitivo e la sospensione temporanea dell'attività hanno contribuito a ristrutturare il settore, riducendo il costo sociale delle misure di conservazione delle risorse.

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea**

Testo della Commissione

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire ***l'eliminazione*** dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY***, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire ***la riduzione*** dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***a livelli che si avvicinino all'MSY***, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

Motivazione

La PCP deve fissare obiettivi realistici di conservazione delle risorse della pesca.

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera c**

Testo della Commissione

c) organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Emendamento

c) operatori della pesca estrattiva che possiedono le attrezzature da sostituire e hanno realizzato attività di pesca per almeno sessanta giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della richiesta.

Motivazione

E' necessario che il sostegno raggiunga tutti gli operatori della pesca estrattiva.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 bis

Sostegno destinato a mitigare eventi eccezionali

Al fine di mitigare la situazione economica derivante da un evento eccezionale che impedisce il normale svolgimento dell'attività di pesca, il FEAMP può concedere aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca, destinati ai proprietari di pescherecci e ai pescatori. Non è considerata come derivante da una circostanza eccezionale una situazione causata da misure di conservazione delle risorse alieutiche.

Motivazione

A margine delle misure di conservazione delle risorse della pesca, il regolamento del FEAMP deve disporre di uno strumento per affrontare circostanze eccezionali, quali catastrofi naturali o massiccio inquinamento dell'ambiente marino, per mitigare temporaneamente la situazione dei proprietari di pescherecci e dei pescatori colpiti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di contribuire ***all'eliminazione*** dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY***, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che

1. Al fine di contribuire ***alla riduzione*** dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***a livelli vicini all'MSY***, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di

riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.

pesca sull'ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.

Motivazione

È necessario definire obiettivi realistici.

Emendamento 81

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine;

Emendamento

b) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, ***comprese la costruzione e la manutenzione dei dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) costieri ancorati, gestiti su base collettiva;***

Motivazione

Per conservare un modello tradizionale di pesca costiera artigianale e consentire, allo stesso tempo, lo sfruttamento delle risorse pelagiche, è opportuno finanziare dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 82

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la

Emendamento

d) ***l'identificazione, la selezione e la definizione della procedura nonché*** la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del

conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento

e) ***l'identificazione, la selezione e la definizione della procedura nonché*** la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il FEAMP promuove la ricerca sulle pratiche di pesca, gli attrezzi, la valutazione degli stock e l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi il cui obiettivo sia di ridurre al minimo o evitare gli effetti nocivi della pesca sulle specie e sugli habitat marini.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o ausiliari onde ridurre l'emissione di inquinanti o di gas a effetto serra e aumentare l'efficienza energetica delle imbarcazioni, senza aumentare la loro capacità;

Motivazione

È opportuno che il FEAMP sostenga la sostituzione e l'ammodernamento dei motori. Questi investimenti non devono aumentare la capacità dei pescherecci.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci.

Motivazione

Le restrizioni proposte dalla Commissione potrebbero ridurre la portata delle misure per combattere il cambiamento climatico. Il sostegno per i motori è necessario per migliorare l'efficienza energetica. Non vi è alcuna giustificazione per la sua soppressione. L'emendamento mantiene, inoltre, la possibilità di procedere, se necessario, a vari investimenti nello stesso periodo di programmazione.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Qualità dei prodotti e utilizzo delle catture

Qualità dei prodotti del mare

indesiderate

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità **del pesce catturato** il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati a tale scopo.

Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità **dei prodotti della pesca** il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati a tale scopo.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per accompagnare la commercializzazione di prodotti di basso valore commerciale, il FEAMP può sostenere campagne di sensibilizzazione relative a prodotti della pesca poco conosciuti dal consumatore.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario.

soppresso

Motivazione

Le restrizioni proposte dalla Commissione potrebbero ridurre la portata delle misure da perseguire. Si deve prevedere la possibilità di effettuare, se necessario, vari investimenti in un

solo periodo di programmazione.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, ***salvo deroga prevista dallo Stato membro per i nuovi operatori.***

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 2 può essere concesso a organizzazioni di produttori o a organizzazioni professionali nel quadro di progetti collettivi.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

Fondi di mutualizzazione in caso di epizootia, contaminazione, inquinamento diffuso, incidente ambientale e condizioni climatiche eccezionali

1. Gli Stati membri possono prevedere,

mediante contributi finanziari a fondi di mutualizzazione riconosciuti, il pagamento ai pescatori di indennizzi diretti a coprire le perdite economiche causate da un focolaio epizootico, da una contaminazione, da un incidente ambientale, da un inquinamento diffuso riconosciuto dalle autorità pubbliche o da condizioni climatiche eccezionali. A tale scopo, il FEAMP può contribuire con partecipazioni finanziarie ai fondi di mutualizzazione, in vista del pagamento di indennizzi finanziari ai pescatori per le perdite causate da un focolaio epizootico, da una contaminazione, da un inquinamento diffuso, da un incidente ambientale e da condizioni climatiche eccezionali.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "fondi di mutualizzazione": un sistema riconosciuto dallo Stato membro in virtù del proprio diritto nazionale che consente ai pescatori affiliati di assicurarsi e di percepire indennità in caso di perdite economiche dovute alla comparsa di un focolaio epizootico, di una contaminazione, di un incidente ambientale, di un inquinamento diffuso riconosciuto dalle autorità pubbliche o di condizioni climatiche eccezionali.

b) "incidente ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici;

c) "inquinamento diffuso riconosciuto dalle autorità pubbliche": qualsiasi forma di inquinamento, riconosciuta dalle autorità pubbliche dello Stato membro, la cui origine non possa essere ricondotta a un punto preciso, ma che provenga da una moltitudine di punti distribuiti su una

superficie estesa;

*d) "condizioni climatiche eccezionali":
un evento climatico sfavorevole alla
pratica dell'attività o una catastrofe
naturale derivante da tale fenomeno.*

*3. La Commissione stabilisce, mediante
atto di esecuzione, le condizioni di
attuazione del presente articolo.*

Motivazione

Si propone di prevedere la possibilità, per la filiera della pesca, di partecipare alla costituzione di fondi di mutualizzazione dei rischi sulla base di quanto proposto nel progetto di regolamento FEASR.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Porti, luoghi di sbarco *e* ripari di pesca

Emendamento

Porti, luoghi di sbarco, ripari di pesca *e*
sale per la vendita all'asta

Motivazione

Il regolamento dovrebbe contemplare la possibilità di migliorare le infrastrutture delle sale per la vendita all'asta che sono obsolete.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, dei siti di sbarco e dei mercati ittici coperti. Gli investimenti riguardano in particolare:

strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

- a) il miglioramento della qualità e della freschezza del prodotto sbarcato;*
- b) il miglioramento delle condizioni di sbarco, di trasformazione, di magazzinaggio e di vendita all'asta;*
- c) le misure volte a ridurre le catture indesiderate e quelle volte a un utilizzo ottimale delle catture indesiderate provenienti dagli stock commerciali, nei casi in cui fossero sbarcate, e a una valorizzazione della parte sottoutilizzata delle catture;*
- d) l'efficienza energetica;*
- e) la protezione dell'ambiente, in particolare la raccolta, l'immagazzinamento e il trattamento dei rifiuti e dei rifiuti marini;*
- f) il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;*
- g) l'approvvigionamento di carburante, ghiaccio, acqua ed elettricità;*
- h) le apparecchiature di manutenzione o riparazione dei pescherecci;*
- i) la costruzione, l'ammodernamento e l'estensione dei moli onde migliorare la sicurezza al momento dello sbarco o del carico;*
- j) la gestione informatizzata delle attività di pesca;*
- k) la messa in rete dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei mercati ittici coperti.*

Motivazione

Si propone di estendere gli investimenti del FEAMP nei porti per tener conto del loro ruolo strategico ai fini della competitività e della sostenibilità delle attività di pesca e degli spazi costieri.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco **o nuove sale per la vendita all'asta.**

Emendamento

4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti **o** nuovi siti di sbarco.

Motivazione

E' opportuno non eliminare i sostegni destinati alla costruzione di nuove sale per la vendita all'asta, poiché è necessario sostituire quelle ormai obsolete.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può contribuire al finanziamento dell'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, nella misura in cui ciò si iscriva nel quadro di un piano pluriennale quale definito all'articolo 9 del regolamento UE n. ... relativo alla politica comune della pesca. L'arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio può avvenire solo mediante:

a) demolizione del peschereccio;

b) sua destinazione, con bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nell'Unione, ad attività diverse dalla pesca;

c) sua destinazione alla creazione di barriere artificiali. Gli Stati membri provvedono affinché tali operazioni siano oggetto di una valutazione d'impatto

ambientale.

2. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo delle attività di pesca versati ai proprietari dei pescherecci si applicano alla capacità di pesca dell'imbarcazione e, se del caso, alle autorizzazioni di pesca ad essa associate.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 150, al fine di determinare le modalità.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 ter

Sostegno ai pescatori colpiti da misure di arresto definitivo del peschereccio

Al fine di alleviare la situazione dei pescatori che perdono il posto di lavoro a causa dell'arresto definitivo del peschereccio su cui svolgono la propria attività, il FEAMP può concedere compensazioni socioeconomiche:

a) per l'uscita anticipata dal settore della pesca, compreso il prepensionamento.

b) a titolo di compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come pescatori a bordo di un peschereccio per almeno dodici mesi. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se i beneficiari riprendono l'attività entro un periodo inferiore ad un anno dalla data di ricevimento della stessa.

Motivazione

Devono essere stabilite misure di sostegno per alleviare la situazione socioeconomica dei pescatori colpiti dall'arresto definitivo dell'attività. Il relatore non condivide gli argomenti della Commissione a favore dell'abolizione di tali aiuti, che avrebbe un costo sociale molto

elevato.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 quater

Aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e proprietari di pescherecci nei seguenti casi:

a) nell'ambito di un piano pluriennale quale definito all'articolo 9 del [regolamento PCP];

b) in caso di applicazione delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del [regolamento PCP];

c) in caso di periodi di fermo biologico decisi conformemente al [regolamento PCP].

2. Le sospensioni stagionali ricorrenti delle attività di pesca non sono prese in considerazione ai fini della concessione di indennità o pagamenti a titolo del presente articolo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 150, al fine di precisare le modalità di attuazione del presente articolo.

Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga i pescatori che si trovano ad affrontare sospensioni temporanee, in particolare in caso di applicazione di misure d'emergenza o di periodi di fermo biologico nell'ambito del regolamento di base.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'**acquacoltura**.

Emendamento

c) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'**attività acquicola principale**.

Motivazione

Una soluzione imprenditoriale per gli allevamenti acquicoli è la diversificazione in attività complementari, non vincolate all'attività principale, nel settore dell'ambiente o del turismo.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole **solo a condizione che** le attività complementari **diverse dall'acquacoltura rappresentino** attività acquicole chiave **dell'impresa**, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

Emendamento

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole **per** le attività complementari **rispetto alle** attività acquicole chiave, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

Motivazione

Una soluzione imprenditoriale per gli allevamenti acquicoli è la diversificazione in attività complementari, non vincolate all'attività principale, nel settore dell'ambiente o del turismo.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la promozione delle pari opportunità, con particolare riferimento alla parità di genere e all'integrazione delle persone disabili.

Motivazione

Il relatore propone di estendere le misure di consulenza alla promozione delle pari opportunità nel settore dell'acquacoltura.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) il miglioramento delle condizioni di lavoro, compresa la conciliazione della vita professionale e familiare.

Motivazione

Il miglioramento delle condizioni lavorative dovrebbe essere inserito tra le misure di consulenza destinate alle imprese di acquacoltura.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni di

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o **a** organizzazioni o

produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

a associazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

Motivazione

Il relatore propone di estendere alle associazioni di produttori i sostegni per la fornitura di servizi di consulenza di carattere tecnico, scientifico, giuridico o economico.

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni.

soppresso

Motivazione

E' necessario tener conto del ruolo che le grandi imprese possono svolgere in materia di innovazione. Le grandi imprese sono le uniche a disporre della capacità di svolgere un lavoro rilevante in questo ambito. La limitazione proposta dalla Commissione non è quindi giustificata.

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 54 – punto 1 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) forme di acquacoltura **estensiva che consentano la** conservazione e **il** miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e **la** gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

c) forme di acquacoltura **miranti alla** conservazione e **al** miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e **alla** gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Motivazione

L'acquacoltura estensiva non ha motivo di essere più rispettosa dell'ambiente rispetto ad altre forme di acquacoltura.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la costituzione e il funzionamento di gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura.

Motivazione

I gruppi di difesa sanitaria operano in modo molto efficiente nell'allevamento terrestre. Il relatore propone di promuovere il lavoro di questi gruppi nel settore dell'acquacoltura, unico ambito della produzione animale che non beneficia di sostegni dell'Unione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) spese derivate dalla raccolta e dalla distruzione degli animali che sono morti in azienda per cause naturali o per incidenti aziendali, o che sono stati macellati e sepolti in azienda per motivi zoosanitari e previa autorizzazione amministrativa.

Motivazione

Le spese cui devono far fronte le aziende per la raccolta e la distruzione degli animali morti sono molto elevate. Il relatore propone di inserirle tra le misure contemplate dalle assicurazioni sovvenzionate dal FEPM.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di

b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di

pesca, in *particolare in* altri settori marittimi;

pesca, *anche* in altri settori marittimi;

Motivazione

Non c'è motivo di diversificare le attività economiche, specialmente in altri settori marittimi. Il settore della pesca potrebbe fornire opportunità che non ha senso ignorare.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I e II del presente titolo.

Emendamento

2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Motivazione

Nell'attuazione di strategie di sviluppo locale, è opportuno aggiungere la commercializzazione e la trasformazione, visto il ruolo importante che svolgono nella creazione di occupazione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP *può sostenere* la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento

1. Il FEAMP *sostiene* la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Motivazione

La preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione sono misure essenziali dell'OCM che richiedono un sostegno da parte del FEAMP.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 70 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera ***le percentuali di seguito indicate*** del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

- ***1% nel 2014***
- ***0,8% nel 2015***
- ***0,6% nel 2016***
- ***0,4% nel 2017***
- ***0,2% nel 2018***

Emendamento

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera ***il 2%*** del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

Motivazione

Gli aiuti al magazzinaggio sono le uniche misure per stabilizzare i mercati che la Commissione europea propone di mantenere nel prossimo periodo di programmazione. È necessario mantenere questo strumento per far fronte alle fluttuazioni del mercato.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

soppresso

Motivazione

Gli aiuti al magazzinaggio sono le uniche misure per stabilizzare i mercati che la Commissione propone di mantenere nel prossimo periodo di programmazione. È necessario mantenere questo strumento per far fronte alle fluttuazioni del mercato.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70 bis

Indennità compensativa ai produttori di tonno

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata alle organizzazioni di produttori ove una flessione dei prezzi all'importazione di tonno destinato all'industria conserviera possa minacciare il livello di reddito dei produttori dell'Unione.

2. Il sostegno è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento n. (...), con cui si istituisce l'organizzazione comune di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Motivazione

Il relatore è favorevole al mantenimento delle indennità compensative che ricevono attualmente i produttori di tonno in cambio della sospensione totale e permanente dei dazi della tariffa doganale comune dei tonnidi interi provenienti da paesi terzi e destinati all'industria di trasformazione. L'abolizione di queste indennità comporterebbe un palese danno per la produzione comunitaria.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

a) migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato di:

Emendamento

a) migliorare le condizioni, ***in particolare nel quadro della transizione all'MSY***, per l'immissione sul mercato di:

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) prodotti i cui apporti sono irregolari;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;

Emendamento

iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale ***e alla pesca a piedi;***

Motivazione

I raccoglitori di molluschi non dovrebbero restare esclusi dai sostegni alla promozione.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) realizzare campagne di comunicazione;

Motivazione

L'attuazione di campagne di comunicazione contribuirebbe a migliorare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il relatore propone, pertanto, di inserirle tra le misure sovvenzionabili.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) promuovere l'organizzazione e la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali del settore;

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe essere completata per accogliere le azioni che il relatore considera necessarie per rafforzare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) agevolare l'innovazione nelle imprese;

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe essere completata per accogliere le azioni che il

relatore considera necessarie per rafforzare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quinquies) sviluppare la formazione, segnatamente nel campo dell'innovazione;

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe essere completata per accogliere le azioni che il relatore considera necessarie per rafforzare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f sexies) ricercare nuovi mercati;

Motivazione

Motivazione identica alle precedenti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f septies) sostenere l'immissione sul mercato e la promozione dei prodotti di prossimità e di stagione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 72 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) volti a migliorare la competitività e la redditività delle imprese;

Motivazione

Il settore della trasformazione è molto importante per garantire la sostenibilità economica del settore della pesca e per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro. E' necessario migliorare la proposta della Commissione ampliando le finalità dei sostegni nel quadro del FEAMP.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) volti a migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute pubblica e la qualità;

Motivazione

Il settore della trasformazione è molto importante per garantire la sostenibilità economica del settore della pesca e per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro. E' necessario migliorare la proposta della Commissione ampliando le finalità dei sostegni nel quadro del FEAMP.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) volti ad aumentare la capacità di produzione ove esistano buone prospettive di mercato;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quinquies) per l'innovazione e la ricerca nelle imprese e nelle organizzazioni settoriali;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d sexies) per la formazione dei lavoratori in materia di innovazione;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d septies) per misure sociali destinate ai lavoratori;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d octies) per misure atte a facilitare il dialogo e la cooperazione tra le parti interessate.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso *esclusivamente* tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 **può essere** concesso **in particolare** tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Titolo V – Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo IV bis – Misure relative alla PMI in gestione concorrente

Articolo 72 bis. Il FEAMP prevede la possibilità di:

1. intensificare la partecipazione degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura all'attuazione della PMI.

Sono ammissibili le seguenti operazioni:

a) mappatura delle zone di attività o di acquacoltura;

b) valutazione socioeconomica delle attività di pesca o acquacoltura;

c) partecipazione alle iniziative di concertazione;

d) sperimentazione di metodi di gestione;

e) cooperazione transfrontaliera o transnazionale tra organizzazioni di pescatori dell'Unione, anche con organizzazioni di Stati terzi.

2. sostenere l'attuazione della pianificazione spaziale marittima e della gestione integrata delle zone costiere,

incoraggiando:

a) le iniziative regionali o locali per la creazione di reti di attori,

b) azioni pilota, in particolare nei settori della prevenzione e della lotta contro l'inquinamento e della sicurezza marittima.

Motivazione

Il est essentiel de créer des points d'articulation entre les activités de pêche et d'aquaculture et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l'introduction d'un chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les mesures prévues en gestion directe par la Commission. L'idée est de favoriser l'appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle directive sur la planification spatiale maritime. L'introduction d'un chapitre relatif à la PMI en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l'aquaculture et la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere **il** regime di compensazione **istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio** per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle **attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati** prodotti della pesca e dell'acquacoltura **originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione.**

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere **un** regime di compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori **delle regioni ultraperiferiche** nelle **fasi di produzione, trasformazione** e commercializzazione **dei** prodotti della pesca e dell'acquacoltura **destinati all'esportazione verso il mercato dell'Unione o al mercato locale.**

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, ***l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti*** che possono beneficiare della compensazione.

Emendamento

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, ***in concertazione con le competenti autorità pubbliche e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che possono beneficiare di una compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e l'importo della compensazione globale, nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.***

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 73 bis

Operatori

1. La compensazione è versata agli operatori che esercitano attività di pesca e acquacoltura nelle regioni interessate.

2. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire la sostenibilità economica degli operatori che beneficiano della compensazione.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 108.

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati, ***in collaborazione con le autorità regionali competenti***, trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 108.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 75 bis

Modulazione

Per tener conto dell'evoluzione della situazione, gli Stati membri interessati, in collaborazione con le autorità regionali competenti, hanno la facoltà di modulare l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, paragrafo 2, e il livello di compensazione di cui all'articolo 74.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento recante disposizioni comuni per i fondi coperti dal QCS [.../...]

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **4%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **7%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

Motivazione

In un momento di crisi finanziaria come quello attuale, è opportuno non ridurre il tasso di prefinanziamento comunitario del programma operativo.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], le spese che diventano ammissibili a seguito di una modifica del programma ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili soltanto a decorrere dal **1° gennaio dell'anno successivo alla** presentazione della modifica.

Emendamento

3. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], le spese che diventano ammissibili a seguito di una modifica del programma ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili soltanto a decorrere **dalla data di** presentazione della modifica.

Motivazione

Quando un'Autorità di gestione presenta una modifica del programma ha, nella maggior parte dei casi, l'obiettivo di correggere o adeguare un intervento a nuove circostanze; la sua applicazione dovrebbe quindi avere effetto alla data della presentazione, come accade nel FEP.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate **al di sopra di livelli compatibili con il** rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate **a livelli vicini** al rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 107 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano, **per il programma operativo**, le seguenti autorità:

Emendamento

1. Gli Stati membri, **in partenariato con le autorità regionali e locali e i rappresentanti del settore della pesca e dell'acquacoltura**, designano, le seguenti autorità:

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente di diritto pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

Emendamento

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente di diritto pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso ***o la regione*** nell'esercizio di tale funzione;

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per le attività marittime e la pesca (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006 e (CE) n.XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata)
Riferimenti	COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Rosa Estaràs Ferragut 26.1.2012
Approvazione	10.10.2012
Esito della votazione finale	+ : 40 - : 6 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006 e (CE) n.XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata)			
Riferimenti	COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)			
Presentazione della proposta al PE	2.12.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.12.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 15.12.2011	EMPL 19.1.2012	ENVI 15.12.2011	TRAN 15.12.2011
	REGI 15.12.2011			
Pareri non espressi Decisione	TRAN 19.12.2011			
Relatore(i) Nomina	Alain Cadec 26.9.2011			
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI 9.7.2013			
Esame in commissione	25.1.2012	29.2.2012	30.5.2012	12.7.2012
	19.9.2012	18.2.2013		
Approvazione	10.7.2013			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	13 8 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Diane Dodds, Julie Girling			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Krzysztof Lisek			
Deposito	8.8.2013			